



L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale
Certificazione
dei contratti di lavoro



Welfare
La maternità
per i dirigenti



**Sicurezza sul
lavoro
e ambiente**
Mud e Registri
di carico e scarico



Formazione
Piani formativi
dirigenti terziario



Tributario
Partita Iva
nel sito web



Economico
Distribuzione
intermedia/3



**Commercio
estero**
Invio in Paesi terzi
di beni in lavorazione



**Bandi e
finanziamenti**
Domande
per la "488"



Legale
Tracciabilità alimenti
In vigore le sanzioni



Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione
del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni
della Provincia di Milano
N° 166 - Luglio/Agosto 2006 - Anno L Una copia € 0,568
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano



Sindacale

SINDACALE

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

- ▶ Certificazione dei contratti. Convenzione con l'Università di Modena **Pag. 1**
- ▶ Agevolazioni contributive per le donne assunte con contratto di inserimento. . . **Pag. 2**
- ▶ Fruizione dei riposi giornalieri per il padre (allattamento) **Pag. 9**
- ▶ Nuove norme di tutela della maternità per dirigenti. **Pag. 10**
- ▶ Mobilità territoriale. **Pag. 10**

Imposte sui redditi di lavoro dipendente

- ▶ Aumento addizionale comunale all'Irpef **Pag. 11**

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Contratto di lavoro e volontà delle parti **Pag. 12**

negoziale concluso dalle parti e l'astratta tipologia contrattuale prevista dalla normativa vigente.

Il carattere assolutamente innovativo della certificazione, qualche iniziale incertezza interpretativa e la valutazione negativa dell'istituto da parte di alcune organizzazioni sindacali hanno, finora, determinato un utilizzo relativamente scarso di tale strumento. Recentemente, tuttavia, si segnalano sempre più iniziative da parte di università, consulenti del lavoro e privati interessati dalla riforma normativa per un'effettiva attivazione dell'istituto.

Nell'ambito di queste iniziative, fra l'Unione Regionale Lombarda del Commercio del Turismo e dei Servizi e l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, con la collaborazione del Centro studi internazionali e comparati "Marco Biagi" di Modena (ente abilitato alla certificazione di tutti i contratti di lavoro e di appalto) è stata stipulata una convenzione (ai sensi della legge Biagi). ▼

IN PRIMO PIANO

Certificazione dei contratti di lavoro Convenzione fra Unione Regionale e Centro Studi Marco Biagi (Università di Modena e Reggio Emilia)

RAPPORTI DI LAVORO

Il decreto legislativo n. 276/03 (la "legge Biagi") ha introdotto nell'ordinamento giuridico un nuovo istituto: la certificazione dei contratti di lavoro e di altri atti assimilabili agli stessi, quali i contratti di appalto, i contratti di agenzia e rappresentanza, i regolamenti interni delle cooperative. La certificazione può, in sintesi, definirsi come un particolare accertamento amministrativo sulla conformità fra l'accordo

La convenzione, perfezionata di recente, ha come oggetto lo svolgimento di attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto, attraverso un modello imperniato su due diverse funzioni:

- a) un'attività di consulenza/assistenza a favore delle aziende, svolta da una Commissione istruttoria composta da docenti universitari e da collaboratori dell'Unione Regionale;
- b) un'attività di certificazione/validazione formale degli schemi contrattuali sottoposti dalle aziende, svolta dalla Commissione di certificazione (ex art. 76, c.1, lett. c, Dlgs 276/03), distinta ed autonoma rispetto alla Commissione istruttoria.

Dove informarsi per aderire ai servizi della convenzione

I servizi saranno erogati alle aziende iscritte all'Unione di Milano e a tutte le altre organizzazioni territoriali aderenti all'Unione Regionale Lombarda.

Gli associati che intenderanno fruire del servizio saranno tenuti a contribuire ai soli costi di segreteria (con un importo stabilito sulla base della tabella definita fra le parti, determinato per ogni singola certificazione). Le aziende interessate possono rivolgersi alla Direzione dei Servizi Sindacali tel. 02.7750314 - 315, che, in stretta collaborazione con il Centro studi "Marco Biagi", attiverà il servizio di consulenza e la procedura per la certificazione.

Per un approfondimento sulla certificazione dei contratti è possibile scaricare la documentazione dalla sezione Lavoro



Sindacale

del sito internet dell'Unione (www.unionemilano.it) e dal sito della Fondazione Marco Biagi (www.csmb.unimo.it/), che ha predisposto un numero speciale del Bollettino Adapt.

Certificazione: convegno all'Unione di Milano

Il 19 giugno, promosso dall'Unione Regionale Lombarda Commercio Turismo Servizi, si è svolto un convegno aperto a tutte le aziende associate per la presentazione della Convenzione con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Il convegno, dal titolo "La certificazione dei contratti di lavoro: un'opportunità per prevenire e ridurre la conflittualità nelle imprese", ha visto la partecipazione di Renato Borghi, vicepresidente vicario dell'Unione Regionale, e del giuslavorista Michele Tiraboschi (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia) che ha presentato la convenzione e illustrato le caratteristiche della certificazione. Le modalità più operative sono state invece spiegate da Daniela Ceruti, direttore centrale dei servizi sindacali, sicurezza sociale e welfare dell'Unione di Milano. Il convegno è poi proseguito con le considerazioni di Maurizio Del Conte (Università Bocconi).

Agevolazioni contributive per le donne assunte con contratto di inserimento

Inps ha fornito ulteriori precisazioni in materia di agevolazioni contributive in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro con lavoratrici, residenti in particolari aree geografiche, assunte con contratto di inserimento/reinserimento.

► CIRCOLARE Inps n. 74 del 19 maggio 2006. **Contratto di inserimento (articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Decreto ministeriale previsto dall'art. 54, c. 1, lett. e). Ulteriori precisazioni e chiarimenti. Istruzioni contabili, variazioni al piano dei conti.**

Premessa

Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di "attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" ha introdotto il nuovo istituto giuridico del contratto di inserimento (articoli 54-59).

Anche a seguito della sottoscrizione dell'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004, l'Istituto ha fornito - con circolare n. 51 del 16 marzo 2004 - le prime indicazioni e le modalità operative per la fruizione dei benefici contributivi correlati ai contratti in trattazione.

Sulla materia, è successivamente intervenuto il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustrando le disposizioni di legge con la circolare n. 31 del 21 luglio 2004 (allegato 1), alla quale si fa integrale rinvio per quanto riguarda i profili più propriamente connessi al rapporto di lavoro.

Con riferimento agli aspetti di natura contributiva, invece, si osserva che, a seguito delle disposizioni ministeriali ed ai

sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 251 del 6 ottobre 2004 ("Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro"), la fruizione delle agevolazioni contributive in misura superiore al 25% è subordinata anche al rispetto delle condizioni di cui al regolamento (Ce) n. 2204/2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

In seguito, ulteriori modifiche sono state introdotte dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80 (3), recante "disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale".

Infine, è stato pubblicato sulla Gu n. 25 del 31 gennaio 2006 il decreto ministeriale 17 novembre 2005 (allegato 2), emanato ai sensi dell'art. 54, c. 1, lett. e) del Dlgs n. 276/2003, il quale - individuando le aree geografiche cui la norma fa riferimento - consente di dare attuazione alla disciplina relativa ai contratti di inserimento anche nei confronti della categoria di soggetti contemplata dal citato art. 54, c. 1, lett. e).

Alla luce quindi delle recenti novità che hanno mutato il quadro normativo di riferimento, appare necessario fornire ulteriori precisazioni e chiarimenti ad integrazione di quanto già disposto con la circolare n. 51/2004.

1. Categoria di soggetti contemplata dall'art. 54, c. 1, lett. e (donne residenti in particolari aree geografiche).

Tra i soggetti con i quali è possibile stipulare contratti di inserimento/reinserimento rientrano anche le donne residenti in aree geografiche con particolari situazioni di occupazione/disoccupazione femminile (art. 54, c. 1, lett. e), da individuarsi con apposito decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze.

In data 31 gennaio 2006, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il suddetto decreto ministeriale, il quale ha determinato le aree di cui sopra, identificandole (art. 1) "per gli anni 2004, 2005 e 2006 in tutte le Regioni e province autonome". Da ciò discende la legittimità della stipula di contratti di inserimento con donne su tutto il territorio nazionale e l'ammissibilità dei suddetti contratti all'agevolazione contributiva, uniforme e generalizzata, del 25 per cento, così come peraltro indicato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali (4).

L'art. 2 del citato Dm individua invece i territori che presentano le caratteristiche di cui al regolamento (Ce) n. 2204/2002 (5), all'interno dei quali le donne devono ritenersi soggetti svantaggiati secondo gli orientamenti comunitari.

Si tratta, in particolare, delle Regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Per i contratti di inserimento stipulati con donne residenti nei territori sopra elencati risulta legittimo accedere agli incentivi economici di cui all'art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, vale a dire quelli previsti dalla disciplina vigente in materia di contratti di formazione e lavoro, in misura superiore al 25 per cento, ove ciò sia previsto in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume ed all'ubicazione territoriale del medesimo.

Si ritiene peraltro che, proprio in conformità alla costante prassi relativa ai Cfl, il riferimento normativo alla residenza



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2006

Leggi decreti circolari

SINDACALE

della lavoratrice debba essere integrato con quello relativo allo svolgimento dell'attività lavorativa, con la conseguenza che, ai fini della fruizione delle agevolazioni contributive in misura superiore al 25 per cento, è necessario che le prestazioni lavorative si svolgano all'interno dei territori individuati dall'art. 2 più volte citato.

Resta fermo inoltre - per l'accesso ai benefici in misura superiore al 25%, determinati in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume ed all'ubicazione territoriale (allegato 3) - il rispetto delle condizioni che saranno illustrate al punto 3 della presente circolare.

In particolare, per quanto riguarda il Lazio - l'agevolazione contributiva in misura superiore al 25% può essere concessa solamente ai contratti di inserimento stipulati nelle province di Latina e Frosinone, nei comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, e nei comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina.

Restano salve - ovviamente - su tutto l'ambito regionale, le diverse misure previste per le imprese artigiane o per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti.

Con riferimento alle donne, si fa inoltre presente che "il sottoinquadramento non trova applicazione ..., salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Di conseguenza, in mancanza della previsione contrattuale di cui alla disposizione sopra riportata, a decorrere dal 15 maggio 2005 non risulta legittimo inserire nel contratto individuale il sottoinquadramento delle donne rientranti nella definizione dell'art. 54, c. 1, lett. e), mentre rimangono fermi gli effetti del sottoinquadramento previsto da contratti individuali stipulati prima della suddetta data.

I datori di lavoro che avessero applicato il sottoinquadramento a contratti di inserimento/reinserimento stipulati dal 15 maggio in poi sono tenuti a versare la maggiore contribuzione dovuta, secondo le modalità illustrate al punto 7.

2. Durata e misura delle agevolazioni contributive. Precisioni

La circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31/2004, come integrata dalla nota n. 104466/16/239/19 del 27 aprile 2006, prevede che ai contratti di inserimento legittimamente stipulati con i soggetti di cui all'art. 54, c. 1, lettere b), c), d), e), f) può applicarsi comunque la riduzione dell'onere contributivo nella misura del 25 per cento, che non integra l'ipotesi di aiuto ai sensi dell'art. 87 del Trattato Ce.

La fruizione dell'agevolazione nelle diverse misure superiori al 25%, articolate in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume ed all'ubicazione territoriale, può essere consentita solo nel rispetto delle ulteriori condizioni, illustrate al successivo punto 3.

Inoltre, il ministero ha chiarito che gli incentivi ex art. 59 del Dlgs n. 276/2003 rimangono soggetti all'obbligo di notifica preventiva per le imprese del settore della costruzione navale e dell'industria carboniera. Conseguentemente, in detti settori

non possono al momento applicarsi le agevolazioni in misura superiore al 25%.

Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha ribadito infine che le agevolazioni contributive ex art. 59, c. 3, del Dlgs n. 276/2003 trovano applicazione esclusivamente per la durata dei contratti di inserimento o reinserimento.

Di conseguenza, considerando anche l'esplicito riferimento operato dal ministero al regime di agevolazioni individuato per relationem dall'art. 16 del Dl n. 299/1994 convertito in legge n. 451/1994, alla nuova tipologia contrattuale in esame non si applica il beneficio contributivo di cui all'art. 15 della legge n. 196/1997 (agevolazione per la trasformazione del Cfl nei territori del Mezzogiorno).

Ciò è del resto in linea con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, atteso che l'art. 9 del Regolamento (Ce) n. 2204/2002 stabilisce che gli aiuti per la conversione di contratti temporanei o a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato restano soggetti alla notificazione di cui all'articolo 88 del Trattato Ce.

3. Ulteriori condizioni per l'accesso alle agevolazioni in misura superiore al 25%.

In virtù di quanto disposto dall'art. 59, c. 3, del Dlgs n. 276/2003, nel testo modificato dal decreto correttivo, la fruizione delle agevolazioni contributive nella misura superiore al 25% è subordinata alle condizioni previste dall'art. 5 del Regolamento (Ce) n. 2204/2002:

- l'ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50 per cento (elevato al 60 per cento nel caso di assunzione di soggetti disabili) del costo salariale annuo del lavoratore assunto;

- l'assunzione con contratto di inserimento o reinserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale;

- il contratto deve avere una durata pari ad almeno 12 mesi.

3.1. Intensità lorda dell'aiuto.

La prima delle condizioni sopra esposte prevede che l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 50 ovvero il 60 per cento del costo salariale annuo del lavoratore assunto. Detto costo salariale include, secondo gli orientamenti comunitari, le seguenti componenti che il datore di lavoro è di fatto tenuto a corrispondere in relazione al posto di lavoro considerato:

- la retribuzione lorda, vale a dire prima dell'applicazione dell'imposta;

- i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori.

3.2. Incremento netto del numero dei dipendenti.

In relazione a tale condizione, l'incremento occupazionale deve essere realizzato con riferimento alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti l'assunzione.

Al riguardo, si ricorda inoltre che per numero di dipendenti occorre intendere il numero di unità di lavoro-anno (Ula), vale



Sindacale

a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di Ula.

Si sottolinea, inoltre, che l'incremento occupazionale va verificato con riferimento alla singola unità operativa interessata dall'assunzione.

3.3. Durata del contratto pari ad almeno 12 mesi.

La condizione in esame si riferisce, evidentemente, alla durata minima fissata nel contratto al momento della stipula. Il ministero del Lavoro ha infatti precisato che l'agevolazione non è comunque esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa.

4. Ambito di applicazione delle agevolazioni contributive. Chiarimenti

Ad integrazione del punto 7 della circolare n. 51 del 16 marzo 2004 ed in linea con gli orientamenti ministeriali, si evidenzia che danno titolo ai benefici contributivi i soli contratti di inserimento/reinserimento stipulati con:

- disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
- lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
- lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
- donne residenti in aree geografiche ad elevato tasso di disoccupazione femminile, di recente individuate con decreto ministeriale (si veda il punto 1);
- persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

In merito ai requisiti collegati all'età del lavoratore, si precisa che l'intervallo "da ventinove fino a trentadue anni" (art. 54, c. 1, lett. b) deve riferirsi all'arco temporale che va dal giorno del compimento del ventinovesimo anno al giorno antecedente il compimento del trentatreesimo anno; analogo criterio deve applicarsi ai soggetti, peraltro esclusi espressamente dai benefici, di cui all'art. 54, c. 1, lett. a).

Relativamente alle assunzioni di persone disabili, il ministero ha precisato che la nozione di grave handicap fisico, mentale o psichico trova riferimento normativo, oltre che nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2000, anche nelle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Anche in considerazione di ciò, si sottolinea quindi che i benefici previsti per i contratti di inserimento sono cumulabili, entro il limite massimo complessivo del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, con l'agevolazione contributiva ex art. 13 della legge n. 68/1999.

Occorre altresì osservare che, benché la norma escluda genericamente i benefici per i contratti stipulati con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, le agevolazioni devono ritenersi ammissibili anche per soggetti in tale fascia di età, a condizione che rientrino in una delle altre categorie soggettive elencate dall'art. 54, c. 1.

Infine, è stato precisato che, nel rispetto comunque delle condizioni generali sopra descritte, dà titolo alla fruizione delle agevolazioni contributive anche il contratto di inserimento stipulato con lavoratori extracomunitari.

Per quanto riguarda, invece, l'individuazione dei datori di lavoro ammessi alla stipula del contratto di inserimento/reinserimento, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha di recente confermato - stante l'elencazione fornita dall'art. 54, c. 2, del Dlgs n. 276/2003 - l'esclusione degli studi professionali, anche costituiti in forma associata.

Questi ultimi, infatti, non possono rientrare nella nozione di associazione professionale di cui al sopra citato art. 54, c. 2, lett. c) (14).

5. Disciplina sanzionatoria

Appare utile osservare che l'art. 11 del decreto correttivo n. 251/2004 ha modificato l'art. 55, c. 5, del Dlgs n. 276/2003, relativamente ad aspetti di carattere sanzionatorio.

La nuova disposizione prevede che, in caso di gravi inadempimenti nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità propria del contratto di inserimento, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta senza operare alcuna riduzione contributiva, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento.

È inoltre espressamente precisato che la maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.

6. Modalità operative

6.1 Adempimenti a carico delle sedi.

Facendo seguito a quanto disposto con il messaggio n. 034105 del 11 ottobre 2005, le Sedi provvederanno, non appena le procedure saranno aggiornate, a riproporre al calcolo le note di rettifica contenenti i codici tipo contribuzione E1, E2, E3, E4. Al riguardo si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni.

6.2 Modalità di compilazione del modello DM10/2.

Per quanto riguarda le modalità operative per la fruizione delle agevolazioni contributive, si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 51/2004 (punti 9 - 11).

7. Regolarizzazioni dei periodi progressi

I datori di lavoro che abbiano fruito delle agevolazioni contributive nella misura superiore al 25% senza il rispetto delle condizioni di cui al precedente punto 3, potranno regolarizzare la propria posizione.

A tal fine, opereranno come segue:

- determineranno l'ammontare complessivo delle somme da restituire;
 - riporteranno il relativo importo nel quadro "B-C" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "M109", avente il significato di "rest. agevol. inserimento".
- Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

La sopra descritta operazione potrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare, senza l'aggravio di oneri accessori.

I datori di lavoro, infine, che abbiano operato in difformità di quanto illustrato al punto 1, secondo capoverso (illegittimo



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2006

Leggi decreti circolari

SINDACALE

sottoinquadramento delle lavoratrici assunte con contratto di inserimento), potranno regolarizzare tali posizioni utilizzando la procedura del DM10/V.

8. Istruzioni contabili

Le somme da restituire da parte dei datori di lavoro che hanno usufruito indebitamente delle agevolazioni contributive in argomento e dagli stessi esposte nei modd. DM 10/2, secondo le modalità di cui al precedente punto 7, devono essere imputate al conto GAW 24/106, di nuova istituzione (v. allegato n. 4).

Ciò in quanto, come già specificato nel messaggio n. 32961 del 15 ottobre 2004 - con il quale sono state fornite le istruzioni per la rilevazione contabile delle agevolazioni contributive per le assunzioni con contratti di inserimento o di reinserimento - gli oneri che ne derivano sono posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (Gias) che provvede a rifondere le gestioni previdenziali interessate del mancato gettito contributivo.

Allegato 1

► CIRCOLARE ministero del Lavoro n. 31 del 21 luglio 2004. **Contratti di inserimento lavorativo**

1. I contratti con funzione formativa. Premessa.

L'art. 2 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003 ha delegato il Governo ad intervenire in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo. Il titolo VI del Dlgs n. 276 del 2003 contiene la nuova disciplina del contratto di apprendistato (artt. da 47 a 53) e la regolamentazione del contratto di inserimento (artt. da 54 a 59).

In via preliminare occorre precisare che il contratto di apprendistato rimane un contratto spiccatamente caratterizzato dalla funzione formativa e destinato, anche per questo, ad esaurire l'ambito di operatività un tempo riservato al contratto di formazione e lavoro. Il contratto di inserimento, per contro, è un nuovo contratto nel quale la funzione formativa perde la sua natura caratterizzante a favore della finalità di garantire la collocazione o la ricollocazione nel mercato del lavoro di soggetti socialmente più deboli individuati tassativamente dal legislatore (art. 54, comma 1). In questo senso dispone espressamente l'art. 55, comma 4, dove si precisa che nel contratto di inserimento la formazione è solo eventuale.

Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n.223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.

2. La struttura del contratto di inserimento e la clausola del termine

Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti.

Presupposto necessario per la stipulazione del contratto di inserimento è la predisposizione di un progetto individuale mirato alla individuazione di un percorso di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo.

Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di contratto di inserimento stipulato con persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico la durata massima del rapporto può essere elevata sino a trentasei mesi.

Nell'ambito di tali limiti minimi e massimi, la durata di un contratto di inserimento dipende da quanto previsto nel progetto di inserimento. La durata del rapporto, infatti, deve essere idonea a consentire il pieno svolgimento del percorso di adattamento delle competenze professionali e, cioè, deve essere tale da realizzare la funzione di inserimento tipica di tale contratto.

Il contratto di inserimento può essere prorogato anche più volte, anche senza necessità di allegare alcuna specifica motivazione, purché in coerenza con il progetto individuale di inserimento. La durata massima del contratto prorogato non può tuttavia eccedere i limiti legali di diciotto o trentasei mesi. Tali limiti legali di durata possono essere superati solo nel caso in cui il rapporto di inserimento sia stato sospeso per lo svolgimento del servizio militare o civile o per maternità.

Ove il rapporto di inserimento duri oltre il termine di scadenza originariamente concordato o successivamente prorogato, il contratto si trasforma in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, sempre che venga superato il termine di trenta giorni di cui all'art. 5, comma 2, del Dlgs n. 368/2001.

Se compatibile con il progetto di inserimento il contratto di inserimento può anche essere a tempo parziale. In ogni caso il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti.

3. I datori di lavoro che possono stipulare contratti di inserimento

Possono stipulare contratti di inserimento:

- enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
- gruppi di imprese;
- associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
- fondazioni;
- enti di ricerca, pubblici e privati;
- organizzazioni e associazioni di categoria.

Quanto ai consorzi od ai gruppi di impresa il progetto di inserimento può prevedere l'impiego in diverse società del gruppo o consorziate. In tal caso si potrà dare l'ipotesi di un unico contratto di lavoro di inserimento con una singola società del consorzio o del gruppo che, però, potrà "inviare" il lavoratore, ai fini del progetto di inserimento, presso più società del consorzio o del gruppo. In tal caso, il limite percentuale previsto dall'art. 54, comma 3, sarà computato esclusivamente in capo alla singola società che risulta essere la datrice di lavoro.

Per poter stipulare un contratto di inserimento è necessario che il datore di lavoro abbia mantenuto in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti.

Ai fini del calcolo della percentuale non si considerano contratti di inserimento non trasformati:

- i contratti risolti dal datore di lavoro nel corso o al termine del periodo di prova;
- i contratti risolti dal datore di lavoro per giusta causa;
- i contratti risolti dal lavoratore per dimissioni;
- i rapporti che non sono stati trasformati a causa di rifiuto del lavoratore;



Sindacale

- i contratti di inserimento non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato nella misura pari a quattro contratti.

Di conseguenza, se nei diciotto mesi precedenti sono scaduti cinque contratti di inserimento e quattro di essi non sono stati trasformati, di questi quattro contratti non si terrà conto e sarà sufficiente confermare un solo contratto per poter procedere a nuove assunzioni con contratto di inserimento (5 contratti scaduti, da cui si sottraggono i 4 che non si computano: resta un solo contratto ed il 60 per cento di 1 è pari a 0,60, che va arrotondato ad 1).

In ogni caso non operano limiti nell'ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti all'assunzione del lavoratore sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.

Si considerano invece mantenuti in servizio quei lavoratori il cui contratto di inserimento sia stato trasformato in un contratto a tempo indeterminato anche prima della scadenza del termine.

Trattandosi di istituti contrattuali diversi, resta inteso che non devono essere presi in considerazione i contratti di formazione e lavoro cessati e non trasformati nei diciotto mesi antecedenti la stipulazione del contratto di inserimento.

Non esistono limiti quantitativi di ricorso allo strumento del contratto di inserimento.

Eventuali limiti percentuali possono essere introdotti dalla contrattazione collettiva (art. 58, comma secondo).

4. I soggetti che possono essere assunti con contratti di inserimento

Possono essere assunti con contratto di inserimento:

- soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
- disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue;
- lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
- lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
- donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;

- persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Si rammenta che ai sensi del Dlgs n. 297/2002 per disoccupati "di lunga durata" si intendono coloro i quali, dopo aver perso un posto di lavoro o aver cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da almeno dodici mesi. Fra tali soggetti rientrano anche quelli che risultino disoccupati a seguito di dimissioni.

Quanto invece alla assunzione di donne con contratti di inserimento questa è subordinata alla definizione, mediante decreto ministeriale, delle aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile è inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile.

La nozione "persona affetta da grave handicap fisico, mentale o psichico" trova riferimento normativo nelle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al Dpcm 13 gennaio 2000 nonché alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Va infine precisato che, in presenza dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 54, il contratto di inserimento può essere utilizzato anche per favorire l'accesso al mercato del lavoro di cittadini comunitari ed extracomunitari.

5. I progetti individuali di inserimento

Finalità del contratto in esame è, come detto, quella di promuovere l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti. Ciò anche indipendentemente dalla effettuazione di formazione in luogo di lavoro.

Il contratto di inserimento è tipologia contrattuale di natura subordinata volta a favorire l'integrazione dei lavoratori alle esigenze aziendali attraverso modalità di adattamento al contesto lavorativo, nonché ai relativi processi produttivi, realizzate in esecuzione del progetto individuale di inserimento.

In ultima analisi, il legislatore intende valorizzare, con questo istituto, l'acquisizione di professionalità concreta, calibrata in rapporto al fabbisogno del datore di lavoro, nella prospettiva della futura, eventuale stabilizzazione del contratto. Coerentemente con tale finalità l'art. 55, comma 4, chiarisce che la formazione eventualmente effettuata deve essere finalizzata al concreto adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso allo specifico contesto lavorativo con o senza la somministrazione di formazione teorica. Indispensabile è, dunque, la predisposizione di un progetto individuale di inserimento.

Il progetto individuale di inserimento deve essere concordato tra lavoratore e datore di lavoro. Il progetto, dunque, verrà concordato dalle parti preventivamente alla definizione delle condizioni del contratto di lavoro. Affinché datore di lavoro e lavoratore possano concordare il progetto individuale di inserimento è necessario che le modalità di definizione di tali progetti vengano fissate dall'autonomia privata collettiva.

In materia il legislatore rinvia a tutti i livelli di contrattazione collettiva e, quindi, al livello nazionale, territoriale ed aziendale, anche all'interno degli enti bilaterali, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.

Quanto ai contenuti e alla forma dei progetti individuali di inserimento le parti devono attenersi alle prescrizioni dell'autonomia privata collettiva applicabile.

In data 11 febbraio 2004 è stato stipulato un accordo interconfederale avente ad oggetto una disciplina di quadro valida nella fase di prima applicazione e con efficacia limitata al periodo di carenza della regolamentazione contrattuale che potrà essere definita ai vari livelli di cui si è detto innanzi.

In caso di gravi inadempienze al progetto di inserimento il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorata del 100 per cento.

Non opera, dunque, la sanzione della conversione del contratto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

6. Il contratto di inserimento. Requisiti di forma.

Il contratto di inserimento può avere ad oggetto qualsiasi attività lavorativa e deve essere stipulato in forma scritta.

Nel contratto deve essere necessariamente contenuto il riferi-



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2006

Leggi decreti circolari

SINDACALE

mento al progetto individuale di inserimento che deve essere coerente con il tipo di attività lavorativa oggetto del contratto. Il progetto individuale di inserimento, ancorché distinto, è strettamente collegato al contratto integrandone il contenuto inderogabile. In mancanza di progetto di inserimento o di forma scritta il contratto è, infatti, nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto.

Ulteriori specifici contenuti e requisiti di forma sono individuati dal richiamato accordo interconfederale, la cui efficacia si esplicherà fin quando non interverranno intese contrattuali ai vari livelli.

7. Disciplina del rapporto di lavoro

Salva diversa previsione di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Dlgs n. 368 del 2001, compresi i divieti di cui all'articolo 3. Pertanto, l'autonomia privata collettiva ben potrà disciplinare il rapporto di inserimento in maniera difforme dalle disposizioni di cui al Dlgs. n. 368 del 2001.

Non sono compatibili, stante la finalità tipica di inserimento del contratto in questione, i presupposti causali della stipulazione del contratto a termine. Anche da un punto di vista formale, dunque, il contratto di inserimento non richiede la specificazione di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Si applica, invece, ad esso la disciplina prevista dall'art. 3 del decreto legislativo n. 368/2001 in materia di divieti. Non sono altresì applicabili, perché specificatamente derogate dalla disciplina speciale del contratto di inserimento, le disposizioni in tema di proroga del contratto, di rinnovo del contratto tra le stesse parti e di limitazioni percentuali.

Ove invece il contratto di inserimento prosegua oltre la scadenza del termine originariamente fissato è applicabile l'art. 5, comma primo e secondo, del decreto legislativo n. 368 del 2001.

8. Benefici economici e normativi

Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, a fini retributivi, per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento.

I lavoratori assunti con contratto di inserimento non si computano nell'organico aziendale ai fini delle disposizioni di legge e di contratto collettivo. Sono fatte salve diverse previsioni dell'autonomia privata collettiva.

In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione i benefici contributivi previsti in materia di contratto di formazione e lavoro possono essere applicati limitatamente ai contratti di inserimento stipulati con i seguenti soggetti:

- disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni di età;
- lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
- lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;

- persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Limitatamente a tali categorie di soggetti, dunque, potrà continuare a trovare applicazione il regime di agevolazioni contributive previsto dall'art. 16 del Dl n. 299 del 1994, convertito in legge n. 451 del 1994.

L'agevolazione contributiva opererà durante il periodo di inserimento e verrà riconosciuta nei limiti di quanto disposto dal regolamento comunitario n. 2204 del 2002. Ai rapporti intrattenuti con le predette categorie di soggetti si applicherà, comunque, la riduzione dell'onere contributivo nella misura del 25 per cento, che non pone problemi di compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato, perché trattasi di misura di carattere generale ed uniforme che non integra l'ipotesi di aiuto ai sensi dell'art. 87 del Trattato Ce.

Il regolamento comunitario n. 2204 del 2002 prevede l'immediata operatività di aiuti in favore di soggetti svantaggiati il cui ammontare, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non superi il 50 per cento del costo salariale annuo del lavoratore assunto. Per i disabili la percentuale è aumentata al 60 per cento.

Fermo restando tale limite quantitativo, l'agevolazione può essere concessa:

- a) quando determini un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato;
- b) quando non determini un incremento netto del numero dei dipendenti purché i posti occupati si siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti di età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale.

In entrambe le ipotesi ai lavoratori deve essere comunque garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi (cfr. art. 5 del regolamento n. 2204/2002). L'agevolazione non è comunque esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa.

Nel rispetto delle condizioni ora menzionate e tenuto comunque conto dei requisiti soggettivi di cui all'art. 54, comma primo, gli aiuti possono dunque essere immediatamente concessi alle seguenti categorie di soggetti svantaggiati:

- 1) lavoratori extracomunitari;
- 2) disoccupati da oltre due anni che in tale periodo non abbiano seguito corsi di formazione;
- 3) soggetti che vivono da soli con uno o più figli a carico;
- 4) soggetti con più di 50 anni privi di un posto di lavoro;
- 5) soggetti privi di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente;
- 6) disoccupati di lungo periodo, ossia persone senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
- 7) qualsiasi donna di un'area geografica a livello Nuts 2 nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 per cento della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 per cento del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni precedenti.

9. Lavoratori disabili



Sindacale

'Informatore

luglio/agosto 2006

Leggi decreti circolari

La concessione delle agevolazioni contributive in materia di contratto di inserimento presuppone dunque che il soggetto assunto risponda ad uno dei requisiti di cui all'art. 54, comma primo, lett. da b) ad f), e che, inoltre, risponda ai requisiti di cui al regolamento n. 2204 del 2002.

Con riferimento alla occupazione giovanile la combinazione di tali requisiti consente di poter beneficiare di agevolazioni contributive ai contratti di inserimento stipulati con giovani che desiderino riprendere un'attività lavorativa, che non abbiano lavorato per almeno due anni né effettuato nel frattempo corsi di formazione.

Gli incentivi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 276/03 rimangono soggetti all'obbligo di notifica preventiva per le imprese del settore della costruzione navale e dell'industria carboniera.

Con riferimento alla questione relativa all'accertamento dello status del lavoratore, affinché il datore di lavoro possa essere garantito sulla sussistenza delle condizioni che permettono l'assunzione con il contratto di inserimento nonché il diritto ai benefici contributivi possono essere qui richiamate le istruzioni impartite dall'INPS, con circolare n. 117 del 30 giugno 2003.

Allegato 2

► **DECRETO** ministero del Lavoro e delle politiche sociali 17 novembre 2005. **Contratti di inserimento lavorativo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la definizione delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile.**

Articolo 1

Identificazione delle aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

1. Le aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per gli anni 2004, 2005 e 2006 in tutte le regioni e province autonome.

Articolo 2

Aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f), del regolamento (Ce) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002.

1. Le aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f), del regolamento (Ce) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 sono identificate nelle regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Articolo 3

Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo con lavoratrici residenti nelle aree di cui all'art. 1.

1. Gli incentivi economici di cui all'art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo solo ove le lavoratrici siano residenti nei territori di cui all'art. 2 del presente decreto.

Tabella donne nazionale		Allegato n. 3
Natura del datore di lavoro	Ubicazione territoriale	Misura della riduzione contributiva a favore del datore di lavoro
Datori di lavoro non aventi natura di impresa	Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna	50%
	Altre regioni escluso Lazio	25%
Imprese non artigiane	Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna Altre regioni escluso Lazio	Contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti 25%
Imprese del settore Commerciale e Turistico con meno di 15 dipendenti	Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna Altre regioni escluso Lazio	Contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti 25%
Imprese artigiane	Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna Altre regioni escluso Lazio	Contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti 25%



Sindacale

Tabella donne Lazio		ssegue Allegato n. 3
Natura del datore di lavoro	Ubicazione territoriale	Misura della riduzione contributiva a favore del datore di lavoro
Datori di lavoro non aventi natura di impresa	Latina, Frosinone, Rieti ex circondario di Cittaducale, e comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina	50%
	Altre zone del Lazio	25%
Imprese non artigiane	Latina, Frosinone, Rieti ex circondario di Cittaducale, e comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina	Contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti
	Altre zone del Lazio	25%
Imprese del settore Commerciale e Turistico con meno di 15 dipendenti	Latina, Frosinone, Rieti ex circondario di Cittaducale, e comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina	Contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti
	Altre zone del Lazio	40%
Imprese artigiane	Tutto il Lazio	Contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti

Allegato n. 4

Variazioni al piano dei conti

Tipo variazione	I
Codice conto	GAW 24/106
Denominazione completa	Entrate varie - Recuperi e reintroiti delle agevolazioni contributive derivanti dalle assunzioni con contratti di inserimento e di reinserimento
Denominazione abbreviata	E.V.-RECUP.AGEVOL.CTR/VE CONTRATTI INSER.E REINS.

Fruizione dei riposi giornalieri per il padre (allattamento)

L'Inps ha fornito precisazioni relativamente all'applicabilità dell'art. 40 del decreto legislativo n. 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", nell'ipotesi di fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga.

► MESSAGGIO Inps n. 014724 del 19/5/2006. **Riposi orari del padre in caso di congedo di maternità e/o parentale della madre.**

Sono pervenute a questa Direzione centrale richieste di chiarimenti in merito all'interpretazione della lettera b) dell' art. 40 del Dlgs n. 151/2001, che, com'è noto, riconosce al padre lavoratore il diritto a fruire dei riposi in questione "in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga". In particolare, è stato chiesto se sia riconoscibile, in favore del padre lavoratore dipendente, il diritto a godere di tali riposi per il primo figlio durante la fruizione, da parte della madre, del congedo di maternità e/o parentale per il secondo nato. Nel ribadire l'impossibilità per il padre di utilizzare i riposi in oggetto nello stesso periodo in cui la madre fruisca del congedo di maternità e/o parentale per lo stesso bambino (v. circolare n. 8/2003), va precisato che, la previsione di cui alla predetta lettera b) dell'art. 40 Tu sulla maternità deve, invece, considerarsi comprensiva dell'ipotesi in cui la madre non possa avvalersi delle ore di riposo in quanto in astensione (obbligatoria o facoltativa) per altro evento.

La soluzione prospettata appare del resto conforme alla ratio dell' art. 41 Tu, il quale prevede che in caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.

I periodi di riposo giornaliero, come del resto tutti gli istituti a tutela della maternità e della paternità infatti, hanno come obiettivo quello di garantire tutte le cure fisiche ed affettive necessarie al bambino, cure che richiedono, ovviamente, tempi maggiori laddove debbano essere rivolte a più soggetti.



Sindacale

Nuove norme di tutela per la maternità dei dirigenti

L'Inps ha emanato le istruzioni operative per il versamento della contribuzione di maternità per i lavoratori con la qualifica di dirigente, al fine di applicare l'art. 1 della legge n. 104 del 24 febbraio 2006, con la quale è stata estesa, a decorrere dal 1° aprile 2006, la tutela previdenziale relativa alla maternità e alla paternità di cui al Dlgs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) alle lavoratrici e ai lavoratori aventi la qualifica di dirigenti, che siano alle dipendenze di datori di lavoro privati.

► CIRCOLARE Inps n. 76 del 23 maggio 2006. **Tutela della maternità ai dirigenti dipendenti di datori di lavoro privati.**

Il testo della circolare è pubblicato nella Sezione Welfare di questo stesso numero dell'Informatore, a pag. 31.

Mobilità territoriale per salvaguardare l'occupazione

Publicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 121 del 26 maggio 2006, il decreto ministeriale 2 marzo 2006 con il quale si stabilisce, per far fronte a processi di mobilità territoriale finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali presso il medesimo datore di lavoro o alla creazione di nuova occupazione presso altre imprese, l'erogazione di un contributo per quei lavoratori che accettino una sede di lavoro distante più di 100 chilometri dal luogo di residenza.

► DECRETO ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 2 marzo 2006. **Erogazione di un contributo ai lavoratori nelle ipotesi di processi di mobilità territoriale finalizzati, sia al mantenimento dell'occupazione presso il medesimo datore di lavoro che alla creazione di nuova occupazione presso altre imprese.**

Articolo 1

1. Nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro, ai lavoratori rientranti nelle tipologie di cui all'art. 3 che accettino una sede di lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di residenza e' erogato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo le modalità e i limiti di cui agli articoli 5 e 6, un contributo nelle ipotesi di processi di mobilità territoriale finalizzati sia al mantenimento dell'occupazione presso il medesimo datore di lavoro che alla creazione di nuova occupazione presso altre imprese.

'Informatore

luglio/agosto 2006
Leggi decreti circolari

Articolo 2

1. Il contributo è concesso:
a) nel caso di assunzione dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 da parte di datori di lavoro terzi;
b) nel caso di mantenimento dell'occupazione dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3, presso lo stesso datore di lavoro;
c) nel caso di distacco o comando dall'impresa di appartenenza ad altra per una durata temporanea.
2. In ogni caso deve trattarsi di mantenimento o di nuova occupazione presso datore di lavoro privato, accettati nelle forme prescritte, con effetto dal 17 marzo 2005.

Articolo 3

1. Possibili soggetti beneficiari del contributo sono:
a) i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e destinatari della relativa indennità, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'art. 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, relativo all'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
c) i lavoratori destinatari dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
d) i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della normativa indicata nelle premesse;
e) i lavoratori per i quali, al fine di evitare riduzioni di personale, con accordo sindacale, è stato regolato il comando o il distacco dall'impresa di appartenenza ad altra per una durata temporanea.

Articolo 4

1. L'importo della mensilità dell'indennità di mobilità viene determinata in euro 985,10 quale massimale mensile lordo per l'anno 2005 relativamente al trattamento di cassa integrazione guadagni ed al trattamento di mobilità nel primo anno di erogazione. La misura del contributo e' pari ad una mensilità dell'indennità di mobilità, ovvero a 985,10 euro, nelle ipotesi di:
a) assunzione di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria con contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi;
b) distacco o comando presso imprese terze di durata superiore a dodici mesi;
c) trasferimento per un periodo superiore a dodici mesi del dipendente già posto in cassa integrazione guadagni straordinaria presso altra sede di lavoro della medesima impresa.
2. La misura del contributo è pari a tre mensilità dell'indennità di mobilità, ovvero 2.955,30, nelle ipotesi di:
a) assunzione di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria con contratto a tempo determinato di



Sindacale

durata superiore a diciotto mesi o con contratto a tempo indeterminato;

b) distacco o comando di durata superiore a diciotto mesi;

c) trasferimento per un periodo superiore a diciotto mesi o in via definitiva del dipendente già posto in cassa integrazione guadagni straordinaria presso altra sede di lavoro della medesima impresa.

Articolo 5

1. Ai fini della richiesta del contributo, i lavoratori interessati devono inoltrare la domanda in via telematica o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla direzione regionale del lavoro del luogo di ultima residenza. Nel caso in cui la nuova sede di lavoro si trovi in una regione diversa da quella di residenza, l'istanza deve essere inoltrata alla direzione regionale del lavoro nella cui competenza territoriale ricade la nuova sede di lavoro.

Articolo 6

1. Ai fini dell'accoglimento della domanda viene predisposta apposita graduatoria degli aventi diritto sulla base del criterio cronologico della data e dell'ora di presentazione, elaborata attraverso un sistema informatico, definito dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica, cui è demandata la gestione automatizzata dell'intero processo. Tale sistema consente a tutte le direzioni regionali del lavoro di adottare provvedimenti di concessione dei contributi nel limite di spesa di 10 milioni di euro ed alla direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione di monitorare costantemente l'andamento complessivo della spesa.

Articolo 7

1. Prima dell'erogazione del contributo, la competente direzione regionale del lavoro dispone controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati.

Articolo 8

1. Le competenti sedi provinciali dell'Inps provvedono all'erogazione agli aventi diritto del contributo sulla base delle comunicazioni delle direzioni regionali del lavoro.

Articolo 9

1. L'Inps rendiconta trimestralmente la spesa al ministero del Lavoro - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

L'Informatore

luglio/agosto 2006

Leggi decreti circolari

IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Aumento addizionale comunale all'Irpef

Il ministero delle Finanze, in seguito al nuovo orientamento giurisprudenziale, ha modificato le proprie indicazioni estendendo la facoltà di deliberare la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef, entro la misura complessiva dello 0,1 per cento, come previsto dalla legge Finanziaria 2005 per il triennio 2005-2007, anche a quei comuni che abbiano deliberato per la prima volta tale aumento dopo la data del 29 settembre 2002, e che, conseguentemente, a causa della sospensione degli effetti delle relative deliberazioni, non hanno mai potuto incassare alcuna somma a titolo di addizionale comunale all'Irpef.

► CIRCOLARE ministero delle Finanze n. 1/DPF del 10 maggio 2006. **Sospensione degli aumenti dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Facoltà di aumentare l'aliquota nella misura complessiva dello 0,1 per cento. Art. 1, comma 165, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e art. 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.**

Il comma 165 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria per l'anno 2006), è intervenuto sulla sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive disposta dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituendo con la data del "31 dicembre 2006" quella del "31 dicembre 2005", indicata, nell'art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, quale termine finale di operatività della sospensione in questione.

Detta modifica è stata determinata dall'intento di realizzare il necessario coordinamento con la disposizione contenuta nel comma 51 della stessa legge n. 311 del 2004, che individuava, invece, nel "31 dicembre 2006" il termine conclusivo della sospensione degli effetti degli aumenti delle medesime addizionali e maggiorazioni.

Pertanto, la norma recata dal comma 165 della legge Finanziaria per l'anno 2006 non varia in alcun modo il precedente contesto applicativo dei tributi in questione, destinato, quindi, a rimanere immutato fino al 31 dicembre 2006. Né la disposizione in esame ha innovato in ordine all'ulteriore norma prevista dal citato comma 51 della legge n. 311 del 2004 in base alla quale "per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del Dlgs 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà

SINDACALE



Sindacale

di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento".

Allo scopo di fornire chiarimenti sull'esatta individuazione dei comuni che potevano esercitare la facoltà di deliberare la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef, la circolare n. 1/DPF del 18 marzo 2005, ha precisato che detta facoltà poteva essere accordata "ai soli enti che, alla data del 1° gennaio 2005, non hanno esercitato la facoltà loro riconosciuta dall'art. 1, comma 3, del Dlgs n. 360 del 1998, che consente ai comuni di deliberare la variazione di detta aliquota nella misura massima dello 0,5 per cento, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali". Tra tali enti non venivano ricompresi quei comuni che avevano deliberato per la prima volta dopo il 29 settembre 2002, che il citato art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002 individua come termine decorso il quale ha iniziato ad operare la sospensione degli aumenti delle addizionali in esame. Ciò in quanto "se anche le relative deliberazioni non producono effetti (...) detti enti si sono in concreto avvalsi della facoltà di aumentare l'addizionale in questione", poiché "quel che rileva è l'aver effettuato tale opzione con una deliberazione" al riguardo. Questa interpretazione si fondava sulla considerazione che la finalità della norma era quella di contemperare l'esigenza da un lato di introdurre un temperamento al blocco degli aumenti dell'addizionale e dall'altro di non elevare la pressione fiscale complessiva.

Si deve, però, fare presente che la suddetta interpretazione non è stata condivisa dal Tar per il Lazio che, con sentenza n. 12414 del 12 ottobre 2005, ha sostenuto, invece, che "la ratio della disposizione della legge finanziaria per il 2005 è quella di porre rimedio alla disparità di trattamento impositi-

vo cui si sono venuti a trovare i comuni, a seguito dell'entrata in vigore delle leggi n. 289/2002 e n. 350/2003 che avevano disposto il "blocco" degli effetti delle deliberazioni comunali di variazione dopo il 29 settembre 2002, da un lato, impedendo a tali amministrazioni comunali l'aumento dell'addizionale Irpef e, dall'altro, determinando un chiaro vantaggio per l'erario di quei comuni che avevano deliberato il citato aumento prima della data sopra riportata". Pertanto, "laddove si parla di "facoltà di aumentare la suddetta aliquota", il legislatore non ha affatto inteso comprendere anche quei comuni (...) che, avendo deliberato la variazione dell'aliquota della partecipazione all'addizionale Irpef soltanto dopo il 29.9.2002 e ricadendo nell'ipotesi tipica di sospensione legale degli effetti, in concreto non hanno giammai esercitato quella facoltà richiamata dalla legge finanziaria del 2005".

Analoghe considerazioni sono state svolte anche dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato nel parere n. 5158/05 espresso nell'adunanza del 17 gennaio 2006, reso nell'ambito del procedimento di definizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Preso, quindi, atto dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia, si ritiene di dover mutare l'interpretazione seguita nella citata circolare n. 1/DPF del 2005, nel senso di ricomprendere nell'ambito della facoltà di deliberare la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef, entro la misura complessiva dello 0,1 per cento, anche quei comuni che abbiano deliberato per la prima volta al riguardo dopo la data del 29 settembre 2002, e che, quindi, a causa della sospensione degli effetti delle relative deliberazioni, non hanno mai potuto introitare alcuna somma a titolo di addizionale comunale all'Irpef.

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Contratto di lavoro e volontà delle parti

► CASSAZIONE sezione lavoro 24 ottobre 2005, n. 20361 (da Dir. e Prat. Lav. n. 18/06, pag. 1047). **Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Iniziale qualificazione data dalle parti - Rilevanza non assorbente - Comportamento posteriore delle parti - Rilevanza in funzione dell'interpretazione della volontà originaria - Sussistenza - Rilevanza anche per l'accertamento di un mutamento della qualificazione originaria nel corso del rapporto - Estensione - Onere probatorio - Contenuto.**

Giurisprudenza

Il contratto di lavoro dà origine ad un rapporto che, fondato sulla volontà delle parti, si protrae nel tempo, restando, tale volontà, inscritta in ogni atto di esecuzione del contratto. L'esecuzione, esprimendo soggettivamente la suddetta volontà ed oggettivamente la causa contrattuale, e protraendosi nel tempo, resta (ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ.) lo strumento d'emersione di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, conferendo, al medesimo, un nuovo assetto negoziale. Colui che intende far valere questa modifica ha, tuttavia, l'onere di indicare gli elementi della consensuale esecuzione che, in quanto contrastanti con il contenuto negoziale del rapporto. In assenza di questa indicazione e di una conseguente ragione per escludere il vincolo emergente dal contenuto dell'atto iniziale, questo resta sufficiente elemento d'interpretazione del contratto.



Sindacale

'Informatore

luglio/agosto 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/7/2005)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1287,26+180,76	540,37	25,46
I	1159,57	537,52	24,84
II	1003,02	532,54	22,83
III	857,31	527,90	21,95
IV	741,46	524,22	20,66
V	669,88	521,94	20,30
VI	601,42	519,76	19,73
VII	514,90+5,16	517,51	19,47

Apprendisti

Livello	Paga base (1/7/2005)	Contingenza (1/9/99)
	Euro	Euro
II Prima metà	702,11	424,47
II Seconda metà	852,57	428,67
III Prima metà	600,12	420,77
III Seconda metà	728,71	424,93
IV Prima metà	519,02	417,83
IV Seconda metà	630,24	421,97
V Prima metà	468,92	416,31
V Seconda metà	569,40	420,13
VI Prima metà	420,99	414,28
VI Seconda metà	511,21	418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.149,63

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.033,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.930,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.723,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.455,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.245,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.120,00

1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Scatti di anzianità (1/10/86) Euro
I	699,91	530,04	15,49
II	589,57	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II					
Livello	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro	Ivc (3) Euro
Q.A	1.185,73+46,48	542,70	5,18	1.780,09	8,81
Q.B	1.062,59+41,32	537,59	5,18	1.646,68	8,16
I	954,20	536,71	4,18	1.495,09	7,60
II	831,07	531,59	7,43	1.370,09	6,95
III	756,90	528,26	3,36	1.288,52	6,55
IV	687,65	524,94	3,72	1.216,31	6,18
V	614,92	522,37	3,63 *	1.140,92	5,80
VI S	572,92	520,64	5,97	1.099,53	5,58
VI	557,55	520,51	5,97	1.084,03	5,50
VII	491,78	518,45	6,87	1.017,10	5,15

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV					
Livello	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro	Ivc (3) Euro
Q.A	1.180,05+46,48	542,19	5,18	1.773,90	8,78
Q.B	1.057,43+41,32	537,12	5,18	1.641,05	8,13
I	949,04	536,24	4,18	1.489,46	7,57
II	826,68	531,20	7,43	1.365,31	6,93
III	753,03	527,91	3,36	1.284,30	6,53
IV	684,29	524,64	3,72	1.212,65	6,17
V	611,82	522,09	3,63 *	1.137,54	5,78
VI S	570,08	520,38	5,97	1.096,43	5,56
VI	554,71	520,25	5,97	1.080,93	5,48
VII	489,20	518,22	6,87	1.014,29	5,14

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablotista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

(3) A partire da aprile 2006 e per i 6 mesi successivi è stato fissato l'elemento provvisorio della retribuzione da erogare a copertura a seguito della formale disdetta Ccnl Turismo di settembre 2005.



Sindacale

'Informatore

luglio/agosto 2006

Amministrazione del personale

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° febbraio 2001

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	8,89	8,89	8,89	8,89
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

- (1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2006 a € 39.297,00 annuali; € 3.275,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).
- (2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.
- (3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAUF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.
- (4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).
- (5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.
- (6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

	Inps (1/1/2006)			Inail (1/1/2006)	
	Tempo pieno	Tempo parziale		Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 40,62 giorn. € 1056,12 mensili	€ 6,09 orari	Impiegati / operai	€ 40,62 giorn. € 1056,12 mensili	€ 6,09 orari
Dirigenti	€ 112,38 giorn. € 2921,88 mensili	€ 16,86 orari	Dirigenti (1)	€ 78,05 giorn. € 1951,30 mensili	€ 9,76 orari

(1) Dal 1° luglio 2005

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2006)	Limite massimo (1/1/2006)	Riduzione contributiva (1/10/98)
Fino a € 1797,31 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 830,77 mensili	5,54%
Oltre € 1797,31 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 998,50 mensili	5,54%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

'l'Informatore

luglio/agosto 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2006)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	37,87%	8,89%	35,82%	8,89%
Impiegati	retribuzione totale	37,87%	8,89%	35,82%	8,89%
Dirigenti	retribuzione totale	35,43%	8,89%	33,38%	8,89%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,43%	8,89%	33,38%	8,89%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.274,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti	Soggetti INAIL	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%
	Non soggetti INAIL	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2006, è di € 39.297,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2006)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,07%	9,19%	37,02%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	39,07%	9,19%	37,02%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	8,89%	33,68%	8,89%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,63%	9,19%	34,58%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.274,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti	Soggetti INAIL	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%
	Non soggetti INAIL	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2006, è di € 39.297,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.



Sindacale

**Contributi per dipendenti con contratto di formazione lavoro
Assunti da aziende commerciali e turistiche con più di 14 dipendenti e imprese di servizio**

Commercio					Commercio con aliquota Cuaf ridotta			
	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 75% di C da versare	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 75% di C da versare
Retribuzione totale	38,87%	8,89%	29,98%	22,48%	36,82%	8,89%	27,93%	20,95%

Assunti da aziende commerciali e turistiche fino a 14 dipendenti

Commercio					Commercio con aliquota Cuaf ridotta			
	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 60% di C da versare	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 60% di C da versare
Retribuzione totale	38,87%	8,89%	29,98%	17,99%	36,82%	8,89%	27,93%	16,76%

N.B. Sono considerate commerciali le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, individuate dai codici statistico-contributivi 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX. Le aziende turistiche sono, invece, quelle indicate nell'art. 5 della legge quadro 217/1983 (alberghi e altre strutture ricettive) nonché quelle che hanno per oggetto in via prioritaria un'attività economica professionale organizzata al fine della produzione e commercializzazione dei servizi turistici, quali pubblici esercizi (ristoranti, tavole calde, bar, bottiglierie, ecc.), gli stabilimenti balneari, le agenzie di viaggio e turismo, ecc. Per le imprese ubicate nei territori del Mezzogiorno (DPR 218/1978) e per quelle operanti in circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla 1ª classe del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale (individuate con decreto ministeriale), i contributi sono dovuti, per le quote a carico dell'azienda nella misura prevista per gli apprendisti.

Nel caso in cui il dipendente percepisca una retribuzione mensile superiore per l'anno 2006 a € 3.257,00 (pari a € 39.297,00 annui), l'aliquota complessiva a carico del lavoratore deve essere aumentata dell'1% a titolo di contributo aggiuntivo.

Per pubblici esercizi e laboratori di pasticceria il contributo di cui al punto A) è incrementato di un ulteriore 0,77% ai sensi del D.M. 1/2/1957. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi.

Per le aziende commerciali con più di 200 dipendenti, contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX, i contributi di cui al punto A) della tabella, sono aumentati dell'1,20% (di cui 0,30% a carico dipendente). L'aumento dell'1,20% si applica anche alle aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione presso imprese industriali (codice statistico-contributivo 7.07.05) che occupino nel semestre precedente mediamente più di 15 dipendenti.



Sindacale

'Informatore

luglio/agosto 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECOR- RENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro.
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.



Sindacale

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda [A*]	Quadro [B]	Totale [A+B]
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 28 febbraio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvisè Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione ⁽¹⁾	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 9/E - P.zza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma - C/C n. 48410/14 - ABI 8327 - CAB 032003 - Intestato al Fondo Pensione FON.TE
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: fonte@previnet.it - sito internet: www.fondofonte.it

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
(2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 6%.
(3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere l'11%.
(4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Banca Intesa Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da luglio 2005	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da luglio 2005
Quadri	2,74	Apprendisti 2a metà (1)	
1	2,55	2	1,92
2	2,30	3	1,73
3	2,08	4	1,58
4	1,90	5	1,48
5	1,79	6	1,39
6	1,68	Operatori di vendita	
7	1,56	1a categoria	1,84
Apprendisti 1a metà (1)		2a categoria	1,67
2	1,69		
3	1,53		
4	1,41		
5	1,33		
6	1,25		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari.

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria Lusso, I e II categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.774,91	3,55	3,55	7,10
Quadro B	1.641,50	3,28	3,28	6,57
1	1.490,91	2,98	2,98	5,96
2	1.362,66	2,73	2,73	5,45
3	1.285,16	2,57	2,57	5,14
4	1.212,59	2,43	2,43	4,85
5	1.137,29	2,27	2,27	4,55
6s	1.093,56	2,19	2,19	4,37
6	1.078,06	2,16	2,16	4,31
7	1.010,23	2,02	2,02	4,04
4 (min. 18 anni)	1.188,33	2,38	2,38	4,75
5 (min. 18 anni)	1.114,54	2,23	2,23	4,46
6s (min. 18 anni)	1.071,68	2,14	2,14	4,29
6 (min. 18 anni)	1.056,49	2,11	2,11	4,23
7 (min. 18 anni)	990,02	1,98	1,98	3,96

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato



Sindacale

'Informatore

luglio/agosto 2006

Amministrazione del personale

Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria III e IV categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.768,72	3,54	3,54	7,07
Quadro B	1.635,87	3,27	3,27	6,54
1	1.485,28	2,97	2,97	5,94
2	1.357,88	2,72	2,72	5,43
3	1.280,94	2,56	2,56	5,12
4	1.208,93	2,42	2,42	4,84
5	1.133,91	2,27	2,27	4,54
6s	1.090,46	2,18	2,18	4,36
6	1.074,96	2,15	2,15	4,30
7	1.007,42	2,01	2,01	4,03
4 (min. 18 anni)	1.184,75	2,37	2,37	4,74
5 (min. 18 anni)	1.111,23	2,22	2,22	4,44
6s (min. 18 anni)	1.068,65	2,14	2,14	4,27
6 (min. 18 anni)	1.053,46	2,11	2,11	4,21
7 (min. 18 anni)	987,27	1,97	1,97	3,95

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili			Indennità base più indennità integrativa %	
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.197,00	sino a €	12.395,00	4%
		da 6.197,01 a	9.296,00	da 12.395,01 a	18.592,00	2%
		oltre	9.296,00	oltre	18.592,00	1%



Sindacale

l'Informatore

luglio/agosto 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2005)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 26.000,00	26.000,00	23%	5.980,00	5.980,00	-
Oltre euro 26.000,00 fino a euro 33.500,00	7.500,00	33%	2.475,00	8.455,00	-
Oltre euro 33.500,00 fino a euro 100.000,00	66.500,00	39%	25.935,00	34.390,00	-
Oltre euro 100.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 2.166,67	2.166,67	23%	498,33	498,33	-
Oltre euro 2.166,67 fino a euro 2.791,67	625,00	33%	206,25	704,58	-
Oltre euro 2.791,67 fino a euro 8.333,33	5.541,66	39%	2.161,25	2.865,83	-
Oltre euro 8.333,33	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguagli di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	1,20
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	1,20
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Deduzioni per familiari a carico

Importo teorico deduzioni	Familiari a carico
€ 3.200,00	Coniuge non legalmente ed effettivamente separato
€ 2.900,00	Per ogni figlio superiore a 3 anni
€ 3.450,00	Per ogni figlio di età inferiore a 3 anni
€ 3.200,00	Per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato
€ 3.700,00	Per ogni figlio portatore di handicap
€ 2.900,00	Per ogni altra persona che convive con il contribuente

Le deduzioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. a) del Dpr 29/9/1973, n. 600, le detrazioni sono riconosciute a condizione che il percipiente dichiari di averne diritto e ne indichi la misura. È necessario che il sostituto di imposta si faccia rilasciare una dichiarazione in tal senso.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
	D		D 900	
APPRENDISTI	B e C	Prestampata	20	Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista soggetti a contributo INAIL. Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista non soggetti a contributo INAIL. Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di impiegato oppure lavoratore assunto con qualifica di impiegato ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di operaio oppure lavoratore assunto con qualifica di operaio ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di impiegato, oppure lavoratore assunto con contratto part-time con qualifica di impiegato, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti. Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di operaio, oppure lavoratore assunto con contratto part-time, con qualifica di operaio, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti. Contributo settimanale fisso a carico del datore di lavoro per apprendisti soggetti all'INAIL, il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato, ovvero per lavoratori soggetti all'INAIL assunti ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo settimanale fisso a carico del datore di lavoro per apprendisti non soggetti all'INAIL il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato, ovvero per lavoratori, non soggetti all'INAIL assunti ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Prestampata	21	
	B e C	Imp. L. 56/87	R	
	B e C	Op. L. 56/87	W	
	B e C	Imp. T.P. L. 56/87	R OOP	
	B e C	Op. T.P. L. 56/87	W OOP	
	B e C	Ctr. Appr/20	S 141	
	B e C	Ctr. Appr/21	S 151	
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D	Prestampata A.N.F. arr.	35	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
	D		L 036	
ASSISTENZA AI DISABILI	B e C	Rec. A.N.F.	F 110	
	D	Mat. fac. L. 104/92	L 053	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92	L 054	Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92	L 056	Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 057	Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 058	Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. cong. art. 80 L. 388/2000	L 070	Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000.
	B e C	Cong. straord.	C S01	Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro".
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C	Rest. cong. straord.	M 070	Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
	B e C	Retrib. dicembre	A 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Retrib. dicembre	D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

'Informatore

luglio/agosto 2006

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.008,00 mensili e € 36.093,00 annuali per il 2002). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo.
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PLO0 - SLO0 - SV00 - UN00 X 000	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
	B e C	Lav. E.C.	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Forza aziendale	FZ00	Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DECONTRIBUZIONE	B e C	Ctr. Sol. D.L. 295/96	M 930	Interessa le aziende che per contratto integrativo aziendale o di secondo livello sono tenute a corrispondere retribuzioni di cui siano incerti la corresponsione o l'ammontare. Numero dipendenti, retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nella casella "numero giornate".
	B e C	Cong. Contr. 10%	M 931	Sulle somme erogate va pagato un contributo di solidarietà pari al 10%. Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo di solidarietà.
	D	Rec. Contr. 10%	L 931	Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo di solidarietà non dovuto.
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.



Sindacale

'Informatore

luglio/agosto 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1777,53 per l'anno 2006. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1777,53. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1777,53.
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Interessi	D 100	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensiva aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2006

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 223/91	276	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Cit. Appr./20	S 164	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS.
	D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401	Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
				Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
LAVORO STRAORDINARIO	B e C	Lav. Str. 5%	S 005	Interessa e aziende commerciali che occupano più di 15 dipendenti. Il contributo aggiuntivo (5%) è dovuto per le ore di lavoro straordinario prestate oltre la 40ma. Numero dipendenti, numero ore straordinarie, retribuzione corrisposta per le ore straordinarie.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Art. 9 bis L. 166/91	M900	Numero dipendenti, somme a carico dell'azienda versate o accantonate presso cassa, fondi o gestioni, da assoggettare al contributo di solidarietà (10%).



Sindacale

'Informatore

luglio/agosto 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.



Sindacale

TABELLE VARIE
Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1994	Dicembre	110,3	4,057	4,543
ANNO 1995	Dicembre	116,7	5,802	5,852
ANNO 1996	Dicembre	104,9	2,564	3,423
ANNO 1997	Dicembre	106,5	1,525	2,644
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Gennaio	126,6	0,237	0,303
	Febbraio	126,9	0,475	0,606
	Marzo	127,1	0,633	0,850
	Aprile	127,4	0,871	1,153

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i tassi della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

Indice

PREVIDENZA

- ▶ La maternità per i dirigenti. Circolare Inps n. 76/2006. **Pag. 31**
- ▶ Benefici previdenziali per le vittime del terrorismo e delle stragi. Circolare Inps n. 113/2006. Messaggio Inps n. 12009/2006. **Pag. 32**
- ▶ Amianto: i benefici previdenziali. Risposta ad interpello del 16 maggio 2006. **Pag. 35**
- ▶ Aspetti contributivi del contratto di inserimento. Circolare Inps n. 74/2006 **Pag. 36**
- ▶ Agevolazioni contributive per i soci di cooperative di lavoro con rapporto di lavoro subordinato. Circolare Inps n. 77/2006. **Pag. 36**
- ▶ Nuova disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi . **Pag. 40**

In PRIMO PIANO

La maternità per i dirigenti Circolare Inps n. 76/2006

L'Inps fornisce i chiarimenti per poter applicare anche ai dirigenti la tutela previdenziale relativa alla maternità/paternità. Giova sottolineare che, per quanto riguarda gli aspetti contributivi, dall'1.4.2006 i datori di lavoro privati sono tenuti a versare la contribuzione di maternità anche per i dirigenti. Per il settore terziario, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,24%. Ne consegue che, a seguito della riduzione contributiva dell'1% disposta dalla legge finanziaria 2006, tale aliquota viene di fatto azzerata. ▼

▶ CIRCOLARE Inps n. 21/2006. **Tutela della maternità ai dirigenti dipendenti di datori di lavoro privati.**

L'art. 1 della legge n. 104 del 24 febbraio 2006, pubblicata

sulla Gu n. 64 del 17.03.2006 ed entrata in vigore il 1° aprile 2006, ha esteso, a decorrere da tale data, la tutela previdenziale relativa alla maternità e alla paternità di cui al Dlgs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati.

Ai fini dell'attuazione della predetta disposizione legislativa si forniscono le seguenti istruzioni operative.

1. Indennità di maternità e/o paternità

Premesso che, ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità e/o paternità in favore delle/ei lavoratrici/ori in oggetto, trovano applicazione i criteri e le modalità previsti, per la generalità dei lavoratori dipendenti, dagli artt. 16 e ss. del sopracitato Testo unico, la corresponsione dei suddetti trattamenti economici sarà effettuata dall'Istituto limitatamente a quei periodi di congedo di maternità e/o paternità che si collocano dal 1° aprile 2006, ancorché riferibili ad eventi (parto o ingresso in famiglia del minore) verificatisi anteriormente alla suddetta data.

Restano, pertanto, a carico del datore di lavoro, ove previsto dai contratti collettivi, i trattamenti economici a titolo retributivo dovuti per i periodi di astensione obbligatoria antecedenti alla data di entrata in vigore della legge in esame.

2. Congedo parentale e riposi giornalieri

Per quanto concerne il congedo parentale e i riposi giornalieri, vanno applicati i criteri e le modalità previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti dagli artt. 32 e ss. del Tu sulla maternità, tenendo conto che, ai fini della determinazione dei periodi di riposo giornalieri e della relativa indennità, nel caso in cui la contrattazione individuale o collettiva non preveda espressamente la durata della prestazione lavorativa del/la dirigente, l'orario lavorativo da prendere a riferimento è quello in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall'azienda cui il dirigente appartiene.

I trattamenti economici di cui all'oggetto sono erogabili dall'Istituto relativamente ai periodi di congedo parentale e alle ore di riposo giornaliero fruito dal 1° aprile 2006.

Restano a carico del datore di lavoro, ove previsto dai contratti collettivi, le retribuzioni relative ai periodi di assenza dal lavoro per congedo parentale e per riposi giornalieri la cui fruizione si colloca antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge.

3. Domanda di prestazione

L'Istituto provvederà al più presto all'aggiornamento dei modelli "MOD MAT" e "MOD AST FAC" curandone l'inserimento anche su "modulistica on line".

Fino a tale momento le/i dirigenti del settore privato potranno inoltrare le domande relative alle prestazioni di maternità obbligatoria e facoltativa utilizzando i modelli già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti, avendo cura di specificare la propria qualifica.

Si fa presente che, ai fini della liquidazione delle suddette prestazioni, dovranno essere prese in considerazione anche le domande presentate anteriormente al 1° aprile 2006, purché riferite, anche solo parzialmente, a periodi rientranti nella tutela di cui alla legge n. 104/2006.



Welfare

4. Obblighi contributivi e istruzioni procedurali.

In relazione a quanto sopra esposto, a decorrere dal periodo di paga aprile 2006 i datori di lavoro privati sono tenuti al versamento della contribuzione di maternità per i lavoratori con la qualifica di dirigente nelle misure previste per i settori di appartenenza.

Settore	Aliquota %
Industria e Coop. L. 240/84	0,46
Credito - assicurazione e tributi	0,13
Commercio e terziario	0,24

Per i dirigenti di aziende private iscritti all'Inpdap, l'aliquota relativa alla contribuzione di maternità è pari all'1,03% per le aziende esercenti attività di natura industriale e 0,81% per le aziende esercenti attività di natura commerciale.

Si fa presente che per alcuni settori le suddette aliquote potranno risultare essere ridotte o azzerate per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 120 della legge n. 388/2000 e a seguito della riduzione del costo del lavoro ex art. 1, commi 361 e 362 della legge n. 266/2005.

Per le prestazioni a conguaglio andranno utilizzati i codici e le modalità già previste per gli altri lavoratori.

La procedura di controllo delle denunce sarà aggiornata per richiedere, a partire dal mese di aprile 2006, la contribuzione di maternità per i dirigenti.

Eventuali note di rettifica emesse a tale titolo potranno essere regolarizzate entro il terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, senza aggravio di somme aggiuntive.

Ai fini della composizione del flusso EMens i datori di lavoro dovranno attenersi alle istruzioni previste per gli impiegati.

Benefici previdenziali per le vittime del terrorismo e delle stragi Circolare Inps n. 113/2006 Messaggio Inps n.12009/2006

La legge n. 206/2004 ha introdotto ed esteso una serie di benefici economici, previdenziali e fiscali in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e delle stragi, compiuti sul territorio nazionale e non, nonché dei loro famigliari superstiti. Di seguito, pubblichiamo la circolare n.113/2005 con cui l'Inps ha fornito le necessarie istruzioni, nonché il recente messaggio 20 aprile 2006 n.12009 recante ulteriori precisazioni e chiarimenti.

► CIRCOLARE Inps n. 113/2005. **Legge 3 agosto. 2004, n. 206 concernente "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice".**

Con la legge 3 agosto 2004, n. 206, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2004, sono stati introdotti ed ampliati un complesso di benefici economici, previdenziali e fiscali in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tali matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, nonché dei loro familiari superstiti.

Con la presente circolare, i cui contenuti sono stati condivisi dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota n. 24/VII/008633 dell'11 ottobre 2005, si forniscono le istruzioni per l'applicazione della normativa indicata in oggetto, con la riserva di fornire ulteriori chiarimenti relativi ad aspetti applicativi per i quali sono stati richiesti chiarimenti ai competenti ministeri.

I benefici previsti dalla legge in esame si applicano alle vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 e dal 1° gennaio 2003 per eventi accaduti al di fuori del territorio nazionale.

Destinatari (art. 1, comma 1)

Sono destinatari dei benefici pensionistici introdotti dalla legge n. 206 del 2004 la generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi, in possesso della cittadinanza italiana al momento dell'evento, indipendentemente dal regime assicurativo cui sono iscritti e che risultino vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio italiano o all'estero, nei periodi indicati al paragrafo precedente.

Sono altresì destinatari della disciplina in esame coloro che risultino già pensionati alla data di entrata in vigore della legge in argomento, per i quali dovrà procedersi ad una ricostituzione della pensione in accordo con le nuove disposizioni. In particolare, i benefici sono riconosciuti a tutti coloro che abbiano subito un'invalidità permanente per effetto dei suddetti eventi terroristici.

Gli stessi benefici sono attribuiti sulle pensioni indirette o di reversibilità liquidate a favore dei superstiti dei soggetti sopra menzionati aventi diritto a tali trattamenti. Per tali soggetti non rileva il possesso della cittadinanza italiana.

Benefici ex art. 2 legge n. 336/70 (art. 2)

L'articolo 2 della legge n. 206 del 2004 stabilisce che coloro che subiscono ovvero hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, in conseguenza di atti di terrorismo o stragi, nonché il coniuge superstite e gli orfani, hanno diritto all'applicazione, sulle rispettive pensioni dirette, dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, al momento della liquidazione della pensione stessa.

Tale beneficio spetta anche a soggetti pensionati prima del 26 agosto 2004. (art. 2, commi 1 e 2).

Per questi ultimi dovranno essere rideterminati, secondo la metodologia di seguito illustrata, i trattamenti pensionistici già liquidati, con l'attribuzione del beneficio ex art. 2 della legge n. 336/1970 prendendo a riferimento la retribuzione spettante al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

L'articolo 2 della legge n. 336 del 1970 prevede la concessione di aumenti periodici di stipendio ovvero l'attribuzione della qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione superiore a quella posseduta agli ex combattenti o appartenenti a categorie assimilate.

Occorre tenere presente che la norma contenuta nella legge n.



Welfare

L'Informatore

luglio/agosto 2006

Previdenza

WELFARE

336 del 1970 era preordinata per i dipendenti dello Stato, il cui trattamento pensionistico era, allora, calcolato sulla base dell'ultima retribuzione percepita in servizio, alla quale, per effetto del suddetto articolo 2, veniva sostituita la retribuzione incrementata riconosciuta all'atto della cessazione dal servizio. Per l'applicazione della medesima norma per le pensioni gestite dall'Istituto si rende necessario armonizzare la normativa contenuta nel predetto articolo 2 della legge n. 336 del 1970 con le regole di calcolo dell'assicurazione generale obbligatoria.

Di seguito si forniscono le istruzioni per il riconoscimento del beneficio in esame nei confronti dei lavoratori dipendenti, per le quali si tiene conto anche dei criteri forniti con circolare n. 53470 Prs. del 13 aprile 1972.

Per il calcolo della quota retributiva, ovvero dell'intero importo pensionistico per i soggetti aventi più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, bisognerà:

1. considerare la quota di stipendio dell'assicurato, all'atto del pensionamento, costituita dall'importo settimanale tabellare e dall'elemento distinto della retribuzione (Edr) e maggiorarla con gli aumenti periodici di anzianità stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicabile all'assicurato, ovvero, a scelta dello stesso pensionando, determinare l'importo tabellare più l'Edr della classe di retribuzione immediatamente superiore;
 2. determinare la retribuzione media settimanale per la quota A, secondo la normale disciplina in vigore;
 3. determinare la retribuzione media settimanale per la quota B, secondo la normale disciplina in vigore;
 4. confrontare la retribuzione media settimanale sub 2) con l'importo risultante dall'operazione descritta al punto 1). Qualora la retribuzione media pensionabile risulti di importo inferiore alla retribuzione sub 1), la differenza tra i due importi dovrà essere aggiunta alla retribuzione media settimanale;
 5. confrontare la retribuzione media settimanale sub 3) con l'importo risultante dall'operazione descritta al punto 1). Qualora la retribuzione media settimanale risulti di importo inferiore alla retribuzione sub 1), la differenza tra i due importi dovrà essere aggiunta alla retribuzione media settimanale;
- I valori risultanti dalle operazioni descritte ai punti 4 e 5 saranno presi a base per il calcolo della pensione.

Per la determinazione della quota contributiva della pensione, bisognerà:

1. determinare la quota di stipendio mensile o settimanale dell'assicurato, all'atto del pensionamento, costituita dall'importo tabellare e dall'elemento distinto della retribuzione (Edr) e maggiorarla con gli aumenti periodici di anzianità stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicabile all'assicurato, ovvero, a scelta dello stesso pensionando, determinare l'importo tabellare più l'Edr della classe di retribuzione immediatamente superiore;
2. applicare al valore di cui al punto 1) l'aliquota di computo prevista e moltiplicare tale ultimo importo, per i mesi o le settimane di contribuzione utili per la misura della pensione;
3. calcolare, secondo le regole generali, il montante contributivo ottenuto con le retribuzioni effettivamente percepite dall'interessato nel corso della sua vita lavorativa;
4. confrontare il valore sub 2) con il valore sub 3), prendere il

maggiore e moltiplicarlo con il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età del pensionando, ottenendo così l'importo di pensione.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del legge n. 206/2004 sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomo o liberi professionisti.

Aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva per invalidità permanente inferiore all'80% (art. 3)

L'art. 3, comma 1, della legge in esame riconosce, per coloro che hanno subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa inferiore all'80%, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

Il riconoscimento della maggiore anzianità contributiva, che espleta i propri effetti anche sull'anzianità assicurativa, comportando la retrodatazione dell'inizio dell'assicurazione, non configura un accreditamento di contributi, ma ha effetto solo ai fini del riconoscimento e del calcolo della pensione.

Il beneficio spetta sia ai soggetti ancora in attività, sia a coloro che siano già titolari alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame di un trattamento pensionistico e va riconosciuto entro l'anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo nel quale è liquidata la prestazione.

Nei confronti dei soggetti ancora in attività la maggiorazione contributiva va riconosciuta all'atto della liquidazione della pensione e, pertanto, se ne deve prescindere nelle operazioni di ricongiunzione di diverse posizioni assicurative, tenendone conto nel solo fondo destinatario della ricongiunzione.

Nel solo caso in cui l'assicurato presenti la domanda per ottenere la certificazione del diritto ovvero l'incentivo per il posticipo del pensionamento, di cui all'art. 1, comma 12 e seguenti, della legge n. 243 del 2004, si dovrà tenere conto della maggiorazione contributiva in esame nella verifica del raggiungimento dei requisiti richiesti per la certificazione e per l'incentivo, secondo quanto illustrato con la circolare n. 149 del 2004, relativamente alle altre fattispecie di maggiorazioni contributive presenti nell'ordinamento.

L'aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva, introdotto dalla norma oggetto della presente circolare, sulle pensioni calcolate in forma retributiva o mista va ad incrementare l'anzianità contributiva relativa all'ultima quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.

Il riconoscimento della maggiore anzianità contributiva nei confronti di coloro che liquidano il trattamento pensionistico esclusivamente secondo le regole del sistema contributivo dovrà essere effettuato, in assenza di specifiche particolari disposizioni normative, applicando i criteri stabiliti in via generale dall'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, per la determinazione del valore retributivo da attribuire ai periodi da accreditare figurativamente.

Pertanto, dovrà essere determinata la retribuzione media settimanale dell'anno solare in cui si colloca la decorrenza della pensione, oppure la retribuzione media settimanale dell'anno solare precedente nel caso in cui nell'anno di decorrenza della pensione non risultino retribuzioni; all'anzidetta retribu-



Welfare

zione media settimanale deve essere applicata l'aliquota di computo vigente nell'anno di decorrenza della pensione e relativa alla gestione previdenziale ove sono accreditati i contributi del lavoratore. La contribuzione, così determinata, moltiplicata per il numero di settimane di maggiorazione dell'anzianità contributiva da riconoscere a norma della legge n. 206/2004, costituirà il valore contributivo relativo al periodo di maggiorazione di anzianità contributiva in esame. Il valore contributivo così determinato non dovrà essere rivalutato del tasso di crescita del Pil, in quanto collocato nell'anno di decorrenza del trattamento pensionistico.

Il valore contributivo relativo al periodo di maggiorazione, sommato al montante individuale determinato in relazione ai periodi di contribuzione compresi tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, costituisce il montante contributivo complessivo da moltiplicare per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età dell'interessato. Nel caso di età inferiore a 57 anni, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo a tale età.

Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3 sopra menzionato, operano i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto ai trattamenti pensionistici secondo le regole di carattere generale vigenti per gli iscritti nelle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto.

Il comma 2 dell'articolo 3 in esame stabilisce altresì che la pensione maturata ai sensi del menzionato comma 1 è esente dall'imposta a sul reddito delle persone fisiche.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 108/E del 29 luglio 2005, ha chiarito che è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche soltanto la quota di pensione maturata in base ai dieci anni di versamenti figurativi riconosciuti sul totale degli anni utili ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico.

Equiparazione ai grandi invalidi di guerra per invalidità permanente pari o superiore all'80% (art. 4)

L'art. 4 della legge in argomento fissa i benefici per i soggetti, che, per effetto di eventi terroristici, abbiano riportato un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento.

Il comma 2 prevede il riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo provvedimento.

Gli stessi potranno essere collocati in pensione dal mese successivo alla presentazione della domanda di pensione, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'anzianità contributiva e assicurativa effettivamente maturate.

La pensione dovrà essere calcolata, secondo le previsioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, ma considerando integralmente l'ultima retribuzione percepita dal pensionando, applicata all'anzianità contributiva dallo stesso maturata.

A differenza di quanto illustrato nel paragrafo relativo all'applicazione del beneficio ex art. 2 della legge n. 336 del 1970, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della pensione dovrà essere costituita da tutte le voci presenti nell'ultima busta paga del lavoratore. Tale importo dovrà essere aumentato applicando alla quota di retribuzione tabellare gli

aumenti periodici di anzianità stabiliti dal contratto collettivo nazionale del settore in cui opera l'assicurato, ovvero, a scelta dello stesso pensionando, utilizzando l'importo tabellare e l'Edr della classe di retribuzione immediatamente superiore.

Il successivo comma 3 dello stesso articolo 4 prevede che i criteri previsti dal comma 2 e sopra illustrati si applichino anche alle pensioni di reversibilità, ovvero alle pensioni indirette in favore dei superstiti. Pertanto le pensioni di reversibilità o indirette liquidate a favore del familiare superstite della vittima di atto di terrorismo o strage che abbia riportato un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento dovranno essere calcolate sulla base dell'ultima retribuzione integralmente percepita dall'avente diritto e rideterminata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 336/1970 e sull'intera anzianità contributiva accreditata a favore del de cuius.

Inoltre, il medesimo comma stabilisce che dette ultime prestazioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge e, pertanto, nel caso di specie, non è applicabile l'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, nonché le disposizioni relative all'applicazione del contributo di solidarietà.

In proposito, l'Agenzia delle Entrate con la menzionata risoluzione n. 108/E, ha altresì precisato che i trattamenti pensionistici di cui sopra non concorrono per l'intera somma a formare il reddito imponibile ai fini Irpef. Tale criterio si applica anche per le pensioni di reversibilità o indirette in favore dei superstiti in caso di morte di vittime di atti di terrorismo.

Adeguamento delle pensioni alla retribuzione dei lavoratori in attività (art. 7)

L'art. 7 della legge n. 206/2004 prevede altresì l'adeguamento costante della misura delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari superstiti al trattamento retributivo corrisposto ai lavoratori in attività e che si trovino in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità.

Pertanto, l'adeguamento delle pensioni dei soggetti destinatari della normativa in commento dovrà essere effettuato avendo riguardo agli adeguamenti retributivi stabiliti nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori che si trovino nella posizione economica corrispondente a quella del pensionato all'atto della cessazione dal servizio, senza riguardo a eventuali incrementi del livello retributivo assegnati al momento della liquidazione della pensione, per effetto dell'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge n. 336 del 1970. Il predetto adeguamento dovrà anche tenere conto degli scatti di anzianità previsti per i lavoratori in attività, considerando come anzianità del pensionato quella posseduta presso l'azienda o altra organizzazione in cui operava, all'atto della cessazione dal servizio.

Con la medesima decorrenza degli effetti economici del contratto collettivo di riferimento dovrà essere ricostituita la pensione, calcolando la retribuzione pensionabile sulla base dei valori retributivi adeguati secondo quanto sopra descritto.

Riconoscimento dei benefici sulle pensioni (art. 14)

Ai sensi dell'articolo 14 il riconoscimento dell'infermità, nonché il nesso causale con l'evento terroristico dovranno essere attestati dalla certificazione emessa dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo, cui l'interessato deve presentare appo-



Welfare

sita domanda e rilasciata, ai sensi dell'articolo 19 del Dpr 28 luglio 1999, n. 510, dalla quale risulti la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso, e, qualora si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la patologia invalidante, la percentuale dell'invalidità.

Al momento del pensionamento l'interessato dovrà allegare per l'applicazione dei benefici la predetta certificazione alla domanda di pensione.

Le prestazioni da liquidare a favore di vittime di atti di terrorismo verificatisi sul territorio nazionale con il computo determinante della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 3, non possono avere decorrenza anteriore al 1° settembre 2004 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del più volte citato provvedimento).

Qualora i benefici debbano essere attribuiti a soggetti già titolari di pensione, le Sedi dovranno provvedere d'ufficio alla ricostituzione della pensione non appena in possesso della certificazione attestante la qualifica di vittima del terrorismo, che potrà essere acquisita dalla prefettura, ovvero presentata direttamente dall'interessato.

In caso di ricostituzione, la pensione dovrà essere ricalcolata a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1° settembre 2004.

I provvedimenti di liquidazione e/o ricostituzione dovranno essere tempestivamente adottati stante che l'art. 14 della norma in esame stabilisce che "il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 9 e delle pensioni, nonché la liquidazione economica connessa a vittime del terrorismo e delle stragi devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda dell'avente diritto all'ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del richiedente".

Doppia annualità (art. 5, comma 4)

A norma dell'art. 5, comma 4, della più volte citata legge n. 206 del 2004, in caso di decesso di soggetti che subiscono o abbiano subito un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi gli orfani maggiorenni, ai quali oltre alla attribuzione della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 5, è stato concesso lo speciale assegno vitalizio, non reversibile e soggetto alla perequazione automatica, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico stesso. Detto importo, pari a quello determinato all'atto del decesso del dante causa, spetta al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico.

In merito all'amministrazione competente a provvedere all'attribuzione delle due annualità del trattamento pensionistico di cui sopra, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 2 del Dpr 28 luglio 1999, n. 510

► MESSAGGIO Inps n. 12009/2006.

(Omissis)

L'Informatore

luglio/agosto 2006

Previdenza

Amianto I benefici previdenziali

► RISPOSTA a interpello 16 maggio 2006, prot. n. 25/segr./0004255.

In occasione della redazione della risposta ad interpello sopra citata, il ministero del Lavoro, chiarendo che la data del 2 ottobre 2003 rappresenta il termine ultimo per compiere il periodo ultradecennale di esposizione e fruire della disciplina anteriore più favorevole, ha confermato la bontà delle istruzioni a suo tempo fornite da Inps e Inail.

La materia era regolata dalla L. n. 257/92 che consentiva ai lavoratori con esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni di vedersi riconosciuto un anno di contribuzione in più ogni due di lavoro, sia ai fini del diritto alla pensione che della misura.

La legge citata è stata modificata dall'art. 47 del Dl n. 269/2003, convertito dalla L. n. 326/2003, il quale ha stabilito che il riconoscimento dell'anno in più si verifichi ogni quattro anni di lavoro e tale beneficio sia utile soltanto per il diritto alla pensione.

Nella circolare n. 58 del 15 aprile 2005, l'Inps distingue tra i lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed i lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione Inail e che abbiano maturato, sempre alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali.

Nel primo caso troverà applicazione la nuova normativa e, pertanto, coloro che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative con esposizione all'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, avranno accresciuta la loro anzianità contributiva di un anno ogni quattro anni di esposizione all'amianto, ai soli fini della maturazione del diritto.

L'esistenza e la durata sono accertate e certificate dall'Inail entro un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.

La domanda doveva essere presentata alla sede Inail entro il 15 giugno 2005.

Nel caso dei lavoratori soggetti ad assicurazione Inail, si applicherà la disciplina precedente più favorevole. Anche in questo caso gli interessati dovevano presentare la domanda entro il 15 giugno 2005.

In ogni caso, la pensione potrà essere liquidata con il massimo di anzianità contributiva prevista dai singoli ordinamenti, comprensivo dei benefici in esame.

Per le situazioni in cui siano presenti periodi di attività soggetti ad assicurazione Inail e periodi non soggetti, l'Inps ha chiarito (circolare n. 58/2005) che tali periodi possono sommarsi al fine di conseguire il requisito del periodo ultradecennale richiesto, fermo restando che i benefici più vantaggiosi di cui alla legge n. 257/92, spettano soltanto a coloro che faccia-

WELFARE



no valere periodi di esposizione ultradecennali soggetti ad assicurazione Inail, compiuti entro il 2 ottobre 2003.

Aspetti contributivi del contratto di inserimento Circolare Inps n. 74/2006

In considerazione delle norme di vario livello che si sono succedute dalla previsione contenuta nel Dlgs n. 276/03, l'Inps ha ritenuto opportuno ritornare sulla materia dei benefici contributivi a favore dei contratti di inserimento.

► CIRCOLARE Inps n. 74/2006. **Contratto di inserimento (articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Decreto ministeriale previsto dall'art. 54, c. 1, lett. e). Ulteriori precisazioni e chiarimenti. Istruzioni contabili, variazioni al piano dei conti.**

Il testo della circolare è pubblicato nella Sezione Sindacale di questo stesso numero dell'Informatore, a pag. 5.

Agevolazioni contributive per i soci di cooperative di lavoro con rapporto di lavoro subordinato Circolare Inps n. 77/2006

Preso atto che la nuova disciplina sul socio di cooperativa, introdotta dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche e integrazioni, prevede, tra l'altro, che il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, e che dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale, l'Inps modifica il proprio precedente parere e ammette i soci lavoratori di cooperative alle agevolazioni ex art. 8, commi 2 e 4, della legge n. 223/1991 ed ex art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990.

► CIRCOLARE Inps n. 77/2006. **Soci di cooperative di lavoro con rapporto di lavoro subordinato. Agevolazioni contributive ex art. 8, commi 2 e 4, e art. 25, c. 9, della legge n. 223/1991, nonché ex art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

1. Diritto alle agevolazioni.

In risposta a due diversi interpellanti, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali si è di recente pronunciato in senso favo-

revole alla possibilità di ammettere i soci lavoratori di cooperative alle agevolazioni ex art. 8, commi 2 e 4, della legge n. 223/1991 ed ex art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990.

Al riguardo, si ricorda che l'Istituto aveva finora tenuto un orientamento negativo, in considerazione del fatto che le leggi sopra citate si riferiscono a benefici contributivi correlati ad assunzioni con rapporto di lavoro subordinato, mentre "la prestazione dell'attività lavorativa del socio in una cooperativa di produzione e lavoro costituisce adempimento del patto sociale e non esecuzione di un obbligo assunto con un contratto di lavoro subordinato".

Tale posizione, tuttavia, deve oggi essere riveduta, tenendo conto delle significative novità introdotte nella disciplina sul socio di cooperativa dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche e integrazioni.

Come infatti disposto dall'art. 1, c. 3, "il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, (...) con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte".

Al riguardo, l'art. 6 della legge n. 142/2001 richiede che le cooperative definiscano un regolamento - da depositare entro trenta giorni dall'approvazione dell'assemblea presso la competente Direzione provinciale del lavoro - sulla tipologia dei rapporti di lavoro che, in forma alternativa, si intendono attuare con i soci lavoratori.

Proprio in considerazione del mutato quadro legislativo, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha riconosciuto l'applicabilità delle agevolazioni in oggetto anche per i soci lavoratori di cooperativa, i quali abbiano instaurato con la stessa anche un rapporto di lavoro in forma subordinata.

In particolare, deve precisarsi che, in relazione ai benefici per l'assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità, il citato dicastero si è espressamente riferito ai benefici previsti per le assunzioni a termine e per la successiva trasformazione a tempo indeterminato, tenendo peraltro a sottolineare che il rapporto associativo non è soggetto ad alcun termine, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro abbia una durata temporalmente limitata.

Ciò premesso, si ritiene che, nei confronti delle cooperative che instaurano con i propri soci lavoratori un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, trovi applicazione anche l'agevolazione contributiva ex art. 25, c. 9, della legge n. 223/1991; analogamente, troveranno applicazione le agevolazioni previste dall'art. 1, comma 1, legge n. 52/1998 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Condizioni d'accesso.

Per l'accesso alle agevolazioni contributive di cui alla presente circolare, esclusivamente connesse all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, si richiamano le disposizioni vigenti in relazione alle rispettive normative di riferimento.



Welfare

L'Informatore

luglio/agosto 2006

Previdenza

WELFARE

3. Modalità operative.

3.1. Adempimenti a carico delle sedi.

Le posizioni contributive riferite alle cooperative ammesse ai benefici in argomento dovranno essere contraddistinte dai già previsti codici di autorizzazione "5Q" e/o "5N".

A tal fine, le sedi avranno cura di acquisire agli atti la documentazione ordinariamente richiesta per l'accesso alle agevolazioni di cui alla presente circolare.

3.2. Modalità di compilazione del DM10/2.

Ai fini della esposizione dei lavoratori in parola nel DM10/2, le cooperative si atterranno alle istruzioni che seguono:

Soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

- Soci iscritti nelle liste di mobilità, con i quali viene instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (legge 223/1991, art. 25 comma 9).

Le cooperative che instaurano con soci iscritti nelle liste di mobilità un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, beneficiano, per un periodo di 18 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la quota a carico del lavoratore nella misura prevista.

I soci lavoratori saranno esposti nel quadro "B-C" del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto dall'apposito codice qualifica (1,2,O,Y):

Codice	Significato
S5	Soci lav. assunti dalle liste mobilità a tempo ind.

Le cooperative riporteranno:

- nella casella "n. dipendenti" il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella "n. giornate" il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
- nella casella "retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;
- nella casella "somme a debito del datore di lavoro" i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del lavoratore.

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere utilizzato il previsto codice S165, secondo le modalità già in uso.

Ai fini poi del recupero del contributo mensile ex art. 8, c. 4, legge 223/1991 - ove spettante - dovranno essere utilizzati i già previsti codici del quadro "D" del DM10/2, di seguito riportati:

Codice	Significato
L400	Rec. beneficio 50% indennità mobilità".
L401	Rec. arretrati 50% indennità mobilità".

- Soci iscritti nelle liste di mobilità, con i quali viene instaurato un rapporto di lavoro a termine (legge 223 del 1991, art. 8 comma 2)

Le cooperative che instaurano con soci iscritti nelle liste di mobilità un rapporto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, beneficiano, per la durata del contratto, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la quota a

carico del lavoratore nella misura prevista.

I soci lavoratori andranno esposti nel quadro "B-C" del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto dall'apposito codice qualifica (1,2,O,Y):

Codice	Significato
S6	Soci lav. Assunti dalle liste mobilità a tempo determinato.

Le cooperative riporteranno:

- nella casella "n. dipendenti" il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella "n. giornate" il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
- nella casella "retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;
- nella casella "somme a debito del datore di lavoro" i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere utilizzato il consueto codice S165, secondo le modalità già in uso.

* Soci con contratto trasformato a tempo indeterminato (legge 223/1991, art. 8 comma 2)

In caso di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro instaurato a termine, le cooperative beneficiano, per ulteriori 12 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la quota a carico del lavoratore nella misura prevista.

I soci lavoratori andranno esposti nel quadro "B-C" del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione preceduto dall'apposito codice qualifica (1,2,O,Y):

Codice	Significato
S7	Soci lav. trasf. a tempo indeterminato

Le cooperative riporteranno:

- nella casella "n. dipendenti" il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella "n. giornate" il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
- nella casella "retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;
- nella casella "somme a debito del datore di lavoro" i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere utilizzato il consueto codice S165, secondo le modalità già in uso.

Ai fini poi del recupero del contributo mensile ex art. 8, c. 4, legge 223/1991 - ove spettante - dovranno essere utilizzati i già previsti codici del quadro "D" del DM10/2, di seguito riportati:

Codice	Significato
L400	Rec. beneficio 50% indennità mobilità"
L401	Rec. arretrati 50% indennità mobilità"

Soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella disciplina della Cigs (art. 1, comma 1,



Welfare

della legge 52 del 1998).

• Soci con i quali viene instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (legge 223/1991, art. 25 comma 9). I soci lavoratori andranno esposti nel quadro "B-C" del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto dall'apposito codice qualifica (1,2,O,Y):

Codice	Significato
S1	Soci lav. a tempo indeterminato. Iscritti nelle liste mobilità ex lege n. 52/98

Le cooperative riporteranno:

- nella casella "n. dipendenti" il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella "n. giornate" il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
- nella casella "retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;
- nella casella "somme a debito del datore di lavoro" i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere utilizzato il previsto codice "S169", secondo le modalità già in uso.

• Soci con i quali viene instaurato un rapporto di lavoro a termine (legge 223 del 1991, art. 8 comma 2)

I soci lavoratori andranno esposti nel quadro "B-C" del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto dall'apposito codice qualifica (1,2,O,Y):

Codice	Significato
S2	Soci lav. a tempo determinato. Iscritti nelle liste mobilità ex lege n. 52/98

Le cooperative riporteranno:

- nella casella "n. dipendenti" il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella "n. giornate" il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
- nella casella "retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;
- nella casella "somme a debito del datore di lavoro" i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere utilizzato il previsto codice S169, secondo le modalità già in uso.

• Soci con rapporto trasformato a tempo indeterminato (legge 223/1991, art. 8 comma 2)

In caso di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro instaurato a termine con soci iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge n. 52/1998, le cooperative esporranno i soci lavoratori nel quadro "B-C" del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto dall'apposito codice qualifica (1,2,O,Y):

Codice	Significato
S3	Soci lav. trasf. a tempo indeterminato

L'Informatore

luglio/agosto 2006

Previdenza

I datori di lavoro riporteranno:

- nella casella "n. dipendenti" il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella "n. giornate" il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
- nella casella "retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;
- nella casella "somme a debito del datore di lavoro" i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere utilizzato il previsto codice S169, secondo le modalità già in uso.

Soci lavoratori disoccupati o in Cigs da più di 24 mesi (art. 8 comma 9 legge 407/1990)

• Cooperative operanti nel Centro-Nord

Le cooperative che instaurano un rapporto di lavoro con soci lavoratori disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi, beneficiano della riduzione del 50% dei contributi a loro carico per un periodo di 36 mesi. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista. I soci lavoratori andranno esposti nel quadro "B-C" del DM10/2 utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto dall'apposito codice qualifica (1,2,O,Y):

Codice	Significato
S8	Soci lav. assunti ex art. 8 comma 9 L. 407/1990

Le cooperative riporteranno:

- nella casella "n. dipendenti" il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella "n. giornate" il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
- nella casella "retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;
- nella casella "somme a debito del datore di lavoro" i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro, al netto delle eventuali riduzioni contributive ex lege n. 388/2000 e/o n. 266/2005).

• Cooperative operanti nel Mezzogiorno

Le cooperative in parola, che instaurano un rapporto di lavoro con soci lavoratori disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi, beneficiano della riduzione totale dei contributi a loro carico per un periodo di 36 mesi. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista.

I soci lavoratori andranno esposti nel quadro "B-C" del DM10/2 utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto dall'apposito codice qualifica (1,2,O,Y):

Codice	Significato
S9	Soci lav. assunti ex art. 8 comma 9 L. 407/1990

Le cooperative riporteranno:

- nella casella "n. dipendenti" il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella "n. giornate" il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;



Welfare

- nella casella "retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;
- nella casella "somme a debito del datore di lavoro" i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del lavoratore.

Soci lavoratori in Cigs ex art. 4 legge 236/1993

Le cooperative che instaurano un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con soci lavoratori in Cigs ai sensi dell'articolo 4, c. 3 della legge n. 236/1993, esporranno i suddetti lavoratori nel quadro "B-C" del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto dalla qualifica 1 o 2:

Codice	Significato
S4	Soci lav. in Cigs ex art. 4 L.236/1993

I datori di lavoro riporteranno:

- nella casella "n. dipendenti" il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella "n. giornate" il numero delle giornate retribuite;
- nella casella "retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;
- nella casella "somme a debito del datore di lavoro" i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del lavoratore.

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere utilizzato il consueto codice S165, secondo le modalità già in uso.

Ai fini poi del recupero del contributo mensile ex art. 8, c. 4, della legge n. 223/1991 dovranno essere utilizzati i già previsti codici del quadro "D" del DM10/2, di seguito riportati:

Codice	Significato
L600	Rec. beneficio 50% indennità mobilità"
L601	Rec. arretrati 50% indennità mobilità"

Le nuove modalità di esposizione troveranno applicazione nei termini previsti dalla delibera n. 5 del consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993, approvata con Dm 7.10.1993.

4. Regolarizzazione dei periodi pregressi.

Ai fini della sistemazione delle situazioni in essere dovranno essere osservate le seguenti modalità operative:

a) le note di rettifica emesse a seguito del disconoscimento dei benefici ai soci lavoratori e non ancora definite devono essere riproposte al calcolo utilizzando, per i soci lavoratori, i codici tipo contribuzione istituiti con la presente circolare.

Al riguardo si fa presente che, fino alla denuncia contributiva riferita al periodo di paga "dicembre 2005", rimangono in uso i codici del quadro "D" del DM10/2 (L180 - L460 - L174 - L175), utilizzati per il conguaglio delle agevolazioni cui si riferiscono;

b) benefici collegati a periodi pregressi

Per l'accesso alle agevolazioni contributive riferite a periodi pregressi, le cooperative dovranno presentare apposita domanda di rimborso corredandola con gli elementi necessari alla quantificazione del credito.

A tal fine dovrà essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive.

Al riguardo si fa presente che i modelli DM10/V devono essere compilati come segue:

periodi fino al "dicembre 2005"

Quadro D

Per l'esposizione delle somme a credito riferite alle agevolazioni di cui alle leggi n. 223/1991, n. 52/1998 e n. 407/1990, dovranno essere utilizzati i codici importo sotto elencati.

Cod. imp.	Descrizione
L180	Agevolazione per assunzione dalle liste di mobilità
L460	Agevolazione per assunzione dalle liste di mobilità (lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege 52/1998)
L174	Agevolazione 50% dei contributi c/datore di lavoro per soci lavoratori assunti art. 8 c. 9 legge 407/1990
L175	Agevolazione 100% dei contributi c/datore di lavoro per soci lavoratori assunti art. 8 c. 9 legge 407/1990

Al riguardo si fa presente che il recupero della agevolazione spettante dovrà essere indicato al netto della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e dell'eventuale contribuzione in misura fissa.

Periodi da "gennaio 2006"

A seguito della nuova modalità di esposizione della contribuzione "nettizzazione dei contributi" di cui alla circ. n. 115 del 10 novembre 2005, il recupero delle agevolazioni dovrà essere effettuato con i codici di nuova istituzione di seguito riportati, da utilizzare esclusivamente nel quadro D del modello DM10/V:

Cod. imp.	Descrizione
DQ99	Agevolazione per assunzione dalle liste di mobilità
DQ90	Agevolazione per assunzione dalle liste di mobilità (lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege 52/1998)
DQ83	Agevolazione 50% dei contributi c/datore di lavoro per soci lavoratori assunti art. 8 c. 9 legge 407/1990
DQ84	Agevolazione 100% dei contributi c/datore di lavoro per soci lavoratori assunti art. 8 c. 9 legge 407/1990

5. Istruzioni contabili

Nel far presente che per la rilevazione contabile delle agevolazioni contributive riferite a periodi correnti (cfr. punto 3.2. della presente circolare) trovano applicazione le disposizioni contenute nella già citata circolare n. 115 del 10 novembre 2005, si precisa che ai fini della contabilizzazione delle agevolazioni

contributive in argomento, relative a periodi pregressi (cfr. il precedente punto 4.), occorre distinguere i periodi stessi cui le agevolazioni si riferiscono.

Per i periodi di paga fino a dicembre 2005 dette agevolazio-



Welfare

'l'Informatore

luglio/agosto 2006

Previdenza

ni vengono rilevate secondo le modalità in vigore a tutto il 31 dicembre 2005.

A partire dal periodo di paga di gennaio 2006, le agevolazioni medesime, evidenziate nei modd. DM 10/V con i nuovi codici sopra riportati, devono essere rilevate ai seguenti conti istituiti nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali:

GAW 37/106	per la rilevazione delle agevolazioni di cui all' art. 8, comma 2, e all'art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991 (codice DQ99);
GAW 37/107	per la rilevazione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 52/1998 (codice DQ90);
GAW 37/108	per la rilevazione delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 (codici DQ83 e DQ84).

Nuova disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi

La circolare n. 69 del 9 maggio 2006 (disponibile sul sito www.inps.it) illustra le modalità di accertamento del diritto e di liquidazione delle prestazioni pensionistiche, ottenute mediante la totalizzazione dei periodi assicurativi.

Come è noto, la legge 23 agosto 2004, n. 243, ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo contenente norme intese a ridefinire l'istituto della totalizzazione.

Nella Gazzetta ufficiale, serie generale n. 39 del 16 febbraio 2006, è stato pubblicato il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, recante "Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi".

Il provvedimento citato ha dato attuazione alla predetta delega, introducendo una nuova disciplina concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi.

L'Istituto di previdenza, prima di fornire le necessarie istruzioni, ricorda che anche il ministero del Lavoro è intervenuto sulla materia con la direttiva del 2 marzo 2006.

Campo di applicazione

Destinatari

Si tratta dei soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Pertanto, la totalizzazione può essere utilizzata dai lavoratori

dependenti e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), dagli iscritti alla predetta gestione separata, dai sacerdoti secolari e ministri del culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica autorizzate dal ministero dell'Interno con relativo decreto iscritti nell'apposito Fondo di previdenza, dai liberi professionisti iscritti ad una delle casse privatizzate e private, nonché dagli iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'Inps, nel definire i soggetti destinatari, ritiene opportuno chiarire il raccordo fra la normativa in esame e le altre disposizioni concernenti il cumulo dei periodi contributivi.

L'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo in esame, infatti, fa salve tutte le predette normative e, quindi, continuano ad applicarsi le norme in materia di cumulo dei contributi versati all'Inps e all'Enpals, all'Inps e all'Inpgi, nonché all'assicurazione generale obbligatoria e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

È, quindi, fatta salva la facoltà dell'assicurato, ove ricorrano le rispettive condizioni di legge, di chiedere la liquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione delle predette disposizioni concernenti il cumulo dei periodi contributivi, ovvero con l'applicazione delle disposizioni normative riguardanti la totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo in oggetto.

Allo stesso modo, precisa l'Istituto, deve intendersi il raccordo tra la normativa prevista dal decreto legislativo in oggetto e la disciplina sul cumulo dei periodi contributivi contenuta nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 184 del 1997.

Tale ultima disposizione è riferita ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo. Pertanto, è applicabile, in alternativa alle altre norme in materia di cumulo dei periodi contributivi già menzionate, a quegli assicurati che possiedono contributi negli enti previdenziali pubblici solo a partire dal 1° gennaio 1996 e possiedono contributi nelle casse privatizzate di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 non anteriori alla data di adozione del sistema contributivo fissata dalle delibere adottate dalle casse medesime.

Prestazioni

Le prestazioni conseguibili mediante l'esercizio della totalizzazione sono:

1. pensione di vecchiaia con 65 anni di età e almeno 20 anni di anzianità contributiva;
2. pensione di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva;
3. pensione di inabilità;
4. pensione indiretta ai superstiti.

Le predette prestazioni costituiscono un'unica pensione alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale, in quanto non espressamente derogati dalla disciplina speciale.

Condizioni per l'esercizio della "totalizzazione"

L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo in commento, nel definire il proprio campo di applicazione soggettivo, stabilisce anche le condizioni che ciascun assicurato deve rispettare per poter esercitare la facoltà di cumulare i periodi contributivi non coincidenti.

In particolare:



Welfare

L'Informatore

luglio/agosto 2006

Previdenza

WELFARE

a. l'assicurato non deve essere titolare di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione.

Più precisamente, la titolarità di un trattamento pensionistico diretto in una di tali gestioni determina l'impossibilità di ottenere una prestazione diretta da totalizzazione, anche nel caso in cui si debbano cumulare periodi contributivi maturati in gestioni diverse da quella o quelle nelle quali sia stata già liquidata una prestazione a favore dell'assicurato.

Non è, quindi, preclusiva della possibilità di avvalersi dell'istituto in questione la titolarità di una pensione ai superstiti ai fini dell'ottenimento di una pensione diretta e, allo stesso modo, è possibile ottenere la pensione indiretta da totalizzazione per un familiare superstita già titolare di altro trattamento pensionistico diretto.

b. per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità possono essere incluse nel cumulo dei periodi contributivi le sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno sei anni.

Nel determinare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.

L'attribuzione di eventuali maggiorazioni contributive, il riconoscimento di accrediti figurativi sono utili nella gestione in cui tali operazioni vengono effettuate per il perfezionamento del periodo di contribuzione non inferiore a sei anni necessario per includere la gestione nel cumulo dei periodi ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione.

Contrariamente a quanto previsto dalla previgente disciplina, la totalizzazione è stata estesa anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi, sempreché, come già precisato, l'interessato non sia già titolare di autonomo trattamento pensionistico.

La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi, possibile la totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione. L'Inps ricorda, altresì, che ai fini del conseguimento del diritto ad un'unica pensione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti.

L'esclusione di periodi contributivi riguarda solo le gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva inferiore ai sei anni quando debba procedersi alla liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità in regime di totalizzazione.

Incompatibilità della ricongiunzione dei periodi assicurativi con il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione

L'articolo 3, commi 2 e 3 del Dlgs n. 42/06 prevede l'incompatibilità tra la ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi delle leggi 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45, e l'esercizio della totalizzazione.

Il comma 2 disciplina i casi in cui la domanda di ricongiunzione sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, cioè dal 3 marzo 2006.

In questo caso la preclusione ad esercitare il diritto alla totalizzazione si determina al momento dell'accettazione della

ricongiunzione da parte dell'interessato.

Per individuare il momento in cui si verifica l'accettazione della ricongiunzione occorre distinguere i casi di ricongiunzione a titolo gratuito da quelli a titolo oneroso.

Nella prima fattispecie la notifica del provvedimento all'interessato dovrà avvenire con raccomandata ar, contenente un invito rivolto al medesimo di manifestare la sua volontà di non accettazione del provvedimento stesso entro il termine di 90 giorni. Decorso tale termine la mancata manifestazione della predetta volontà da parte dell'interessato deve considerarsi accettazione della ricongiunzione e, quindi, preclusione della possibilità di avvalersi della totalizzazione.

Nella seconda fattispecie, cioè nei casi di ricongiunzione a titolo oneroso, l'effettuazione del primo pagamento, ovvero il pagamento dell'intero onere costituiscono accettazione della ricongiunzione.

Il comma 3 disciplina il periodo transitorio relativo a coloro che hanno presentato la domanda di ricongiunzione prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento, riproducendo sostanzialmente il disposto di cui al previgente comma 3 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 57 del 2003.

In tal caso la domanda di ricongiunzione, ancorché prodotta prima del 5 aprile 2003 (data di pubblicazione del citato Dm n. 57 del 2003), ovvero successivamente a tale data, non preclude il diritto all'esercizio della totalizzazione qualora il procedimento non si sia ancora concluso con l'integrale pagamento dell'onere in unica soluzione, ovvero in forma rateale. La mancata conclusione del procedimento consente al lavoratore di recedere e chiedere la restituzione dell'importo già versato a titolo di ricongiunzione, maggiorato degli interessi legali.

L'Inps precisa che la domanda di recesso deve essere inoltrata dall'interessato allo stesso ente al quale era stata fatta domanda di ricongiunzione, prima o contestualmente alla presentazione della domanda di totalizzazione.

Al riguardo, non è da considerarsi un recesso valido ai fini dell'applicazione della disposizione in esame il semplice mancato pagamento, da parte del lavoratore, delle rate residue.

Pertanto, nel caso in cui non venga pagato l'intero onere, qualora il lavoratore abbia scelto di pagare in un'unica soluzione, ovvero non venga effettuato il primo pagamento, l'Inps riterrà che il lavoratore non ha accettato la ricongiunzione: tali ipotesi rientrano nella fattispecie disciplinata dal comma 2 dell'articolo 3 anche se la domanda di ricongiunzione sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

Il suddetto recesso, per i casi di coloro che hanno presentato la domanda di ricongiunzione prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento deve essere esercitato entro due anni dalla sua entrata in vigore, cioè entro il 2 marzo 2008.

Trascorso tale periodo al lavoratore è preclusa la possibilità di avvalersi della totalizzazione anche in caso di successiva rinuncia al versamento dell'intero onere da ricongiunzione.

Totalizzazione ai fini del diritto a pensione di vecchiaia

I requisiti prescritti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia in totalizzazione sono:



Welfare

- a. raggiungimento del 65° anno di età;
- b. anzianità contributiva almeno pari a 20 anni;
- c. sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità possono essere incluse nel cumulo dei periodi contributivi le sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno sei anni. L'età anagrafica di 65 anni richiesta per il conseguimento della pensione di vecchiaia riguarda indistintamente sia gli uomini che le donne.

Può totalizzare anche un soggetto che, nell'assicurazione generale obbligatoria, in un fondo sostitutivo della stessa, in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, nonché nella gestione separata, abbia maturato il diritto autonomo per il conseguimento della pensione in una delle predette gestioni.

Tra i requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, l'Istituto menziona la cessazione dell'attività lavorativa dipendente.

Totalizzazione ai fini del diritto a pensione di anzianità

Ai fini del conseguimento della pensione di anzianità in totalizzazione sono richiesti i seguenti requisiti:

- a. anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
- b. sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione (ad esempio cessazione dell'attività lavorativa dipendente).

Anche in questo caso, la circolare ribadisce che per la pensione di anzianità possono essere incluse nel cumulo dei periodi contributivi le sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno sei anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito dell'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni richiesto per l'accesso alla pensione di anzianità da totalizzazione deve essere considerata la contribuzione utile al diritto. Pertanto, dovranno essere esclusi i periodi di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione. Tali periodi saranno, al contrario, utili per la misura della pensione e, quindi, dovranno essere considerati nel calcolo del pro rata a carico delle singole gestioni.

Totalizzazione ai fini del diritto alla pensione ai superstiti

La facoltà di totalizzazione può essere esercitata per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Il diritto alla pensione indiretta è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.

Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi non coincidenti risultanti presso le singole gestioni ove il dante causa sia stato iscritto indipendentemente dal fatto che la gestione, diversa da quella competente ad accertare il diritto, riconosca la qualifica di avente diritto al familiare superstite.

Il diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi, ai fini del

conseguimento del trattamento pensionistico in parola può essere utilmente esercitato per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cioè a decorrere dal 3 marzo 2006.

Per i decessi verificatisi anteriormente alla predetta data e successivamente al 31 dicembre 2000, si applica la previgente disciplina di cui all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il relativo regolamento di attuazione, emanato con il più volte citato Dm 7 febbraio 2003, n. 57.

Poiché le pensioni dirette liquidate con la totalizzazione sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione, consegue che, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità di una pensione diretta (pensione di vecchiaia, pensione di anzianità e pensione di inabilità) liquidata con la totalizzazione, occorre avere riguardo alla disciplina prevista da ogni singola gestione per l'individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della determinazione della quota di pensione spettante a ciascuno di essi.

In sostanza, gli importi "in pro rata" della pensione diretta da totalizzazione già liquidata devono essere liquidati con le relative quote di reversibilità da parte delle sole gestioni che riconoscono il diritto alla pensione di reversibilità ai familiari superstiti.

Totalizzazione ai fini del diritto alla pensione di inabilità

La facoltà di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo in parola può altresì essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente.

Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto, al momento del verificarsi dello stato inabilitante. Pertanto, sarà la gestione di ultima iscrizione a provvedere all'accertamento della sussistenza del prescritto requisito sanitario. Relativamente ai soggetti iscritti a gestioni istituite presso l'Inps dovrà essere verificato lo stato inabilitante ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 222 del 1984.

Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi non coincidenti risultanti presso le singole gestioni ove l'interessato sia stato iscritto.

Esercizio del diritto

La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento. Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l'ultima contribuzione a favore del lavoratore.

Qualora al momento della domanda di prestazione in totalizzazione il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni gli è data facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda, che, nel caso di pensione indiretta, ovvero di pensione di inabilità risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle predette prestazioni in totalizzazione.

L'ente che riceve la domanda (ente istruttore) dovrà attivarsi per avviare il procedimento contattando gli enti presso i quali



Welfare

L'Informatore

luglio/agosto 2006

Previdenza

WELFARE

è stato iscritto il lavoratore e che dovranno risultare nella domanda presentata dallo stesso lavoratore, ovvero dai suoi familiari superstiti.

Ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola.

Domanda di pensione di reversibilità di pensione liquidata con la totalizzazione.

La domanda di pensione di reversibilità di pensione diretta già liquidata con la totalizzazione è presentata dai familiari superstiti all'Inps in quanto è quest'ultimo l'ente che effettua il pagamento.

Nella domanda i richiedenti devono indicare gli enti intervenuti nella liquidazione della pensione da totalizzazione al dante causa.

Ciascuno di essi, tenendo conto della propria disciplina, comunicherà alla stessa Inps il familiare o i familiari superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità e le relative quote di reversibilità spettanti calcolate con riferimento all'importo "in pro rata" a carico della gestione medesima.

Modalità di liquidazione del trattamento

Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti. Ai fini della misura del trattamento pensionistico, pertanto, ogni gestione interessata alla totalizzazione conterrà per intero tutti i periodi contributivi ad essa relativi.

Calcolo del "pro rata" a carico dell'Inps. Pensione di vecchiaia, di anzianità e indiretta ai superstiti

La misura del trattamento a carico delle gestioni facenti capo all'Istituto, relativamente alle pensioni di vecchiaia, di anzianità e indiretta ai superstiti è determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Ciascuna gestione provvede a liquidare il trattamento "pro quota" di competenza secondo le anzidette regole, tenendo conto, esclusivamente, dei propri periodi di iscrizione.

Per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995, ciascuna gestione determina il montante secondo quanto previsto dalla già citata normativa relativa all'esercizio del diritto di opzione, mentre per i periodi nei quali l'assicurato risulta essere stato iscritto dal 1° gennaio 1996, per la determinazione del montante si applicano le regole del sistema contributivo di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'importo del trattamento pensionistico è quindi ottenuto moltiplicando il montante individuale dei contributi (costituito dalla somma rivalutata di tutti i contributi versati nella relativa gestione) per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione.

Qualora, l'assicurato al momento della decorrenza della pensione da totalizzazione abbia un'età superiore ai 65 anni si prende a riferimento il coefficiente di trasformazione relativo a tale età.

Per la pensione indiretta ai superstiti si prende a riferimento il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni in

caso di decesso dell'assicurato verificatosi ad un'età inferiore. L'Istituto, tuttavia, precisa che, secondo i principi generali dell'ordinamento pensionistico in materia di salvaguardia dei diritti quesiti, qualora il lavoratore abbia già raggiunto in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, tale "pro quota" sarà calcolato con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della predetta gestione."

Relativamente alla determinazione della pensione indiretta ai superstiti poiché il diritto a tale pensione è strettamente legato all'ordinamento vigente nella gestione in cui si verifica il decesso dell'assicurato, le quote di reversibilità da applicare al pro rata di competenza di ciascuna forma assicurativa sono le medesime in vigore nella predetta gestione "accertatrice" del diritto.

Liquidazione della pensione di inabilità

La misura del trattamento pensionistico di inabilità da liquidare con la totalizzazione si compone di due quote:

a) una prima quota riferita all'anzianità contributiva maturata dall'assicurato fino alla data di decorrenza della pensione di inabilità;

b) una seconda quota costituita da un incremento convenzionale dell'importo di cui alla lettera a) eventualmente attribuito sulla base delle regole della gestione che accerta il diritto alla pensione di inabilità.

Per la determinazione della quota sub lettera a) l'Istituto richiama integralmente quanto esposto nel precedente paragrafo. Pertanto, dovrà essere utilizzato il sistema di calcolo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997 a meno che il lavoratore al momento dell'evento inabilitante non possieda nella forma assicurativa gestita dall'Inps i requisiti autonomi richiesti per conseguire il diritto alla pensione di inabilità: 5 anni complessivi di anzianità contributiva e assicurativa di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio precedente la domanda.

Al riguardo, la circolare ricorda che nel caso di calcolo contributivo, ovvero per la quota contributiva in caso di calcolo misto, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni in caso di evento inabilitante verificatosi ad un'età inferiore alla predetta età di 57 anni.

Per la concessione e la determinazione della quota di maggiorazione convenzionale bisogna far riferimento alla disciplina vigente nell'ordinamento della gestione che accerta il diritto, cioè alla gestione nella quale l'assicurato era iscritto, al verificarsi dell'evento invalidante.

In tal caso se l'evento invalidante si verifica quando il lavoratore è iscritto presso una gestione Inps e l'intera pensione, ovvero una sua quota è calcolata con il sistema contributivo, detta maggiorazione si determina aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduti dall'assicurato all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo di maggiorazione, determinato quest'ultimo secondo le modalità e le regole della medesima gestione.

I periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni nelle quali l'assicurato è stato iscritto concorrono con quelli maturati nella gestione "accertatrice" alla determinazione dell'anzianità contributiva massima riconoscibile come maggiorazione convenzionale.



Welfare

Nel calcolo della quota di maggiorazione convenzionale per determinare la quota di contribuzione rilevano esclusivamente le retribuzioni esistenti in tale gestione.

La ripartizione dell'onere derivante dalla maggiorazione convenzionale tra le diverse gestioni, si effettua tenendo conto del rapporto tra l'anzianità contributiva utile per la misura della pensione posseduta dal lavoratore in ciascuna gestione e l'anzianità contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal lavoratore nelle diverse gestioni totalizzate.

Conversione dei periodi di iscrizione

I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:

- sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
- ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
- settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
- trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

L'Inps precisa che tali parametri hanno la funzione di ricondurre ad una stessa unità temporale i diversi periodi di iscrizione nelle varie gestioni, ferma restando la loro non incidenza ai fini del diritto e della misura della prestazione.

Perequazione automatica

La pensione totalizzata costituisce un'unica pensione e gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica della stessa sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle gestioni interessate.

Al riguardo, tra le disposizioni legislative concernenti il meccanismo di rivalutazione delle pensioni l'Istituto rammenta l'articolo 34, commi da 1 a 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che dispone il principio della cosiddetta "perequazione cumulata" in base al quale il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti e la successiva legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita sia applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di

aumento è ridotta al 75 per cento.

In sostanza il criterio secondo cui gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica sono riferiti all'importo del trattamento complessivo considerato è analogo al principio della cosiddetta "perequazione cumulata" disciplinato dalle norme sopra indicate.

Pagamento dei trattamenti

Il pagamento degli importi liquidati dalla singole gestioni è effettuato dall'Inps, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni. La circolare precisa, in proposito, che l'Istituto è l'ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.

L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.

Decorrenza dei trattamenti

I trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità e di inabilità derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione, e comunque non anteriormente al 1° febbraio 2006 primo giorno del mese successivo alla possibilità di esercitare la facoltà di totalizzazione prevista dal decreto legislativo n. 42 del 2006.

La pensione ai superstiti decorre, invece, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa. Pertanto, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006 le pensioni ai superstiti liquidati ai sensi del predetto decreto non potranno avere decorrenza antecedente al 1° aprile 2006. Infatti, per i decessi avvenuti fino al 2 marzo 2006 e successivamente al 31 dicembre 2000 continua ad applicarsi, esclusivamente, la previgente disciplina di cui all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Disposizioni finali

La facoltà di totalizzazione di cui al presente decreto legislativo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

L'art. 7, comma 2 del decreto legislativo in parola ha stabilito che l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze 7 febbraio 2003, n. 57 sono abrogati.

La disciplina abrogata rimane in vigore per le domande presentate fino alla data del 2 marzo 2006, se più favorevole.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

L'Informatore

luglio/agosto 2006

Ambiente

Indice

AMBIENTE

- ▶ Norme in materia ambientale - Dlgs 152/06 - Mud e Registri di carico e scarico **Pag. 45**
- ▶ Norme in materia ambientale - Dlgs 152/06. Approvazione dei modelli di Registro per il carico e lo scarico dei rifiuti **Pag. 46**
- ▶ Norme in materia ambientale - Dlgs 152/06 - Iscrizione all'Albo ex art. 212, comma 8 - Parere ministeriale. . . **Pag. 52**

IN PRIMO PIANO

Mud e Registri di carico e scarico Dlgs 152/06

Diverse sono le novità introdotte dal Dlgs 152/06 in materia di Mud e registri di carico e scarico. In particolare:

Mud

L'art. 189, comma 3, individua i soggetti obbligati alla presentazione, con le modalità previste dalla legge 70/1994, in:

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Chiunque svolge operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi;
- Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto. ▼

Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 cod. civ. con un volume d'affari non superiore a ottomila euro.

Il comma 4 prevede l'esonero da tale obbligo anche per i produttori di rifiuti pericolosi che conferiscano detti rifiuti al servizio pubblico di raccolta, previa apposita convenzione. In tal

caso il Mud è inviato dal gestore del servizio, ovviamente nei limiti della quantità conferita.

Per completezza di informazione, va ricordato anche l'esonero dal Mud per i professionisti, produttori di rifiuti pericolosi, non inquadrati in un ente o una impresa. Questa esenzione è stata introdotta dall'art. 11, comma 2, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Comunitaria 2005), a seguito dell'ordinanza motivata, datata 28 settembre 2004, della Corte di giustizia europea.

Da notare che, rispetto alla previgente normativa, le imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi non sono più tenuti alla presentazione del Mud.

I commercianti ed intermediari con detenzione dei rifiuti, apparentemente esclusi, dovranno invece inviare il Mud per l'attività di gestione di rifiuti che la detenzione inevitabilmente comporta (quali trasporto e/o stoccaggio e/o trattamento e/o smaltimento).

Altra novità è che non dovrà più essere compilata la sezione imballaggi. Ai sensi dell'art. 220, comma 2, e dell'art. 221, comma 3, lettere a) e c), saranno infatti il Consorzio nazionale imballaggi (Conai) e le imprese che hanno organizzato un proprio sistema di raccolta o un sistema di restituzione dei propri imballaggi che dovranno provvedere a compilare quella sezione del Mud.

Rimane invece invariato l'obbligo di compilazione previsto dall'art. 11, comma 3, del Dlgs 209/03, relativo ai veicoli fuori uso.

L'attuale modello del Mud rimane, al momento, invariato anche se dovrà sicuramente essere rivisto.

È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquanta a quindicimilacinquecento euro per chi non invia il Mud o lo invia con un ritardo superiore a sessanta giorni o in modo incompleto o inesatto. Nel caso di comunicazione formalmente incompleta o inesatta ma in cui i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta a millecinquecentocinquanta euro.

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei a centosessanta euro se la comunicazione viene effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza stabilita (art. 258, commi 1 e 5).

Registri di carico e scarico

L'art. 190, comma 1, individua i soggetti obbligati alla tenuta dei registri in:

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Chiunque svolge operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi;
- Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto;
- Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali;
- Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalla attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- Produttori di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE



Sicurezza sul lavoro e ambiente

reflue e da abbattimento di fumi.

Si ricorda che per lavorazioni artigianali o industriali si intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche se effettuata all'interno di imprese a carattere prevalentemente commerciale o di servizio, purché tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio.

La novità introdotta dal Dlgs 152/06 consiste nel fatto che i soggetti obbligati alla tenuta dei registri non coincidono con quelli obbligati al Mud.

I professionisti, produttori di rifiuti pericolosi, non inquadrati in un ente o una impresa, adempiono all'obbligo di tenuta dei registri mediante la conservazione, in ordine cronologico, della copia "produttore" del formulario (art. 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29).

I commercianti ed intermediari con detenzione dei rifiuti, apparentemente esclusi, dovranno invece tenere i registri per l'attività di gestione di rifiuti che la detenzione inevitabilmente comporta (quali trasporto e/o stoccaggio e/o trattamento e/o smaltimento).

Sono invece esonerati dalla tenuta del registro, ai sensi del comma 8, dell'art. 190, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni:

- Produttori di imballaggi che si sono organizzati in modo autonomo o hanno istituito un sistema cauzionale;
- Produttori o importatori di pneumatici;
- Consorzi della filiera per imballaggi;
- Conai;
- Cobat e i consorzi per batterie al piombo;
- Conoe e consorzi per gli oli vegetali;
- Coou e consorzi per gli oli minerali;
- Polieco e consorzi per il polietilene.

Le annotazioni devono essere effettuate:

- a) per i produttori: almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione (carico) o dallo scarico del rifiuto;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto: almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi: almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
- d) per i soggetti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento: entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Il registro deve essere tenuto presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e presso la sede dei commercianti e degli intermediari.

Integrati con i formulari di trasporto, i registri dovranno essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. Fanno eccezione i registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato e, al termine dell'attività, devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Le imprese che producono non più di dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e non più di due tonnellate di rifiuti pericolosi,

possono avvalersi delle associazioni di categoria o loro società di servizi per la tenuta dei registri. In tal caso le annotazioni dovranno essere effettuate con cadenza mensile e copia dei dati trasmessi alla associazione dovrà essere mantenuta presso la sede dell'impresa.

I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità previste per i registri Iva.

A tal proposito si ricorda che l'art. 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 203, ha abolito l'obbligo di vidimazione dei registri Iva e, pertanto, tale obbligo si intende soppresso anche per i registri di carico e scarico dei rifiuti.

Per la tenuta dei registri è possibile utilizzare carta in formato A4, regolarmente numerata.

Altra novità è che viene introdotta è che le quantità vanno indicate o in litri o in chili o in metri cubi. Sarà quindi possibile utilizzare una sola unità di misura (comma 9).

Approvazione dei modelli di Registro per il carico e lo scarico dei rifiuti Dlgs 152/06

Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 maggio 2006, n. 107, il decreto del ministero dell'Ambiente del 2 maggio 2006, recante l'approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti.

Va sottolineato che detti modelli sono utilizzabili dai soggetti obbligati alla tenuta dei registri (si veda in proposito il nostro precedente articolo) con esclusione dei piccoli produttori artigianali di cui all'art. 2083 cod. civ. che non hanno più di tre dipendenti. Il modello di registro utilizzabile da questi ultimi dovrà essere approvato con un successivo decreto. L'art. 190 del Dlgs 152/06, prevede però che anche questi soggetti siano obbligati alla tenuta del registro. Quindi, mancando il modello particolare, questi soggetti adempiranno all'obbligo utilizzando il vecchio modello di registro.

L'art. 2 del decreto in esame consente, peraltro, di continuare ad utilizzare fino ad esaurimento i modelli di registro già in uso, purché contengano tutti gli elementi previsti all'art. 1, vale a dire:

- la data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;
- le caratteristiche del rifiuto e, per i rifiuti pericolosi, le caratteristiche di pericolo proprie del rifiuto prodotto o preso in carico;
- la quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico;
- l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
- il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti preso in carico o avviati ad operazioni di recupero o smaltimento;



Sicurezza sul lavoro e ambiente

- l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale;
- il metodo di trattamento impiegato.

I produttori di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo utilizzando registri, scritture e documentazione contabile quali:

- registri Iva di acquisto e vendite;
- scritture ausiliare di magazzino;
- altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.

Questi registri, scritture o documentazione possono sostituire i registri di carico e scarico purché siano conformi alla normativa prevista per i registri Iva, integrati dai formulari di trasporto e contengano tutti gli elementi previsti all'art. 1 sopra riportati.

Anche la stampa dei registri tenuti con strumenti informatici segue le disposizioni applicabili ai registri Iva.

È confermata la possibilità di utilizzare fogli in formato A4, regolarmente numerati.

Gli allegati al decreto riportano i due modelli A e B. Il modello B è previsto per i commercianti ed intermediari senza detenzione.

Non ci sono particolari novità nel contenuto salvo la nuova indicazione relativa al "peso verificato a destino". Questo consentirà finalmente di poter annotare il peso verificato desunto dalla quarta copia di ritorno dal destinatario dando certezza sulle quantità prodotte e smaltite.

Pubblichiamo, qui di seguito, il testo del decreto.

► **DECRETO** ministero dell'Ambiente 2 maggio 2006. **Approvazione dei modelli di Registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

Articolo 1

1. Sono approvati i modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, riportati negli allegati A e B, utilizzabili dai soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dai soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), con esclusione dei piccoli produttori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Il modello di registro utilizzabile dai piccoli produttori artigiani di cui al presente comma sarà approvato con successivo decreto.

2. La vidimazione e la numerazione, dei registri seguono le procedure e le modalità fissate dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (Iva), e successive modificazioni ed integrazioni. Per applicazione delle predette norme valgono, per quanto applicabili, le circolari dell'Amministrazione finanziaria e, in particolare, dell'Agenzia delle Entrate. Considerato che l'art. 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 203, ha modificato l'art. 39

sopra richiamato abolendo l'obbligo di vidimazione per i registri Iva, tale obbligo si intende soppresso anche per i registri di carico e scarico dei rifiuti.

3. La stampa dei registri tenuti mediante strumenti informatici segue le disposizioni applicabili ai registri Iva. È possibile utilizzare carta di formato A4, regolarmente numerata.

4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di rifiuti non pericolosi, hanno la facoltà di adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazioni contabili:

- a) registri Iva di acquisto e vendite;
- b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
- c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.

5. I registri, la documentazione e le scritture contabili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 possono sostituire i registri di carico e scarico a condizione che siano conformi alla normativa applicabile ai registri Iva, siano integrati dal formulario di cui all'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita dall'art. 190, comma 1, del citato decreto legislativo e secondo le modalità indicate nell'allegato C:

- a) data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;
- b) le caratteristiche del rifiuto e per i rifiuti pericolosi, le caratteristiche di pericolo proprie del rifiuto prodotto o preso in carico;
- c) le quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico;
- d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
- e) il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;
- f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale;
- g) il metodo di trattamento impiegato con riferimento alle operazioni indicate negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 2

1. Il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti il decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148. I registri di carico e scarico di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, conformi al decreto ministeriale richiamato e in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purché contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dell'art. 1.

2. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

'Informatore

luglio/agosto 2006

Ambiente

Allegato B

**Frontespizio del registro di carico e scarico
Intermediari e commercianti non detentori**

1. Ditta

Residenza o domicilio.....
comune via n.

Codice fiscale

Ubicazione dell'esercizio.....
comune via n.

2. Caratteristiche del rifiuto:

A) Stato fisico

1. Solido pulverulento

2. Solido non pulverulento

3. Fangoso palabile

4. Liquido

B) Eventuali classi di pericolosità

H1 esplosivo

H2 comburente

H3-A facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile)

H3-B infiammabile

H4 irritante

H5 nocivo

H6 tossico (incluso molto tossico)

H7 cangerogeno

H8 corrosivo

H9 infetto

H10 teratogeno

H11 mutageno

H2 a contatto con l'acqua libera gas tossico o molto tossico

H13 sorgente di sostanze pericolose

H14 ecotossico

B-2

Data movimento

Codice Cer rifiuto

Produttore/detentore

Destinatario

Movimento del.....

Codice e caratteristiche del rifiuto:

Denominazione/ragione sociale

Denominazione/ragione sociale

Formulario

a) Cer

.....

.....

n.

b) Descrizione

.....

.....

del

.....

C.F.

C.F.

Annotazione:

c) Stato fisico.....

.....

.....

d) Classi di pericolosità

Indirizzo

Indirizzo

.....

.....

.....

e) Rifiuto destinato a

() smaltimento cod.

() recupero cod.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Quantità

kg

litri

Trasportatore

.....

Eventuali annotazioni

.....

.....

Peso varificato a

.....

Denominazione/ragione sociale

.....

.....

C.F.

Indirizzo

.....

.....

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE



Sicurezza sul lavoro e ambiente

l'Informatore

luglio/agosto 2006

Ambiente

Allegato C

C - 1 - Descrizione tecnica Mod. A

Produttore/recuperatore/smaltitore/trasportatore/intermediari e commercianti detentori

I. Le imprese che producono o recuperano o smaltiscono o trasportano rifiuti o effettuano attività di intermediazione/commercio con detenzione di rifiuti devono tenere il registro di cui all'allegato "A"

II. Sulla prima pagina del registro di carico e scarico sono riportati, in corrispondenza delle diverse voci, i seguenti dati:

- a) alla voce "Ditta": dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);
- b) alla voce "Attività svolta": dati relativi all'attività svolta (produzione, recupero, smaltimento, trasporto) e il codice relativo all'attività di recupero e smaltimento di cui agli allegati B e C al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- c) alla voce "Tipo di attività" (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento): le categorie di attività, così come individuata negli allegati B e C al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.;
- d) alla voce "Registrazione": la data ed il numero delle prime e dell'ultima registrazione;
- e) alla voce "Caratteristiche del rifiuto": la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati, sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosità" in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti.

III. I fogli del registro devono contenere le seguenti informazioni:

- a) nella prima colonna deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasportatore si riferisce;
- b) nella seconda colonna devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto:
 - il codice Cer del rifiuto
 - la descrizione del rifiuto: va annotata la descrizione del rifiuto come risulta dal codice Cer. Per i codici terminanti con il numero 99 (rifiuti non specificati altrimenti) va annotata una descrizione appropriata, per quanto possibile, del particolare rifiuto
 - lo stato fisico del rifiuto: 1. solido pulverulento; 2. solido non pulverulento; 3. fangoso palabile; 4. liquido
 - le classi di pericolo di cui all'allegato D al presente decreto individuate sulla base dell'allegato I al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, proprie del rifiuto (solo per i rifiuti pericolosi)
 - la destinazione del rifiuto con l'indicazione del codice di attività di cui agli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (se la registrazione si riferisce allo scarico)
- c) nella terza colonna devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico (in kg o in litri o in metri cubi): spetta al produttore scegliere l'unità di misura, che dovrà essere mantenuta dal trasportatore fino al recuperatore o allo smaltitore
- d) nella quarta colonna deve essere indicato il luogo di produzione e l'attività di provenienza dei rifiuti (solo per i soggetti di cui all'art. 230 commi 1 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) nonché (qualora la presa in carico o l'uscita del rifiuto dallo stabilimento sia gestita tramite un intermediario o commerciante) i seguenti dati della società commerciale o di intermediazione:
 - denominazione o ragione sociale della impresa
 - codice fiscale dell'impresa
 - sede dell'impresa
 - numero di iscrizione all'albo gestione rifiuti
- e) nella quinta colonna possono essere riportate eventuali annotazioni. Nell'ambito di tali annotazioni può essere precisato tra l'altro se il rifiuto è soggetto ad un calo naturale di peso o se il peso è stimato (peso da verificarsi a destino)
- f) Nel caso di peso da verificarsi a destino, la riga relativa al peso verificato a destino deve essere compilata entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della quarta copia del formulario.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

'Informatore

luglio/agosto 2006

Ambiente

Allegato C

**C - 2 - Descrizione tecnica Mod. B
Intermediari e commercianti non detentori**

I. Le società commerciali di intermediazione o di intermediazione che non detengono i rifiuti hanno l'obbligo di tenere il registro di cui all'allegato "B"

II. Sulla prima pagina del registro di carico e scarico devono essere riportati:

a) i dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);
e) la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosità" in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti.

III. I fogli del registro devono contenere le seguenti informazioni:

a) nella prima sezione devono essere indicati le informazioni relative alla data dell'operazione ed il numero del formulario con la data di effettuazione del trasporto;

b) nella seconda colonna devono essere riportate le seguenti caratteristiche del rifiuto:

- il codice Cer del rifiuto
- la descrizione del rifiuto
- lo stato fisico del rifiuto: 1. solido pulverulento; 2. solido non pulverulento; 3. fangoso palabile; 4. liquido
- le classi di pericolo di cui all'allegato D al presente decreto individuate sulla base dell'allegato I al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, proprie del rifiuto (solo per i rifiuti pericolosi)
- la destinazione del rifiuto con l'indicazione del codice di attività di cui agli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (se la registrazione si riferisce allo scarico)
- la quantità di rifiuti (in kg o in litri)

c) nella terza colonna devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, codice fiscale e indirizzo del produttore o detentore e del trasportatore

d) nella quarta colonna devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, codice fiscale e indirizzo del destinatario, specificando se i rifiuti sono destinati ad attività di recupero o di smaltimento e il codice di attività riportato negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Allegato D

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

Vedasi Allegato I alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Allegato E

Elenco dei rifiuti pericolosi

Tali rifiuti devono essere individuati nell'ambito dell'elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

Iscrizione all'albo ex art. 212, comma 8 Parere ministeriale Dlgs 152/06

L'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, previsto dall'art. 212, comma 8, Dlgs 152/06 (cfr. precedente articolo sull'argomento, Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 165, giugno 2006, pag. 47) per le imprese che, come attività ordinaria e regolare, trasportano propri rifiuti non pericolosi e per le imprese che trasportano propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti i 30 chilogrammi o i 30 litri al giorno, è stato oggetto di una serie di richieste di chiarimento che sono state

l'Informatore

luglio/agosto 2006

Ambiente

prese in esame dal comitato nazionale dell'Albo nella riunione del 15 maggio 2006.

In particolare, veniva richiesto se l'impresa già iscritta all'Albo in una delle categorie relative al trasporto di rifiuti, dovesse essere iscritta anche ai sensi dell'art. 212, comma 8.

La risposta al quesito è stata fornita dal capo di gabinetto del ministero dell'Ambiente con la nota Gab/2006/4111/B09 del 15 maggio 2006 in cui si afferma di ritenere che solo le imprese non sottoposte in precedenza all'obbligo di iscrizione, e cioè quelle che effettuano solo queste tipologie di attività, debbono iscriversi ai sensi dell'art. 212, comma 8. Non sussiste invece l'obbligo di iscrizione per le imprese già iscritte per l'attività di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e per il trasporto di rifiuti pericolosi al di sopra dei limiti giornalieri sopra riportati le quali, pertanto, sono abilitate anche ad effettuare le tipologie di trasporto di cui all'art. 212, comma 8.



Tributario

Indice

IMPOSTE INDIRETTE

- ▶ Indicazione numero partita Iva nel sito web - Risoluzione dell'Agazia delle Entrate n. 60 del 16 maggio 2006 ... **Pag. 53**
- ▶ Approvazione del modello per rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale - Provvedimento dell'Agazia delle Entrate del 16 marzo 2006. **Pag. 53**

IMPOSTE DIRETTE

- ▶ Spesa per ricerca e sviluppo - Deducibilità dei costi - Lavoratori a progetto e amministratori - Risoluzione dell'Agazia delle Entrate n. 57 del 4 maggio 2006 **Pag. 54**
- ▶ Reddito professionale - Deducibilità costi sostenuti per acquisto banca dati - Risoluzione dell'Agazia delle Entrate n. 72 del 25 maggio 2006 **Pag. 54**

VARIE

- ▶ Modello Unico 2006 - Determinazione e versamento dei saldi 2005 e degli acconti 2006 - Acconto Irap 2006 ... **Pag. 55**

Ai sensi dell'art. 35, comma 1 del Dpr n. 633/1972, esso deve essere sempre indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell'eventuale sito web ed in ogni altro documento destinato all'ufficio stesso. Con il provvedimento in esame l'Agazia delle Entrate precisa quanto segue. L'obbligo di indicazione del numero di partita Iva nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi Iva, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell'attività. Di conseguenza, quando un soggetto Iva dispone di un sito web relativo all'attività esercitata, quand'anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di partita Iva.

Approvazione del modello per rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale Provvedimento dell'Agazia delle Entrate del 16 marzo 2006

Sulla Gazzetta ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006 è stato pubblicato il provvedimento dell'Agazia delle entrate del 16 marzo 2006 recante: "Approvazione del modello per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale e delle relative istruzioni".

• **Approvazione del modello per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale**
È approvato il modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, comprendente il prospetto riepilogativo riservato all'ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale del gruppo.

Il modello è utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2006.

• **Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa**
Il modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agazia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dal sito internet dell'Agazia delle Entrate www.agazia-entrate.gov.it e dal sito del ministero dell'Economia e delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A al provvedi-

IN PRIMO PIANO

Indicazione numero partita Iva nel sito web Risoluzione n. 60 dell'Agazia

delle Entrate del 16 maggio 2006

L'Agazia delle Entrate ha diramato la risoluzione n. 60 datata 16 maggio 2006, recante: "Indicazione numero partita Iva nel sito web - articolo 35, comma 1, del Dpr n. 633 del 1972".

Come noto, il numero di partita Iva è attribuito dall'ufficio locale dell'Agazia delle Entrate competente al momento della presentazione della dichiarazione d'inizio attività.



Tributario

mento in esame.

Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui al suddetto allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale

Spesa per ricerca e sviluppo Deducibilità dei costi Lavoratori a progetto e amministratori Risoluzione n. 57 dell'Agenzia delle Entrate del 4 maggio 2006

L'Agenzia delle Entrate ha diramato la risoluzione n. 57 data 4 maggio 2006, recante: "Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Alfa srl - Deducibilità dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo. Articolo 11 decreto legislativo n. 446/1997".

Come noto, l'art. 1, comma 347 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha introdotto la deduzione dalla base imponibile Irap dei costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo.

Con il provvedimento in esame, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'agevolazione suddetta trova applicazione anche per i costi sostenuti per gli addetti alla ricerca e sviluppo che operano sulla base di rapporti di collaborazione.

Infatti, la norma in esame non subordina il riconoscimento dell'agevolazione alla circostanza che il lavoratore operi sulla base di un particolare contratto di lavoro.

La disposizione in commento, tesa ad agevolare il settore della ricerca, individua i soggetti per i quali è possibile beneficiare della deduzione nei lavoratori addetti alla ricerca e sviluppo a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata.

Tale interpretazione trova conferma anche nelle osservazioni formulate nella relazione tecnica alla legge finanziaria per il 2005.

In tale documento, infatti, vengono ricondotti nell'ambito dei soggetti agevolati i ricercatori, il personale tecnico e tutto il personale ausiliario addetto alla ricerca, prescindendo, anche in tale sede, dal dettaglio delle tipologie di contratti di lavoro. Sulla base della formulazione adottata dalla norma, si ritiene, pertanto, che nella quantificazione della deduzione per il personale addetto alla ricerca e allo sviluppo devono essere considerate anche le spese sostenute per le prestazioni rese dai lavoratori a progetto e dagli amministratori nella misura in cui le stesse siano riferite alle competenze espletate da tali lavoratori nell'ambito della ricerca e sviluppo.

L'Informatore

luglio/agosto 2006

Imposte indirette

è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento stesso. A tal fine, il modello è reso disponibile nei siti suddetti in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.

Imposte dirette

Reddito professionale Deducibilità dei costi sostenuti per acquisto banca dati Risoluzione n. 72 dell'Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2006

L'Agenzia delle Entrate ha diramato la risoluzione n. 72 data 25 maggio 2006, recante: "Istanza di interpello - Sig. Alfa - Articolo 54 del Tuir".

Come noto, il reddito di lavoro autonomo è determinato dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e quello delle spese sostenute nel periodo d'imposta.

Le spese sostenute nell'esercizio dell'attività professionale sono deducibili dal reddito professionale se effettivamente sostenute, inerenti e se debitamente documentate.

L'articolo 54, comma 2 del Tuir dispone, in deroga al principio di cassa che informa la disciplina del reddito di lavoro autonomo, che per i beni strumentali per l'esercizio della professione (esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione) sono ammesse in deduzione quote costanti di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con Dm 31 dicembre 1988.

È, tuttavia, consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 516,46 euro.

Per quanto riguarda il requisito della strumentalità, un bene può essere definito tale qualora sia possibile considerarlo un elemento patrimoniale destinato ad essere utilizzato durevolmente nell'ambito dell'attività.

Nella fattispecie di cui all'oggetto, si ritiene che la banca dati contenuta su cd-rom, date le sue caratteristiche, sia da considerare quale bene strumentale all'attività di lavoro autonomo, avente un'utilità pluriennale e, pertanto, il relativo costo sia ammortizzabile secondo i criteri indicati dal citato decreto ovvero deducibile integralmente per cassa, se di importo inferiore ad euro 516,46.

Non è, invece, condivisibile la tesi secondo cui il costo sostenuto per l'acquisto della banca dati contenuta su cd-rom concorra alla formazione del reddito imponibile per quote costan-



Tributario

ti in misura non superiore ad un terzo, in conformità con quanto previsto dall'art. 103 del Tuir, dato che la banca dati contenuta su cd-rom ha natura di bene materiale e non di bene immateriale (conformi a tale qualificazione si veda All. L della direttiva 2002/38/Ce, principio contabile nazionale n. 24 e circolare Dogane 15 maggio 1995, n. 142). Una volta qualificata la banca dati contenuta su cd-rom quale

bene materiale strumentale ammortizzabile, occorre individuare la percentuale di ammortamento specifica per il bene in questione.

Si ritiene che, in assenza di una esplicita previsione del Dm 31 dicembre 1988, sia corretto applicare il coefficiente del 15% relativa al gruppo XXII - Attività non precedentemente specificate - Altre attività - Attrezzature varie.

Varie

Modello Unico 2006 Determinazione e versamento dei saldi 2005 e degli acconti 2006 Acconto Irap 2006

Si ricordano i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti connessi al Modello Unico 2006.

• Saldo Irpef, Ires ed Irap 2005

Persone fisiche e società di persone

Entro il 20 giugno 2006 le persone fisiche e le società di persone sono tenute a versare il saldo 2005, relativamente all'Irpef e Irap, corrispondente alla differenza tra l'imposta calcolata sui redditi conseguiti nel 2005 e quanto già versato a titolo di acconto per il medesimo periodo d'imposta.

Il versamento può essere differito al 20 luglio 2006 con la maggiorazione dello 0,40%.

Società di capitali, enti commerciali e non

Per le società di capitali, gli enti commerciali e non, il versamento del saldo 2005 relativamente all'Ires ed Irap è legato alla data di approvazione del bilancio, come risulta dal seguente prospetto:

- se il bilancio 2005 è approvato entro il 30 aprile 2006, il versamento del saldo 2005 deve essere eseguito entro il 20 giugno 2006 senza maggiorazione o entro il 20 luglio 2006 con la maggiorazione pari allo 0,40%;
- se il bilancio 2005 è approvato entro il 29 giugno 2006 per particolari esigenze, il versamento del saldo 2005 deve essere eseguito entro il 20 luglio 2006 senza maggiorazione o entro il 19 agosto 2006 con la maggiorazione pari allo 0,40%;
- se il bilancio è approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare), il versamento del saldo 2005 avviene entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta senza maggiorazione o entro il trentesimo giorno successivo con la maggiorazione pari allo 0,40%;
- se il bilancio è approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per particolari esigenze (soggetti con periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare), il versamento del saldo 2005 avviene entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio senza maggiorazione o entro il trentesimo giorno successivo con la maggiorazione

dello 0,40%.

La società che non approva il bilancio nei predetti termini deve, comunque, effettuare il versamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello previsto per l'approvazione.

Per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio, il termine ordinario di versamento è fissato al 20° giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (20 giugno 2006 in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

• Acconto Irpef 2006

L'acconto dovuto per il 2006 è pari al 99% e deve essere determinato sulla base del rigo RN23 "Differenza" del mod. Unico 2006 PF.

Rigo RN 23 "Differenza"

Non superiore a € 51,65
Superiore a € 51,65 ma non a € 257,52

Superiore a € 257,52

Acconto Irpef 2006

Non dovuto

Versamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2006

Versamento in due rate pari al:
- 39,6% di rigo RN 23 entro il 20 giugno 2006
(20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%)
- 59,4% entro il 30 novembre 2006

• Acconto Ires

L'acconto dovuto per il 2006 è pari al 100% e deve essere determinato considerando quanto esposto nei seguenti rigi del mod. Unico 2006:

mod. Unico 2006 SC → Rigo RN 16
mod. Unico 2006 ENC → Rigo RN 28

Rigo RN16/RN28

Non superiore a € 20,66
Superiore a € 20,66 ma non a € 251,23
Superiore a € 251,23

Acconto Ires 2006

Non dovuto

Versamento in unica soluzione entro il 30 novembre
Versamento in due rate pari al:
- 40% di rigo RN16/28 entro il 20 giugno 2006
(20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio nei termini ordinari (per gli altri soggetti entro il



Tributario

termine per il versamento del saldo 2005);
 - 60% di rigo RN16/28 entro il 30 novembre per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (per gli altri soggetti entro l'11° mese dell'esercizio).

• Acconto Irap 2006

L'acconto Irap per il 2006 è stabilito nelle seguenti misure:
 → 99% per persone fisiche, società di persone ed equiparate;
 → 100% per società di capitali, enti commerciali e non;
 e va versato osservando le modalità e i termini stabiliti per l'acconto Irap/Ires.

L'ammontare dovuto va determinato considerando quanto riportato al rigo "Totale imposta" del mod. Irap 2006:

Mod. Irap 2006 PF → Rigo IQ90

Mod. Irap 2006 SP → Rigo IQ90

Mod. Irap 2006 SC → Rigo IQ98

Mod. Irap 2006 ENC → Rigo IQ90

• Modalità di versamento

Il versamento del saldo 2005 e della prima rata d'acconto 2006 relativamente alle imposte va effettuato con il mod. F24.

I principali codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

Importo da versare	Codice tributo
Saldo Irpef	4001
Addizionale regionale	3801
Addizionale comunale	3817
Imposta sostitutiva 10% (nuove iniziative)	4025
Acconto 20% (redditi a tassazione separata)	4200
Acconto Irpef (1° rata)	4033
Saldo Ires	2003
Acconto Ires (1° rata)	2001
Saldo Irap	3800

L'Informatore

luglio/agosto 2006

Varie

Acconto Irap (1° rata)

3812

Compensazione

In sede di versamento del saldo 2005 e dell'eventuale acconto 2006 il contribuente può avvalersi dell'istituto della compensazione, al fine di sfruttare eventuali crediti tributari disponibili per ridurre l'ammontare dei versamenti dovuti.

La compensazione può essere:

Verticale: ha ad oggetto imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo ente impositore (ad esempio, compensazione diretta tra il saldo Irpef 2005 a credito e la prima rata d'acconto Irpef 2006).

Orizzontale: ha ad oggetto imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi enti impositori (ad esempio, compensazione tra il saldo Irpef 2005 a credito ed il saldo Irap 2005 a debito).

Importo massimo compensabile

Il limite massimo di crediti d'imposta compensabili è fissato a € 516.456,90 per ogni anno solare (senza considerare l'importo dei crediti utilizzati in compensazione verticale).

Tale limite vale anche per la compensazione dei crediti trimestrali Iva (comunicato Agenzia delle Entrate 20 luglio 2004).

Modalità di compensazione

La compensazione orizzontale richiede la compilazione del mod. F24 nel quale vanno indicati per ogni credito utilizzato in compensazione:

- nella colonna "importi a credito compensati" l'ammontare del credito;
- nella colonna "anno di riferimento" il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce il credito;
- nella colonna "codice tributo" il codice con il quale si effettua il versamento a saldo dell'imposta in relazione alla quale è scaturito il credito ovvero il codice tributo specifico del credito utilizzato.



Legale

L'Informatore

luglio/agosto 2006

In primo piano

LEGALE

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Tracciabilità: le nuove sanzioni. **Pag. 57**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

- ▶ *Commercio*. Ordinanza Corte costituzionale n. 199 dell'11.5.2006 **Pag. 59**
- ▶ Legge regionale n. 21 del 2006 - Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali in materia di commercio, fiere e mercati. **Pag. 61**
- ▶ *Igiene e sanità*. Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile - Ordinanza 7.3.2006. **Pag. 63**
- ▶ *Prezzi*. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero. **Pag. 63**

VARIE

- ▶ Dlgs n. 140 del 16 marzo 2006. Attuazione della direttiva 2004/48/Ce sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. **Pag. 70**
- ▶ Attuazione della direttiva 2001/84/Ce. Diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. Dlgs n. 118 del 13.2.2006. **Pag. 73**
- ▶ Modifiche al Codice del consumo introdotte dalla legge n. 51 del 23 febbraio 2006, di conversione del Dl n. 273/2005. **Pag. 73**
- ▶ Privacy - Alberghi - Informativa sull'utilizzo dei dati della clientela. . . . **Pag. 74**
- ▶ Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi. **Pag. 75**
- ▶ Pubblicità dei dispositivi medici. **Pag. 76**

maggio il decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 190 recante "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (Ce) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare".

Il nuovo decreto è stato emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge comunitaria 2005 (legge 18 aprile 2005, n. 62) che consente al Governo di adottare decreti legislativi allo scopo di prevedere le necessarie disposizioni sanzionatorie di comportamenti "difformi" al contenuto dei regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della stessa Legge comunitaria.

Il regolamento Ce n. 178/2002, entrato in vigore il 1° gennaio 2005, rappresenta il primo atto normativo che l'Unione europea ha emanato dopo gli impegni assunti nel Libro bianco del 2001 in materia di sicurezza alimentare. ▼

Gli obiettivi perseguiti dall'Unione europea hanno comportato una completa revisione della legislazione comunitaria sugli alimenti, al fine di giungere ad un più elevato grado di sicurezza nonché all'identificazione ed alla definizione delle responsabilità dei soggetti coinvolti in tutta la filiera degli alimenti e dei mangimi destinati alla produzione alimentare. Uno degli strumenti più efficaci per meglio tutelare la salute dei cittadini è stato individuato nell'obbligo di tracciare gli alimenti ed i mangimi allo scopo di poterli, in ogni occasione, rintracciare.

Per rintracciabilità si intende quindi la possibilità di ricostruire, da valle a monte, il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata od atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime. Naturalmente per rintracciare un alimento da valle a monte è necessario prima tracciarlo da monte a valle.

Con l'articolo 1, il nuovo provvedimento definisce il campo di applicazione che riguarda gli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (Ce) n. 178/2002: questi ultimi trattano la materia della rintracciabilità, la cui eventuale inosservanza ha reso necessaria l'emanazione di una disciplina sanzionatoria da parte delle autorità di controllo.

L'articolo 2 stabilisce le sanzioni a carico sia degli operatori del settore alimentare che non hanno attivato un sistema od

IN PRIMO PIANO

Sicurezza alimentare e tracciabilità degli alimenti e dei prodotti alimentari

Entra in vigore la preannunciata disciplina sanzionatoria

È stato pubblicato nella Guri n. 118 del 23



Legale

una procedura in grado di permettere agli organi di vigilanza di individuare chi ha fornito loro un alimento, un mangime, un animale od una sostanza che entra a far parte di un alimento, sia a carico degli operatori che non hanno attivato un sistema per individuare le imprese alle quali loro stessi hanno fornito un alimento, un mangime, un animale od una sostanza: si tratta qui sostanzialmente delle violazioni all'articolo 18 del regolamento n. 178, il cui mancato adempimento comporta, salvo che il fatto costituisca reato, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 4.500 euro.

Si ribadisce ulteriormente, con riferimento ai sistemi ed alle procedure di rintracciabilità, che le modalità con le quali gli operatori possono adempiere a tale nuovo obbligo sono da loro autonomamente scelte ed applicate in relazione alla dimensione, alla tipologia ed alla specificità dell'attività svolta: pertanto l'attivazione del sistema di individuazione della provenienza degli alimenti è stata rimessa alla discrezionalità del singolo operatore che può liberamente precisare le modalità operative che ritiene più idonee allo scopo di rintracciare gli alimenti prodotti o commercializzati, le quali possono consistere anche nella mera annotazione manuale in un registro, così come nell'utilizzo di strumenti e programmi informatici. Il comma 1 dell'articolo 3 stabilisce le sanzioni per la mancata osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 19 e 20, comma 1, del regolamento 178, ossia quando gli operatori non attivano le procedure per il ritiro dal mercato di un prodotto ogni volta che hanno avuto motivo di ritenere che quel prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza.

Il comma 2 dell'articolo 3 sanziona la mancata informazione all'autorità competente dell'attivazione delle procedure di riti-

ro dal mercato.

Il comma 3 sanziona la mancata collaborazione degli operatori con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati dal prodotto alimentare, riferendosi così alle fattispecie di cui al comma 4 degli artt. 19 e 20 del regolamento comunitario.

Sempre salvo che il fatto costituisca reato:

- la violazione del comma 1 dell'articolo 3 (mancata attivazione delle procedure di ritiro) comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro;
- la violazione del comma 2 (mancata informazione all'autorità competente) comporta il pagamento di una sanzione da 500 a 3.000 euro;
- la violazione del comma 3 (mancata collaborazione con le autorità) comporta il pagamento di una sanzione da 2.000 a 12.000 euro.

L'articolo 4 stabilisce le sanzioni da applicare nel caso di violazione degli articoli 19 e 20 del regolamento, sia nel caso in cui gli operatori non hanno attivato un sistema di informazione efficace ed accurato sui motivi del ritiro quando il prodotto è arrivato al consumatore od all'utilizzatore finale, sia nel caso in cui non abbiano provveduto a richiamare l'alimento quando altre misure non sono sufficienti a garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica: i trasgressori sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.

Ribadiamo che le operazioni di ritiro dal mercato di un prodotto anche potenzialmente pericoloso per la salute pubblica possono svolgersi sia quando il prodotto non è stato ancora immesso al consumo (ipotesi meno problematica perché il prodotto è ancora nella disponibilità del circuito distributivo) sia

Tabella riassuntiva del Dlgs 5.4.2006 n. 190

Obblighi degli operatori:	Sanzione amministrativa pecuniaria: (salvo che il fatto costituisca reato)
Art. 2 - Mancata attivazione di sistemi e procedure per la rintracciabilità.	Da 750 a 4.500 euro.
Art. 3/1 - Mancata attivazione procedura ritiro in caso di non conformità del prodotto.	Da 3.000 a 18.000 euro.
Art. 3/2 - Mancata informazione all'autorità competente.	Da 500 a 3.000 euro.
Art. 3/3 Mancata collaborazione con l'autorità competente.	Da 2.000 a 12.000 euro.
Art. 4 - Mancata informazione ai consumatori od all'utilizzatore finale sul motivo del ritiro di un prodotto.	Da 2.000 a 12.000 euro.
Art. 4 - Mancato richiamo di un alimento	Da 2.000 a 12.000 euro.
Art. 5/1 - Dettaglianti prodotti preconfezionati: - mancata attivazione procedura ritiro in caso di non conformità del prodotto.	Da 500 a 3.000 euro.
Art. 5/2 - Dettaglianti prodotti preconfezionati: - mancata attivazione interventi disposti dal responsabile della produzione o dall'autorità competente.	Da 500 a 3.000 euro.
Art. 6 - Mangimi: - mancata distruzione del lotto.	Da 500 a 3.000 euro.
Art. 7 - In caso di reiterazione:	Sospensione da 10 a 20 giorni del provvedimento di autorizzazione.



Legale

L'Informatore

luglio/agosto 2006
In primo piano

LEGALE

quando il prodotto è stato messo in vendita e, quindi, materialmente distribuito ai consumatori (ipotesi più problematica). L'azione di richiamo viene invece svolta dal distributore per informare i consumatori nei casi limite, della necessità di riconsegnare il prodotto oggetto del richiamo: in tale evenienza, è opportuno confrontarsi immediatamente con la locale Asl per decidere se sia opportuno o meno svolgere un'azione di richiamo e quali mezzi informativi utilizzare per avvisare i consumatori. L'articolo 5 prevede che, in caso di violazione degli articoli 19 e 20, comma 2, del Regolamento, gli operatori che svolgono attività di vendita al dettaglio che non incidono in alcun modo sulla loro sicurezza ed integrità sono sanzionati con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro quando non avviano le procedure per il ritiro dal mercato di prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare; alla stessa sanzione sono soggetti nel caso che non attuino gli opportuni interventi predisposti dal responsabile della produzione, trasformazione e lavorazione e dalle auto-

rità competenti per il ritiro o richiamo degli alimenti. L'articolo 6 sanziona (da 500 a 3.000 euro) il comportamento dell'operatore del settore dei mangimi nel caso in cui, fatte salve particolari disposizioni dell'autorità competente, non abbia provveduto alla distruzione della partita, del lotto o consegna un mangime non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare. L'articolo 7 (Disposizioni finali) prevede in caso di reiterazione delle violazioni, oltre l'applicazione della sanzione pecuniaria, anche la sospensione del provvedimento di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività, da dieci giorni fino ad un massimo di venti giorni lavorativi. Infine, le disposizioni e le sanzioni precedentemente descritte all'articolo 2 si applicano anche al settore vitivinicolo ed a quello relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari. *Nella pagina di fronte una tabella riassuntiva delle sanzioni in esame.*

Disciplina del commercio Ordinanza n. 199 Corte costituzionale dell'11 maggio 2006

Con l'ordinanza in oggetto, la Corte costituzionale chiarisce il rapporto tra legislazione nazionale e legislazione regionale, in materia di commercio dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.

Il provvedimento dichiara inammissibile ed infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1 e 2, della legge della Regione Lombardia n. 5 del 24 marzo 2004, sollevata dal giudice di pace di Milano, in occasione di un ricorso contro un'ordinanza del comune di Cesano Boscone, che sanzionava la mancata osservanza dell'obbligo di chiusura domenicale.

La disposizione contestata stabilisce un regime sanzionatorio differente rispetto a quello previsto dall'art. 22 del Dlgs 114/98, fissando sanzioni pecuniarie progressivamente crescenti in relazione alla tipologia e alle dimensioni degli esercizi commerciali.

Il giudice di pace di Milano aveva evidenziato, in particolare, la contrarietà di detta norma alle disposizioni contenute nel Dlgs 114/98 che prevedono sanzioni meno severe, nonché la violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., sia sotto il profilo della disparità di trattamento sanzionatorio che si veniva a determinare tra operatori di regioni diverse, sia per la diversa entità delle sanzioni applicate a seconda della tipologia di vendita.

La Corte, con l'ordinanza in commento, conferma, innanzitut-

Leggi e provvedimenti

to, la sussistenza in capo alle Regioni - a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione - di una competenza "esclusiva residuale" in materia di commercio e il conseguente carattere cedevole della normativa nazionale contenuta nel Decreto Bersani, la quale troverebbe applicazione esclusiva solo nelle regioni che non hanno emanato una propria legislazione in materia.

Ritiene, inoltre, che la titolarità della potestà legislativa sostanziale, in una determinata materia, comporti per le Regioni anche la possibilità di prevedere le sanzioni per le ipotesi di violazione delle norme regionali emanate in detta materia e la diversificazione delle legislazioni regionali che ne deriva non costituisce violazione del principio della parità di trattamento ex art. 3 Cost., in quanto la diversificazione rappresenta la conseguenza naturale della competenza attribuita alle regioni. Anche la previsione di sanzioni pecuniarie progressivamente crescenti, in relazione alle diverse tipologie di vendita, non è per i giudici costituzionali in contrasto con la Costituzione, ma risponde alla necessità di diversificare le sanzioni stesse in rapporto alla differente mole, struttura, organizzazione e funzionamento degli esercizi commerciali.

In provincia, il provvedimento riveste notevole importanza sindacale per tutte le nostre categorie, avallando la legittimità e congruità delle nostre tesi interpretative sulle normative in materia nonché delle nostre proposte, che saranno reiterate, per un regime sanzionatorio con efficacia finalmente deterrente rispetto alle tentazioni di molte imprese di non osservare gli orari obbligatori grazie alla "convenienza" di sanzioni troppo blande.

► **ORDINANZA n. 199 Corte costituzionale dell'11 maggio 2006.**



Legale

'Informatore

luglio/agosto 2006

Leggi e provvedimenti

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004), promosso con ordinanza del 7 giugno 2005 dal giudice di pace di Milano, sui ricorsi riuniti proposti da XY spa contro il Comune di Cesano Boscone, iscritta al n. 580 del registro delle ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2005. Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia; udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2006 il giudice relatore.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 7 giugno 2005, il giudice di pace di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004), per violazione degli artt. 3, 11, 41 e 117 della Costituzione;

che il rimettente premette di essere stato investito di un ricorso ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), con cui la XY spa ha chiesto l'annullamento di un'ordinanza mediante la quale il Comune di Cesano Boscone le ha ingiunto di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), correlato all'art. 7 della citata legge della Regione Lombardia n. 5 del 2004, in quanto la società ricorrente - quale esercente l'attività di vendita al dettaglio (grande struttura) - non ha osservato la chiusura domenicale dell'esercizio commerciale;

che, successivamente, la medesima società ricorrente ha proposto, sempre davanti al giudice di pace di Milano, altre tre opposizioni «in tutto identiche a quella di cui sopra, in quanto relative alla impugnazione di identiche violazioni amministrative ancorché accertate in tempi successivi». Queste opposizioni sono state tutte riunite dinanzi al giudice di pace rimettente in quanto preventivamente adito;

che, prima di entrare nel merito della questione, il giudice a quo sottolinea l'importanza di interpretare la normativa in materia alla luce della recente evoluzione del sistema della distribuzione, che ha visto la progressiva scomparsa dei tradizionali negozi e il connesso incremento dei grandi centri commerciali, in cui il pubblico è attratto, fra l'altro, «dalla flessibilità di orario»;

che, passando ai singoli motivi di censura, il rimettente evidenzia, innanzitutto, il contrasto esistente tra la norma impugnata e il citato Dlgs n. 114 del 1998; in particolare, a detta del giudice a quo, mentre quest'ultimo decreto ribadisce il principio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. - «fissando come regola generale la libertà di orario di apertura e limitandosi a prevedere la chiusura domenicale con una sanzione economica e senza ulteriori misure limitative della libertà di impresa» - la norma impugnata «non solo» aumenta la sanzione amministrativa ma la differenzia nel suo ammontare «a seconda della tipologia degli esercizi di vicin-

nato, della struttura media o grande dell'impresa commerciale» e prevede, in caso di reiterazione, la sanzione della sospensione dell'attività di vendita;

che, in particolare, il giudice di pace di Milano osserva come la norma impugnata si ponga in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto sanzionerebbe «gravemente gli operatori commerciali della Regione Lombardia in ordine a quei medesimi fatti che possono essere ovviamente commessi in altre Regioni per le quali vigono le meno severe sanzioni del Dlgs n. 114 del 1998»;

che il principio di eguaglianza sarebbe inoltre violato dalla previsione di «sanzioni pecuniarie progressivamente crescenti in relazione alla tipologia dell'esercizio commerciale»; una siffatta norma darebbe vita, a detta del rimettente, ad «una ingiustificata discriminazione del trattamento sanzionatorio in relazione a contravvenzioni del tutto identiche». A tal proposito, secondo il giudice di pace, il criterio in parola sarebbe irrazionale, in quanto non si comprenderebbe perché «debba essere più grave la sanzione inflitta ad una grande impresa in un quartiere come quello de quo (nel quale non esiste un problema di concorrenza con la tradizionale bottega dei quartieri destinati alla abitazione) rispetto al caso degli esercizi di vicinato»;

che il rimettente lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 30 (oggi art. 28) del Trattato istitutivo della Comunità europea, «costituzionalizzato attraverso il richiamo dell'art. 11 della Costituzione». Al riguardo, la norma impugnata, sanzionando l'apertura domenicale anche con la chiusura dell'esercizio, applicherebbe «un limite non consentito» dal «principio della libera prestazione dei servizi» di cui al citato art. 30 (oggi art. 28);

che secondo il giudice di pace di Milano, la norma regionale impugnata sarebbe in contrasto pure con l'art. 41 Cost., in quanto, prevedendo la sanzione della chiusura dell'attività commerciale, comprimerebbe la libertà di iniziativa economica, la quale, secondo la norma costituzionale richiamata, «può essere limitata soltanto allorché detta attività si svolge "in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"»;

che, infine, sarebbe rinvenibile una violazione dell'art. 117 Cost., il quale, a detta del rimettente, imporrebbe al legislatore regionale «di essere coerente con i principi fondamentali di unità dell'ordinamento e di coordinamento degli interessi particolari delle Regioni con il preminente interesse generale dello Stato». Secondo il giudice a quo, tale contrasto sarebbe ravvisabile «nel fatto che mentre per lo Stato l'apertura domenicale può dar luogo soltanto a modeste sanzioni pecuniarie, per la Regione Lombardia tale fatto dà luogo a quella gravissima sanzione della sospensione della libertà di iniziativa economica»;

che il rimettente conclude osservando che proprio perché il presente giudizio risulta «incentrato sulla eccepita illegittimità incostituzionale delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 non può essere definito indipendentemente dall'anzidetta questione di costituzionalità»; con atto di intervento depositato fuori termine si è costituita in giudizio la Regione Lombardia.



Legale

'Informatore

luglio/agosto 2006

Leggi e provvedimenti

LEGALE

Considerato che, con ordinanza depositata il 7 giugno 2005, il giudice di pace di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004), per violazione degli artt. 3, 11, 41 e 117 della Costituzione;

che preliminarmente, è inammissibile l'intervento in giudizio della Regione Lombardia, in quanto effettuato oltre il termine stabilito dall'art. 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che la censura di costituzionalità riguardante il comma 2 dell'art. 7 della legge della Regione Lombardia n. 5 del 2004 è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto tale norma non deve essere applicata nel giudizio a quo, come si evince dall'ordinanza di rimessione, da cui risulta che oggetto del giudizio stesso sono soltanto i ricorsi avverso le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 dell'art. 7 e non già avverso la sanzione della sospensione dell'attività di vendita prevista dal citato comma 2, non applicata nelle fattispecie sottoposte al giudice rimettente;

che la censura relativa al comma 1 del medesimo articolo 7 della legge della Regione Lombardia n. 5 del 2004 è, invece, manifestamente infondata;

che, infatti, a seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia «commercio» rientra nella competenza esclusiva residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost.;

che pertanto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), di cui il giudice rimettente lamenta la violazione, si applica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), soltanto alle Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione nella suddetta materia, mentre la Regione Lombardia ha già provveduto a disciplinare in modo autonomo la materia stessa;

che, come questa Corte ha statuito, la Regione, in quanto titolare della potestà legislativa sostanziale in una determinata materia, possiede anche la competenza a prevedere le sanzioni per le ipotesi di violazione delle norme regionali emanate in detta materia (ex plurimis, sentenze n. 106 e n. 63 del 2006);

che alla luce della normativa costituzionale prima richiamata, la diversificazione delle legislazioni regionali in una materia appartenente alla competenza residuale delle Regioni non solo non è in contrasto con la Costituzione, ma rappresenta una conseguenza naturale delle sue stesse disposizioni;

che la previsione del comma 1 dell'art. 7 della citata legge regionale di sanzioni pecuniarie progressivamente crescenti in relazione alla tipologia e alle dimensioni degli esercizi commerciali non è palesemente irragionevole, ma, al contrario, risponde ad una evidente necessità di diversificare le sanzioni stesse in rapporto alle differenze di mole, di struttura, di organizzazione e di funzionamento esistente tra i vari eserci-

zi di vendita (sentenze n. 176 del 2004 e n. 59 del 1975); che il richiamo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, all'art. 30 (oggi art. 28) del Trattato che istituisce la Comunità europea è inconferente rispetto all'oggetto del presente giudizio, perché - come chiarito dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee - non si applica alle norme nazionali che vietino l'apertura domenicale degli esercizi commerciali al minuto.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi la Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 11, 41 e 117 della Costituzione, dal giudice di pace di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 5 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117 della Costituzione, dal giudice di pace di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Legge regionale n. 21/2006 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali su commercio, fiere e mercati

Si rende noto che nella seduta del 16 maggio 2006 il consiglio regionale della Regione Lombardia ha approvato la legge regionale n. 21/2006, recante importanti modificazioni ed integrazioni in materia di commercio, fiere e mercati.

Articolo 1 Modifiche e integrazioni alla Lr n. 30/2002 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo)

L'articolo 1, lettera a), della Lr in commento, introduce, dopo il comma 5 dell'articolo 4 della citata Legge regionale, il comma 5 bis, il quale dispone che la giunta regionale stabilisce le modalità di rilevazione e di certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori per le manifestazioni con qualifica internazionale e nazionale, nonché i tempi di attuazione dei sistemi di rilevazione e certificazione dei dati medesimi.

La lettera b), sempre in relazione alla promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale, invece, sostituendo la lettera f), del comma 3, dell'articolo 11 della Lr n. 30/2002, amplia la possibilità della giunta regionale di stipulare convenzioni, oltre che per l'organizzazione delle manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero, anche per lo sviluppo, la promozione e la competitività del sistema fieristico lombardo.

Le modifiche in esame, inoltre, accelerano i tempi per la concessione dei contributi per lo sviluppo del sistema fieristico



Legale

'Informatore

luglio/agosto 2006

Leggi e provvedimenti

regionale, infatti il comma 5 dell'articolo 11 della Lr n. 30/2002, come sostituito dalla lettera c) dell'articolo in esame, consente ai soggetti che realizzano manifestazioni fieristiche e che intendono beneficiare dei contributi, di presentare specifica richiesta alla direzione generale competente secondo le modalità previste nel relativo bando anziché entro il 31 dicembre di ogni anno.

È, infine, ridefinita la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 dell'articolo 12, Lr n. 30/2003, in caso di mancata o tardiva comunicazione da parte degli organizzatori della manifestazione fieristica, prevedendo un minimo edittale pari a euro 8.000.

Articolo 2 Modifiche ed integrazioni alla Lr n. 14/1999 (Norme in materia di commercio)

La lettera a) dell'articolo in esame ha, innanzitutto, previsto (inserendo dopo la lettera d) del comma 2, dell'articolo 3, della Lr n. 14/1999 la lettera d-bis) che il programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale deve definire anche le indicazioni per la qualificazione e lo sviluppo del commercio all'ingrosso.

In relazione alle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita, l'articolo in oggetto alla lettera b), ha stabilito, modificando i precedenti, molto articolati criteri di priorità previsti dall'art. 5, comma 2, Lr n. 14/1999, che tra domande concorrenti in base all'ordine cronologico (pervenute, cioè, nello stesso mese di calendario) la priorità è attribuita a quelle che richiedono minore superficie di vendita di nuova previsione.

È stato, inoltre, modificato, ai sensi della lett. c) dell'articolo in commento, il termine (ex art. 5, comma 5, Lr 14/1999) per indire la prima riunione della conferenza di servizi la quale è convocata dal comune entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda previ accordi con la Regione e la provincia.

Siffatta modifica ha abrogato, dunque, il previgente termine che non consentiva la convocazione della prima riunione della conferenza di servizi nei primi 44 giorni dalla data di presentazione della domanda.

È, altresì, sostituito, ai sensi della lett. d), il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 della Lr 14/1999, prevedendo che ove l'intervento per la realizzazione di una grande struttura necessiti della valutazione di impatto ambientale, e questa non sia allegata alla domanda, il comune deve acquisire tale valutazione entro il termine di 120 giorni dalla data di effettuazione della prima riunione.

La lettera e) dell'articolo in esame sostituisce il comma 13 dell'articolo 5 della Lr 14/1999 eliminando il riferimento alle unità territoriali di appartenenza ai fini della individuazione degli enti da invitare, sin dalla prima riunione, alla conferenza di servizi.

Tale modifica, infatti, consente un migliore coordinamento con la normativa vigente che ha eliminato la suddivisione del territorio in unità territoriali.

La lettera f) dell'articolo in commento aggiunge, invece, dopo il comma 16 dell'articolo 5 della Lr in oggetto, cinque nuovi commi, finalizzati essenzialmente a coordinare il procedimento di programmazione negoziata con quello di autorizzazione commerciale.

Il comma 16 bis prevede la correlazione tra il procedimento di natura urbanistica e quello autorizzatorio commerciale nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata e definisce la mancata correlazione elemento di specifica considerazione negativa nell'esame della domanda di autorizzazione.

Viene elevato a rango di norma di legge il principio per cui il procedimento di natura urbanistica deve concludersi contestualmente o successivamente a quello autorizzatorio commerciale, già previsto a livello di normazione sublegislativa.

Il comma 16 ter dispone che le domande di autorizzazione di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata deve essere corredata da tutti gli allegati previsti dalla normativa regionale nonché presentata entro i seguenti termini:

- in caso di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico, dopo l'adozione degli stessi;

- in caso di strumenti di programmazione negoziata in variante allo strumento urbanistico comunale vigente e di rilevanza regionale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della variante e l'approvazione dell'ipotesi di accordo di programma da parte della giunta regionale (in questo caso non è richiesta la conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda).

Con riferimento all'approvazione dello strumento di programmazione negoziata in variate agli atti di pianificazione urbanistica dei comuni, il comma 16-quarter, introdotto sempre dalla lett. f) dell'articolo in esame, specifica che tale approvazione, per la parte variata, costituisce atto di adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi alla disciplina commerciale; anche tale principio, ora assunto a livello di legge, era già previsto da disposizioni di rango inferiore.

L'articolo 16-quinquies stabilisce che nel caso di grandi strutture di vendita previste in strumenti di programmazione negoziata in variante allo strumento urbanistico comunale vigente e di rilevanza regionale, la conformità urbanistica della citata struttura deve intervenire prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale da parte del comune competente.

Tale conformità, infatti, può sussistere solo se e quando si sia definitivamente e positivamente concluso il procedimento di programmazione negoziata, conclusione normalmente successiva a quella del procedimento autorizzatorio commerciale.

Dunque, in sede di conferenza di servizi la conformità urbanistica sarà considerata con riferimento alle previsioni del procedimento di programmazione negoziata, ancorché non vigenti.

Si desume implicitamente, ma con certezza, che la loro definitiva vigenza, sostanzialmente connessa alla approvazione dell'accordo di programma, costituirà condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte del comune.

Qualora l'intervento suddetto necessiti di una valutazione di impatto ambientale, tale valutazione deve essere acquisita dal comune competente entro il termine di 120 giorni dalla data di effettuazione della prima riunione della conferenza di servizi.



Legale

Sempre con riferimento alla richiesta di apertura di una grande struttura di vendita attraverso una programmazione negoziata, l'art. 16-quinquies puntualizza che il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle grandi strutture di vendita è subordinata alla positiva conclusione del procedimento di programmazione negoziata.

Infine, la lettera g) dell'articolo in oggetto abroga l'articolo 6 della Lr n. 14/1999 il quale dettava i criteri di priorità fra domande concorrenti ora sostituiti dal criterio basato sulla misura della superficie di vendita di nuova previsione.

Articolo 3 modifiche e integrazioni alla Lr n. 13/2000 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali)

La lettera a) dell'articolo in commento sostituendo il comma 3 bis dell'articolo 4 della suddetta Lr ha sostanzialmente imputato, rispetto alla previgente previsione, al fondo di rottamazione per l'attuazione degli interventi di sviluppo delle piccole e medie imprese anche le spese di gestione dello stesso fondo.

La lettera b) ha, invece, aggiunto dopo il comma 3-bis dell'articolo 4 della Lr n. 13/2000, il comma 3-ter il quale prevede per le aree di intervento a favore delle piccole e medie imprese commerciali che la Regione può promuovere accordi con gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attivare programmi di azioni coordinate.

Tali accordi possono prevedere il trasferimento di risorse agli enti suddetti finalizzate alla concessione di contributi ai soggetti beneficiari, nonché lo svolgimento delle connesse attività amministrative.

Articolo 4 modifiche e integrazioni alla Lr n. 12/1975 (Ristrutturazione dei mercati all'ingrosso)

Tale articolo dispone che al comma 1, dell'articolo 6, della Lr n. 12/1975 le parole "dall'assessore all'Industria e commercio" sono sostituite dalle seguenti: "dall'assessore competente in materia di commercio e mercati".

Misure di polizia veterinaria per malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile Ordinanza 7.3.2006

Sulla Gazzetta ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006, è stata pubblicata l'ordinanza del ministero della Salute 7.3.2006, la quale apporta alcune modifiche all'ordinanza ministeriale 26.8.2005, concernente l'argomento di cui all'oggetto.

In particolare, viene stabilito che le disposizioni di quest'ultima ordinanza non si applicano alle confezioni di carni avicole sulle quali sia attestato, che il prodotto è stato sottoposto a trattamento termico ad una temperatura che, nell'intera massa, abbia raggiunto almeno settanta gradi centigradi.

L'ordinanza 7.3.2006 è entrata in vigore il 5.5.2006.

L'Informatore

luglio/agosto 2006

Leggi e provvedimenti

► **ORDINANZA** ministero della Salute del 7 marzo 2006. **Modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile».**

Articolo 1

1. Le disposizioni di cui all'ordinanza del ministro della Salute 26 agosto 2005, come modificata dall'ordinanza del ministro della Salute 10 ottobre 2005, non si applicano alle confezioni di carni avicole sulle quali sia attestato che il prodotto è stato sottoposto a un trattamento termico a una temperatura che abbia raggiunto nell'intera massa almeno settanta gradi centigradi.

Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero Dm 12.5.2006

Sulla Gu n. 115, del 19.5.2006, è stato pubblicato il decreto del ministero delle Comunicazioni relativo all'argomento in oggetto.

Si pubblica il testo del provvedimento, unitamente agli allegati 1 e 2.

► **DECRETO** ministero delle Comunicazioni 12 maggio 2006. **Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero.**

Articolo 1

Invii di corrispondenza massiva

1. Sono «invii di corrispondenza massiva» gli invii di corrispondenza non raccomandata e non rientranti nell'ambito di applicazione della deliberazione del ministero delle Comunicazioni 22 novembre 2001, consegnati in grandi quantità al fornitore del servizio postale universale presso i punti di accesso individuati dallo stesso fornitore;

2. Sono «invii omologati di corrispondenza massiva» gli invii di corrispondenza di cui al comma precedente che abbiano superato la procedura di omologazione di cui alle condizioni tecniche attuative previste all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente decreto;

3. Per la spedizione nel territorio nazionale di quantitativi pre-stabiliti di invii non omologati di corrispondenza massiva si applicano le tariffe e i prezzi differenziati in relazione al peso unitario, al formato e all'area di destinazione, secondo quanto specificato nell'allegato 1, tabella a).

4. Alle spedizioni di invii omologati di corrispondenza massiva si applicano le tariffe e i prezzi differenziati in relazione al

LEGALE



Legale

peso unitario degli invii, al formato e all'area di destinazione riportate in allegato 1, tabella b).

5. In relazione alla destinazione le tariffe e i prezzi si distinguono per aree geografiche come individuate dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142» in:

- a) area metropolitana (Am): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei codici di avviamento postale con terza cifra 1 o 9, appartenenti ai comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli;
- b) capoluogo di provincia (Cp): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei Cap con terza cifra 1 o 9, diversi da quelli ricadenti nelle aree metropolitane;
- c) area extraurbana (Eu): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei Cap con terza cifra 0 o 8.

Articolo 2

Condizioni tecniche del servizio di invii di corrispondenza massiva

1. Ai fini della consegna presso i punti di accesso alla rete postale pubblica degli invii di cui all'art. 1, il fornitore del servizio postale universale:

- a) individua i punti di accesso per il servizio di cui all'art. 1, li comunica all'Autorità di regolamentazione del settore postale e li rende pubblici sul proprio sito web;
- b) osserva il principio di non discriminazione nella fornitura del servizio applicando condizioni analoghe a parità di circostanze;
- c) predisporre condizioni tecniche attuative sulle modalità di fornitura del servizio in conformità alle disposizioni del presente provvedimento. Tali condizioni stabiliscono procedure e modalità operative quali omologazione degli invii, quantitativi annui e per singola spedizione nonché relativi punti di accettazione, modalità di consegna, modalità di prelavazione e confezionamento, orari per la consegna degli invii, procedure di fatturazione, descrizione dettagliata delle specifiche tecniche, nonché misure adottate per garantire la qualità dei servizi forniti. Le condizioni tecniche e le successive modificazioni sono comunicate all'Autorità di regolamentazione del settore postale per l'approvazione ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e rese pubbliche anche sul sito web del fornitore del servizio postale universale.

Articolo 3

Invii di corrispondenza non massiva

- 1. Agli invii di corrispondenza diretti nel territorio nazionale, diversi da quelli di cui al precedente art. 1, si applicano le tariffe e i prezzi stabiliti in allegato 1, tabella c), secondo gli standard di confezionamento e i formati previsti in allegato 2, tabelle a) e b).
- 2. Agli invii che non rispettano lo standard di confezionamento si applica la tariffa prevista per il formato E ovvero, se rientrante nel formato E, la maggiorazione per il porto di peso successivo.
- 3. Agli invii di corrispondenza diretti all'estero si applicano le

L'Informatore

luglio/agosto 2006

Leggi e provvedimenti

tariffe ed i prezzi di cui all'allegato 1, tabella d), definiti in relazione alla zona di destinazione, sulla base dei formati indicati, per dimensioni e peso, nell'allegato 2, tabella c).

Articolo 4

Invii di corrispondenza registrata

- 1. I prezzi degli invii raccomandati e degli invii assicurati per l'interno e per l'estero sono indicati nell'allegato 1, tabelle e), f), g) e h).
- 2. All'avviso di ricevimento per l'interno si applica la tariffa prevista per gli invii di primo porto di peso diretti nel territorio nazionale di cui al precedente art. 3.
- 3. All'avviso di ricevimento per l'estero degli invii diretti alle zone 1, 2 e 3 si applica la tariffa per gli invii di primo porto di peso per l'estero della zona 1.
- 4. Le tariffe per la spedizione di plichi contenenti atti giudiziari sottoposti alla procedura di cui alla legge n. 890 del 1982, comprensive del relativo avviso di ricevimento, sono indicate nell'allegato 1, tabella i).

Articolo 5

Condizioni generali di servizio

1. Il fornitore del servizio universale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999, provvede ad adeguare le condizioni generali di servizio alle previsioni contenute nel presente decreto, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Articolo 6

Tariffe e prezzi speciali

- 1. Qualora il fornitore del servizio universale applichi tariffe e prezzi speciali, ridotti rispetto alle tariffe e ai prezzi di cui al presente decreto, agisce nel rispetto dei principi di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto legislativo n. 261 del 1999.
- 2. Il fornitore del servizio universale opera affinché le riduzioni di tariffe e prezzi di cui al comma precedente siano giustificate da costi evitati e non gravino sull'onere del servizio universale, dandone evidenza nella separazione contabile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
- 3. Le tariffe e i prezzi speciali nonché eventuali condizioni associate, ed ogni loro successiva variazione, sono comunicati all'Autorità di regolamentazione del settore postale e resi pubblici anche sul sito web del fornitore del servizio universale.

Articolo 7

Qualità dei servizi

- 1. In sede di prima applicazione e fino all'emanazione degli obiettivi di qualità previsti all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999, agli invii di corrispondenza di cui agli articoli 1 e 3 del presente decreto sono applicati gli obiettivi di qualità di seguito indicati:
 - a) gli obiettivi di qualità del servizio di corrispondenza massiva in ambito nazionale per il periodo 2006-2008 sono i



l'Informatore

luglio/agosto 2006

Leggi e provvedimenti

LEGALE

seguenti:

	IJ+3	IJ+5
anno 2006	194,00%	199,00%
anno 2007	194,00%	199,00%
anno 2008	194,00%	199,00%

b) gli obiettivi di qualità del servizio di corrispondenza non massiva in ambito nazionale per il periodo 2006-2008 sono i seguenti:

	IJ+1	IJ+3
anno 2006	188,00%	199,00%
anno 2007	188,50%	199,00%
anno 2008	189,00%	199,00%

Articolo 8

Abrogazione di norme

1. Il decreto del ministero delle Comunicazioni 17 febbraio 2006 è abrogato.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Posta massiva - Tab. a)				Allegato I
Scaglioni	Invii non omologati			
	Aree metropolitane	Tariffe Capoluogo Provincia	Aree extra urbane	
fino a 20 g	0,30	0,45	0,55	
oltre 20 g fino a 50 g	0,52	0,77	1,02	
oltre 50 g fino a 100 g	1,20	1,25	1,30	
oltre 100 g fino a 250 g	2,30	2,35	2,40	
oltre 250 g fino a 350 g	2,45	2,50	2,55	
oltre 350 g fino a 1000 g	3,55	3,60	3,65	
oltre 1000 g fino a 2000 g	4,55	4,60	4,65	
Tab. b)				
Scaglioni	Invii omologati			
	Aree metropolitane	Tariffe Capoluogo Provincia	Aree extra urbane	
fino a 20 g	0,28	0,43	0,53	
oltre 20 g fino a 50 g	0,50	0,75	1,00	
oltre 50 g fino a 100 g	1,15	1,20	1,25	
oltre 100 g fino a 250 g	2,20	2,25	2,30	
oltre 250 g fino a 350 g	2,35	2,40	2,45	
oltre 350 g fino a 1000 g	3,35	3,40	3,45	
oltre 1000 g fino a 2000 g	4,35	4,40	4,45	
Posta non massiva per l'interno - Tab. c)				
Scaglioni	P standard	M standard	E standard - oppure qualunque formato non standard	
fino a 20 g	0,60	1,40	1,40	
oltre 20 g fino a 50 g	1,40	1,40	1,50	
oltre 50 g fino a 100 g		1,50	2,00	
oltre 100 g fino a 250 g		2,00	2,20	
oltre 250 g fino a 350 g		2,20	5,20	
oltre 350 g fino a 1000 g		5,20	8,00	
oltre 1000 g fino a 2000 g		8,00	8,00	



Legale

Posta non massiva per l'estero - Tab. d)						
Scaglioni	Tariffe					
	Zona 1*	Zona 2*	Zona 3*			
Formato normalizzato fino a 20 g	0,65	0,85	1,00			
Formato compatto fino a 50 g	1,45	1,50	1,80			
oltre 50 g fino a 100 g	1,70	1,85	2,10			
oltre 100 g fino a 250 g	2,50	4,20	4,70			
oltre 250 g fino a 350 g	3,20	5,20	5,50			
Formato voluminoso fino a 350 g	3,90	5,80	7,30			
oltre 350 g fino a 1000 g	5,70	8,70	11,70			
oltre 1000 g fino a 2000 g	9,20	16,70	21,70			
Posta raccomandata per l'interno - Tab. e)						
Scaglioni	Tariffe					
fino a 20 g - invii standard **	2,80					
oltre 20 g fino a 50 g	3,20					
oltre 50 g fino a 100 g	3,25					
oltre 100 g fino a 250 g	4,05					
oltre 250 g fino a 350 g	4,15					
oltre 350 g fino a 1000 g	6,35					
oltre 1000 g fino a 2000 g	8,35					
Posta raccomandata per l'estero - Tab. f)						
Scaglioni	Tariffe					
	Zona 1*	Zona 2*	Zona 3*			
fino a 20 g - invii standard **	3,45	3,65	3,80			
oltre 20 g fino a 50 g	4,25	4,30	4,60			
oltre 50 g fino a 100 g	4,50	4,65	4,90			
oltre 100 g fino a 250 g	5,30	7,00	7,50			
oltre 250 g fino a 350 g	6,00	8,00	8,30			
oltre 350 g fino a 1000 g	8,50	11,50	14,50			
oltre 1000 g fino a 2000 g	12,00	19,50	24,50			
Posta assicurata per l'interno - tab. g)						
	Fino a 50 €	Fino a 250 €	Fino a 500 €	Fino a 1.000 €	Fino a 2.000 €	Fino a 3.000 €
fino a 20 g - invii standard **	5,30	7,80	10,30	12,80	15,30	17,80
oltre 20 g fino a 50 g	5,70	8,20	10,70	13,20	15,70	18,20
oltre 50 g fino a 100 g	5,75	8,25	70,75	13,25	15,75	18,25
oltre 100 g fino a 250 g	6,55	9,05	11,55	14,05	16,55	19,05
oltre 250 g fino a 350 g	6,65	9,15	11,65	14,15	16,65	19,15
oltre 350 g fino a 1000 g	8,85	11,35	13,85	16,35	18,85	21,35
oltre 1000 g fino a 2000 g	10,85	13,35	15,85	18,35	20,85	23,35



Legale

'Informatore

luglio/agosto 2006

Leggi e provvedimenti

LEGALE

Posta assicurata per l'estero - Tab. h)				
Scaglioni	Posta assicurata per estero fino a 50 euro			
	Tariffe	Zona 1*	Zona 2*	Zona 3*
fino a 20 g - invii standard **		5,95	6,15	6,30
oltre 20 g fino a 50 g		6,75	6,80	7,10
oltre 50 g fino a 100 g		7,00	7,15	7,40
oltre 100 g fino a 250 g		7,80	9,50	10,00
oltre 250 g fino a 350 g		8,50	10,50	10,80
oltre 350 g fino a 1000 g		11,00	14,00	17,00
oltre 1000 g fino a 2000 g		14,50	22,00	27,00
Scaglioni	Posta assicurata per estero fino a 250 euro			
	Tariffe	Zona 1*	Zona 2*	Zona 3*
fino a 20 g - invii standard **		8,45	8,65	8,80
oltre 20 g fino a 50 g		9,25	9,30	9,60
oltre 50 g fino a 100 g		9,50	9,65	9,90
oltre 100 g fino a 250 g		10,30	12,00	12,50
oltre 250 g fino a 350 g		11,00	13,00	13,30
oltre 350 g fino a 1000 g		13,50	16,50	19,50
oltre 1000 g fino a 2000 g		17,00	24,50	29,50
Scaglioni	Posta assicurata per estero fino a 500 euro			
	Tariffe	Zona 1*	Zona 2*	Zona 3*
fino a 20 g - invii standard **		10,95	11,15	11,30
oltre 20 g fino a 50 g		11,75	11,80	12,10
oltre 50 g fino a 100 g		12,00	12,15	12,40
oltre 100 g fino a 250 g		12,80	14,50	15,00
oltre 250 g fino a 350 g		13,50	15,50	15,80
oltre 350 g fino a 1000 g		16,00	19,00	22,00
oltre 1000 g fino a 2000 g		19,50	27,00	32,00
Scaglioni	Posta assicurata per estero fino a 1000 euro			
	Tariffe	Zona 1*	Zona 2*	Zona 3*
fino a 20 g - invii standard **		13,45	13,65	13,80
oltre 20 g fino a 50 g		14,25	14,30	14,60
oltre 50 g fino a 100 g		14,50	14,65	14,90
oltre 100 g fino a 250 g		15,30	17,00	17,50
oltre 250 g fino a 350 g		16,00	18,00	18,30
oltre 350 g fino a 1000 g		18,50	21,50	24,50
oltre 1000 g fino a 2000 g		22,00	29,50	34,50
Scaglioni	Posta assicurata per estero fino a 2000 euro			
	Tariffe	Zona 1*	Zona 2*	Zona 3*
fino a 20 g - invii standard **		15,95	16,15	16,30



Legale

l'Informatore

luglio/agosto 2006

Leggi e provvedimenti


oltre 20 g fino a 50 g	16,75	16,80	17,10
oltre 50 g fino a 100 g	17,00	17,15	17,40
oltre 100 g fino a 250 g	17,80	19,50	20,00
oltre 250 g fino a 350 g	18,50	20,50	22,80
oltre 350 g fino a 1000 g	21,00	24,00	27,00
oltre 1000 g fino a 2000 g	24,50	32,00	37,00
Posta assicurata per estero fino a 3000 euro			
Scaglioni	Tariffe		
	Zona 1*	Zona 2*	Zona 3*
fino a 20 g - invii standard **	18,45	18,65	18,80
oltre 20 g fino a 50 g	19,25	19,30	19,60
oltre 50 g fino a 100 g	19,50	19,65	19,90
oltre 100 g fino a 250 g	20,30	22,00	22,50
oltre 250 g fino a 350 g	21,00	23,00	23,30
oltre 350 g fino a 1000 g	23,50	26,50	29,50
oltre 1000 g fino a 2000 g	27,00	34,50	39,50
Diritto di assicurazione			
Fino a euro 50,00			2,50
fino a euro 250,00			5,00
fino a euro 500,00			7,50
fino a euro 1.000,00			10,00
fino a euro 2.000,00			12,50
fino a euro 3.000,00			15,00
Atti giudiziari - Tab. i)			
Scaglioni	Tariffe		
fino a 20 g - invii standard **	5,60		
oltre 20 g fino a 50 g	6,00		
oltre 50 g fino a 100 g	6,05		
oltre 100 g fino a 250 g	6,85		
oltre 250 g fino a 350 g	6,95		
oltre 350 g fino a 1000 g	9,15		
oltre 1000 g fino a 2000 g	11,15		
* I Paesi compresi in ciascuna zona di destinazione sono definiti sulla base di accordi internazionali in relazione alle diverse tipologie di prodotto.			
** Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.			



Allegato 2

Invii di posta non massiva - Tab. a)

Materiali	Carta	Buste: bianche o comunque chiare Se cartoline: grammatura min. 190 g/mq
Requisiti indirizzo	<p>Zona bianca</p> <p>Posizionamento</p> <p>Struttura</p> <p>Contenuti (oggetti diretti all'estero)</p>	<p>Fascia di 25 mm sul margine inferiore della busta ridotta a 15 mm in corrispondenza dell'indirizzo (vedi immagine allegata)</p> <p>In basso a destra rispetto la zona bianca</p> <p>Un indirizzo deve contenere da tre a cinque righe</p> <p>Solo se si riferisce a uno Stato estero può essere composto da sei righe</p> <p>1° riga: destinatario</p> <p>2° riga: facoltativa per informazioni aggiuntive sul destinatario</p> <p>3° riga: facoltativa per informazioni aggiuntive sull'edificio (scala, piano, interno)</p> <p>4° riga: via nome via numero civico (in alternativa casella postale)</p> <p>5° riga: cap località sigla provincia</p> <p>6° riga: Stato estero</p> <p>È necessario rispettare l'ordine delle righe</p> <p>La riga dello Stato estero deve essere presente solo per la corrispondenza indirizzata all'estero e deve contenere il nome dello Stato estero in lingua italiana o in lingua originale. Non usare la 6° riga per Italia, Città del Vaticano, San Marino</p>





Formati per l'interno - Tab. b)				
Sono definiti di formato: P Piccolo: lavorabile meccanicamente su linee lettere (Siacs) M Medio: lavorabile meccanicamente su linee per posta flat (Cfsm) E Extra: non lavorabile meccanicamente gli invii rettangolari che ricadono in una delle seguenti tre griglie:				
Dimensioni L B 1,4 H	Formato			
H altezza (mm)	90	120	250	250
L lunghezza (mm)	140	235	353	353
S spessore (mm)	0.15	5	25	50
P peso (g)	3	50	2000	2000
Nota: il passaggio da formato P al formato M avviene quando uno dei valori supera quelli massimi; il passaggio dal formato N al formato E avviene se lo spessore è maggiore di 25 mm.				
Formati per l'estero - Tab. c)				
	normalizzato	compatto	voluminoso	
Lunghezza massima	245 mm	381 mm		
Larghezza massima	165 mm	305 mm		
Spessore massimo	5 mm	20 mm		
Limite di peso	20 g	350 g	2 kg	

Varie

Dlgs n. 140 del 16 marzo 2006 Attuazione della direttiva 2004/48/Ce sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale Pubblicazione in Gazzetta ufficiale

Si informa che sulla Gazzetta ufficiale del 7 aprile 2006, n.82, è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto. Il decreto, che recepisce la direttiva comunitaria 2004/48/Ce sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, modifica alcune disposizioni della Legge sul diritto d'autore (L. 633/41) e del Codice della proprietà industriale (legge 30/2005). Di seguito si riportano, in maniera sintetica, le principali novità introdotte.

Articolo 1 (introduce art. 99bis Legge Autore)

In base alla norma si presume, fino a prova contraria, titola-

re dei diritti connessi chi, nelle forme d'uso, è individuato come tale nei materiali protetti, o chi è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico.

Articolo 2 (modifica il precedente art. 156 Legge Autore)

Modifica la norma precedente introducendo la possibilità per il giudice di emettere ingiunzioni interdittive dei comportamenti costituenti violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, anche quando posti in essere da intermediari i cui servizi vengano utilizzati dall'autore della violazione; nonché di stabilire una sanzione in caso di reiterazione della condotta o per il ritardo nella esecuzione del provvedimento.

Articolo 3 (introduce l'art. 156bis Legge Autore)

La norma ripropone i contenuti dell'art. 6 della direttiva, adeguandoli alla formulazione della norma contenuta nell'art.121 del Codice sulla proprietà industriale.

Analogamente a quanto stabilito dal Codice sulla proprietà intellettuale, la disposizione prevede la possibilità per il ricorrente, che abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte, che confermino tali indizi, di ottenere dal giudice l'esibizione di detta documentazione, oppure che richieda le informazioni alla controparte.



Legale

L'Informatore

luglio/agosto 2006

Varie

LEGALE

Può ottenere altresì che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale.

L'art.156bis prevede, altresì, che, in caso di violazione commessa su scala commerciale, il giudice possa disporre, su richiesta di una parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte. L'adozione di detti provvedimenti deve, comunque, avvenire nel rispetto delle informazioni riservate.

Articolo 4 (introduce l'art. 156ter Legge Autore)

La norma riproduce l'art. 8 della direttiva, introducendo nel nostro ordinamento una novità che si sostanzia nella possibilità di chiedere, nel corso del giudizio di contraffazione, informazioni a soggetti terzi su circostanze che, pur non riguardando direttamente l'oggetto della causa, attengono all'origine dei prodotti e alle reti di distribuzione delle merci.

La disposizione prevede, inoltre, un procedimento per l'acquisizione delle informazioni che richiama in gran parte le norme del codice di procedura civile relative alle deposizioni testimoniali (artt. 249, 250, 252, 255, 257 comma 1).

Articolo 5 (modifica l'art.158 Legge Autore)

Rispetto alla precedente formulazione della norma, viene specificato che la distruzione della merce contraffatta debba avvenire a spese dell'autore della violazione.

Riguardo al risarcimento del danno, vengono richiamati gli artt. 1223, 1226 e 1227 cc, che prevedono il risarcimento della perdita subita e del mancato guadagno, la valutazione equitativa da parte del giudice, in caso di impossibilità di provare l'entità del danno nel suo preciso ammontare, la riduzione del risarcimento in caso di concorso colposo del danneggiato; nonché l'art.2056 cc per quanto attiene alla valutazione del lucro cessante e l'art.2059 cc, per il risarcimento dei danni non patrimoniali.

In attuazione della norma comunitaria (art.13 della direttiva), la disposizione prevede, altresì, che il giudice possa liquidare il danno in via forfetaria, sulla base dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale.

Articolo 6 (modifica l'art. 159 Legge Autore)

Introduce un comma in base al quale il giudice può ordinare il ritiro temporaneo dal commercio della merce contraffatta, con possibilità di reinserirla, una volta eliminati gli elementi costituenti violazione del diritto.

Viene altresì specificato che l'applicazione delle misure correttive (rimozione e/o distruzione degli esemplari o copie contraffatte) deve essere proporzionata alla gravità della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.

Articolo 7 (modifica l'art. 161 Legge Autore)

Introduce limitate modifiche alla norma precedente, soprattutto per specificare che i procedimenti di accertamento preventivo possono riguardare anche la salvaguardia delle prove.

Articolo 8 (introduce l'art. 162bis Legge Autore)

La nuova norma, nel dare attuazione all'art.9, paragrafo 5 della direttiva, prevede dei termini differenti rispetto a quelli indicati dal codice di procedura civile, entro cui iniziare il giu-

dizio di merito da parte di chi ha già ottenuto il provvedimento cautelare. Detti termini non si applicano ai provvedimenti d'urgenza, emessi ai sensi dell'art. 700 cpc, né agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito.

Articolo 9 (introduce l'art. 162ter Legge Autore)

La norma riproduce quanto contenuto nell'art.9, paragrafo 2 della direttiva, prevedendo che, quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze, atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, l'autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell'art. 671 cpc, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni. L'autorità giudiziaria, nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, può altresì disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni.

Articolo 10 (modifica il primo comma dell'art. 163 Legge Autore)

Introduce la disposizione che consente l'inibitoria anche delle attività costituenti servizi prestatati da intermediari, in violazione del diritto d'autore.

Articolo 11 (modifica l'art. 164 Legge Autore)

Prevede un mero raccordo formale con l'art. 180 Legge Autore.

Articolo 12 (modifica l'art. 167 Legge Autore)

Prevede che possano agire in giudizio oltre che i soggetti che si trovano nel legittimo possesso dei diritti d'autore e connessi, anche coloro i quali agiscono in rappresentanza di questi ultimi.

Articolo 13 (introduce l'art. 171octies-bis Legge Autore)

La norma prevede una sanzione penale nei confronti di chi si rifiuta di fornire, o fornisca falsamente le informazioni di cui all'art.156 ter.

Articolo 14 (modifica l'art.121 del Codice sulla proprietà industriale)

In maniera simmetrica all'art. 156bis Legge Autore la norma introduce nell'art.121 del Codice sulla proprietà industriale la disposizione che prevede, in caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria, che il giudice possa disporre, su richiesta di una parte, la esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.

Articolo 15 (introduce l'art. 121bis del Codice della proprietà industriale)

Introduce nel Codice della proprietà industriale una norma sostanzialmente identica all'art.156ter Legge Autore, relativa al diritto di informazione.

Articolo 16 (modifica l'art. 124 del Codice della proprietà industriale)

Il giudice, oltre che disporre l'inibitoria della fabbricazione, commercio e uso delle cose, realizzate in violazione dei diritti di proprietà industriale, può ordinare anche il ritiro definitivo dal commercio di dette cose nei confronti di chi ne sia proprietario, o ne abbia la disponibilità.

La norma precisa inoltre che l'inibitoria e l'ordine di ritiro pos-



Legale

sono essere disposti anche nei confronti degli intermediari, che siano parte del giudizio e i cui servizi siano stati utilizzati per commettere la violazione.

Viene altresì stabilito che la distruzione delle cose, costituenti la violazione, debba avvenire a spese dell'autore della violazione stessa, se non vi si oppongono motivi particolari.

La norma, in linea con quanto stabilito dalla nuova formulazione dell'art.159 Legge Autore, aggiunge che, se i prodotti costituenti la violazione sono suscettibili, previa modifica, di una utilizzazione legittima, il giudice può disporre, anziché il ritiro o la distruzione, il ritiro temporaneo dal commercio e la possibilità di reinserimento, a seguito degli adeguamenti necessari. Sempre in maniera speculare con la legge sul diritto d'autore, la norma prevede che nell'applicare le sanzioni l'autorità giudiziaria deve tenere conto della necessaria proporzione tra sanzioni e gravità della violazione, nonché degli interessi dei terzi.

La nuova formulazione del comma 3 dell'art.124 del Codice elimina la disposizione precedente in base alla quale, nel caso della violazione di diritti di marchio, la distruzione riguardava il marchio ma poteva comprendere anche le confezioni e, quando l'autorità giudiziaria lo avesse ritenuto opportuno, anche i prodotti o i materiali inerenti alla prestazione dei servizi, se necessario per eliminare gli effetti della violazione del diritto.

Articolo 17 (modifica art. 125 del Codice della proprietà intellettuale)

Per determinare l'entità del risarcimento del danno, causato dalla violazione dei diritti di proprietà industriale, la disposizione precedente richiamava gli artt. 1223, 1226 e 1227 cc e chiariva che il lucro cessante andava valutato dal giudice, tenendo conto anche degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto.

In base alla nuova formulazione, resta fermo il richiamo alle norme civilistiche, ma nella valutazione del danno il giudice deve tener conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale, arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

In sostanza la norma richiama quanto la direttiva prevede all'art. 13, paragrafo 1 lett.a) e detta una disciplina simile - fatta eccezione per la valutazione del lucro cessante - a quella prevista dalla legge sul diritto d'autore.

Secondo la vecchia formulazione dell'art.125, la sentenza che decide sul risarcimento dei danni poteva, su istanza di parte, disporre la liquidazione in una somma globale, stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. La nuova formulazione consente, invece, al giudice di disporre la liquidazione di una somma globale, anche in assenza dell'istanza di parte e stabilisce che, in questo caso, il lucro cessante venga determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. Prevede altresì che, in alternativa al risarcimento

del lucro cessante, o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento, il titolare del diritto leso possa chiedere la restituzione degli utili, realizzati dall'autore della violazione.

Articolo 18 (modifica l'art. 127 del Codice della proprietà industriale)

In analogia a quanto previsto dalla legge sul diritto d'autore, la norma introduce una sanzione penale nei confronti di chi si rifiuta di fornire, o fornisca falsamente le informazioni di cui all'art.121bis.

Articolo 19 (modifica l'art. 131 del Codice della proprietà industriale)

La nuova norma prevede l'inibitoria cautelare, sia con riferimento al divieto della prosecuzione o ripetizione delle violazioni in atto, sia con riferimento a qualsiasi violazione imminente del diritto di proprietà industriale. La norma è stata altresì integrata con la previsione, quale misura cautelare, dell'ordine di ritiro dal commercio delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale, da esercitare nei confronti di chi risulti proprietario, o ne abbia comunque la disponibilità.

Sia l'inibitoria, che l'ordine di ritiro possono essere chiesti anche nei confronti degli intermediari, i cui servizi siano stati utilizzati per commettere la violazione.

Per quanto riguarda la procedura cautelare, analogamente a quanto stabilito dall'art.162bis Legge Autore, la nuova norma prevede dei termini differenti, rispetto a quelli indicati dal codice di procedura civile, entro cui iniziare il giudizio di merito da parte di chi ha già ottenuto il provvedimento cautelare. Anche in questo caso è previsto che detti termini non si applichino ai provvedimenti d'urgenza, emessi ai sensi dell'art.700 cpc, né agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito.

Articolo 20 (introduce l'art. 144bis del Codice della proprietà industriale)

Prevede una norma omologa all'art.162 ter Legge Autore, stabilendo che, quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze, atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, l'autorità giudiziaria possa disporre, ai sensi dell'art.671 cpc, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni. L'autorità giudiziaria può, altresì, disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni.

Articolo 21 (introduce l'art.85bis nel testo unico di pubblica sicurezza)

La disposizione vieta l'introduzione, installazione o l'utilizzazione «abusiva», nei luoghi di pubblico spettacolo, di dispositivi o apparati, che consentono la registrazione, riproduzione, trasmissione o, comunque, la fissazione su supporto audio, video od audiovisivo, in tutto od in parte, delle opere di ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.

Viene anche previsto l'obbligo per il concessionario, od il direttore del luogo di pubblico spettacolo di dare avviso del predetto divieto, mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.



Legale

Attuazione della direttiva 2001/84/Ce Diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale Dlgs n. 118 del 13.2.2006

Sulla Gu n. 71, del 25.3.2006, è stato pubblicato il decreto relativo all'argomento citato in oggetto.

In particolare il provvedimento, che entrato in vigore il 9 aprile, modifica sensibilmente la legge sul diritto d'autore (L. 633/1941) sostituendo gli articoli dal 144 al 155.

Viene introdotto il diritto di seguito, in base al quale gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno il diritto a percepire un compenso sulle vendite successive alla prima cessione dell'opera.

Per vendita successiva si intende quella comunque effettuata, che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.

Il diritto al compenso non si applica alle vendite, quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di 3 anni prima di tali vendite e il prezzo non sia superiore a 10.000,00 euro.

Le copie delle opere figurative prodotte in numero limitato dall'autore, o sotto la sua autorità, sono considerate come originali, purché numerate, firmate, o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.

Il diritto in parola è riconosciuto anche agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione europea, solo in caso di reciprocità. Il diritto in questione non può formare oggetto di alienazione, di rinuncia e dura per tutta la vita dell'autore e per settanta anni dopo la morte.

In difetto di successori entro il 6° grado, il diritto è devoluto all'Enap, Ente nazionale di previdenza e assistenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Il compenso è determinato in percentuale rispetto al prezzo di vendita ed è a carico del venditore, che deve prelevare e trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne il relativo importo alla Siae.

L'importo totale del compenso non può essere superiore a 12.500,00 euro.

I soggetti intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.

Le vendite, il cui prezzo minimo sia quello di 3000,00 euro, devono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore, acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Siae.

È altresì, stabilito l'obbligo di fornire alla Siae, su richiesta di quest'ultima, per un periodo di 3 anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi.

La Siae provvede a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico l'elenco degli aventi diritto che non abbiamo ancora rivendicato il compenso; provvede, altresì, al successivo pagamento. Presso la Siae sono tenuti a disposizione i compensi, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di 5 anni, decorrente dalla data dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili.

Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione, i compensi sono devoluti all'Enap.

Si segnala, da ultimo, che sono state modificate le sanzioni previste per la violazione dell'art. 171 della L. 633/1942, con la sostituzione dell'art. 172.

Modifiche al Codice del consumo introdotte dalla legge n. 51 del 23 febbraio 2006, di conversione del Dl n. 273/2005

La legge n. 51, del 23 febbraio 2006 (pubblicata sulla Gu n. 49, del 28-2-2006, Suppl. ordinario n. 47), di conversione del decreto legge n. 273/2005 - cd. "mille proroghe" - ha introdotto delle modifiche alle disposizioni in tema di "etichettatura" e di "contratti a distanza", contenute nel nuovo Codice del consumo.

In particolare, con riferimento al "Contenuto minimo delle informazioni", di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del Dlgs n. 206/2005, la legge n. 51 prevede all'art. 31 bis il differimento al 2007 dell'efficacia di tale disposizione, e cioè dell'obbligo di riportare in modo chiaramente visibile e leggibile, sui prodotti, o le confezioni di prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale, le indicazioni relative al Paese di origine, se situato fuori dell'Unione europea.

La disposizione in oggetto, pertanto, decorrerà a partire dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, di cui all'art. 10 del predetto Codice. Relativamente ai "Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza", l'articolo 58, comma 1, del Codice del consumo prevede che l'impiego, da parte di un professionista, del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore.

Il comma 2 prevede, inoltre, che tecniche di comunicazione diverse da quelle sopra indicate, qualora consentano una comunicazione individuale, possano essere impiegate dal professionista, se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.

Ai sensi dell'art. 19-bis della legge in esame quest'ultima disposizione «si applica anche in deroga alle norme di cui al



Legale

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della privacy)».

Privacy - Alberghi Informativa sull'utilizzo dei dati della clientela

Con provvedimento del 9 marzo 2006 - pubblicato sul sito del garante della privacy il 27 aprile 2006 - l'Autorità, nell'analizzare l'operato di una nota catena alberghiera, ha fornito delle prescrizioni sulle modalità di trattamento dei dati personali relativi alla clientela da parte degli alberghi, sancendo, in particolare, il divieto di definire le abitudini dei clienti senza una adeguata informativa.

Nel caso specifico esaminato, a fronte di una non adeguata informazione dei clienti sull'uso che sarebbe stato fatto dei loro dati personali, i dati venivano trattati dalla società, oltre che per l'assolvimento degli obblighi legali e per le finalità connesse alla esecuzione del rapporto contrattuale, anche per le seguenti ulteriori finalità:

- attuazione di operazioni a premio;
- definizione dei profili dei clienti;
- svolgimento di attività di marketing (invio di comunicazioni commerciali);
- iscrizione on line alla newsletter della società.

Quanto alla tipologia dei dati si tratta, in sintesi, dei dati anagrafici, recapiti, anche telefonici, coordinate di posta elettronica, professione, "accreditati" maturati e loro scadenza, ulteriori informazioni personali relative alla frequenza dei pernottamenti, alla consumazione dei pasti ed alle modalità di prenotazione abitualmente utilizzate, ed in genere alla tipologia di servizi di cui la clientela usufruisce presso ciascuna struttura alberghiera.

In sintesi il provvedimento in esame ha stabilito i seguenti principi:

- i modelli di informativa alla clientela devono essere fatti specificando per quali scopi e per quanto tempo vengono usati i dati personali dei clienti;
 - i modelli devono essere redatti in modo tale da consentire alla clientela di scegliere se autorizzare o meno la società ad usare i propri dati ai fini della profilazione o dell'invio di materiale pubblicitario;
 - individuare precisi tempi di conservazione dei dati e cancellare o trasformare in forma anonima quelli non più necessari.
- Venendo all'esame specifico del provvedimento si sottolinea quanto segue.

Informativa alla clientela

Indipendentemente dal mezzo utilizzato per la raccolta dei dati - in occasione del soggiorno presso le strutture alberghiere della società oppure con l'adesione all'operazione a premi

o, ancora, mediante la compilazione di modelli resi disponibili on line - all'interessato devono essere rese le informazioni contenute nell'articolo 13 del codice privacy.

In particolare l'interessato deve essere informato delle finalità perseguite dalla società (es. definizione dei profili dei clienti con riguardo alle preferenze e alle scelte di consumo individuali), della eventuale comunicazione dei dati ad altre società con le quali la stessa ha potuto concordare una partnership nello svolgimento di altri programmi di fidelizzazione, delle finalità di marketing del trattamento.

Consenso al trattamento

Il trattamento effettuato per le ulteriori finalità di marketing e di definizione dei profili dei clienti necessita del consenso specifico e informato dell'interessato. Il consenso non è invece richiesto con riguardo ai dati trattati in base ad obblighi di legge.

Gli interessati devono essere messi in grado di esprimere le proprie scelte in ordine al trattamento dei dati che li riguardano manifestando il proprio consenso per ciascuna distinta finalità perseguita dal titolare. In tale ottica la società dovrà predisporre modelli di raccolta del consenso della clientela che consentano autonome dichiarazioni (di consenso) da parte dell'interessato in presenza di distinte finalità di trattamento, come la definizione dei profili della clientela e l'invio alla medesima di comunicazioni commerciali (marketing).

Notificazione dei trattamenti per finalità di definizione dei profili della clientela.

Le operazioni di trattamento realizzate con l'ausilio di strumenti elettronici al fine di realizzare preferenze e scelte di consumo degli interessati sono comprese fra quelle per le quali è necessaria la notificazione al garante.

Conservazione dei dati

Quanto alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati, il garante ha precisato che, nell'ipotesi in cui il trattamento dei dati sia preordinato alla:

- realizzazione delle operazioni a premio, risulta congrua la conservazione dei dati personali relativi al solo ammontare degli esborsi effettuati sino al compimento da parte del cliente del vantaggio previsto e comunque non oltre la scadenza del termine dell'operazione a premio indicato nel regolamento;
- creazione di profili dei clienti - partecipanti o meno all'operazione a premio - risulta congrua la conservazione dei dati raccolti per la durata di dodici mesi decorrenti dalla registrazione delle informazioni.

Il provvedimento sancisce inoltre l'obbligo per la società di trattare in modo anonimo i dati personali raccolti per le finalità di definizione di profili di consumo e di preferenze dei clienti. A tal fine il trattamento può essere effettuato anche a livello centrale senza individuare pertanto le persone interessate.

È infine necessario individuare i tempi massimi di conservazione dei dati da individuarsi in relazione alle finalità perseguite in concreto dalla società mediante il loro trattamento. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione devono essere cancellati o trasformati in forma anonima.



Legale

Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi Dpr n. 184 del 12.4.2006

Sulla Gazzetta ufficiale n. 114, del 18 maggio 2006, è stato pubblicato il regolamento 12 aprile 2006 n. 184, recante la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformità a quanto stabilito dalle ultime modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

I provvedimenti generali organizzatori dovranno essere adottati dalle amministrazioni interessate, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del regolamento, con comunicazione alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Il provvedimento definisce il loro contenuto minimo, con l'indicazione delle modalità di compilazione e le categorie dei documenti di interesse generale, che saranno pubblicati dall'amministrazione.

Il diritto di accesso potrà essere esercitato, sia nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico, sia nei confronti dei soggetti di diritto privato qualora svolgano attività di pubblico interesse.

Il soggetto titolare del diritto di accesso è definito, in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza, come colui che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Anche coloro i quali sono portatori di interessi diffusi, o collettivi potranno esercitare il diritto di accesso.

In merito all'oggetto del diritto, il soggetto potrà richiedere tutti i documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della domanda, detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda le procedure il decreto ne prevede una di tipo formale e un secondo accesso di tipo informale.

La prima prevede l'esistenza di controinteressati (definiti come i soggetti che dall'esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza) ai quali la pubblica amministrazione dovrà comunicare, una volta ricevuta, che è stata inoltrata una richiesta di accesso ai documenti amministrativi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta.

La pubblica amministrazione dovrà concludere il procedimento nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente, o dalla ricezione della medesima da parte dell'amministrazione che risulta in possesso dei documenti. Se la richiesta risulta irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

La seconda procedura consiste in un accesso definito informale ed è possibile se non risultano esistere controinteressati. In tal caso il diritto di accesso può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento, o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.

Le pubbliche amministrazioni, inoltre, dovranno assicurare un accesso anche per via telematica.

Il responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funzionario preposto all'unità organizzativa, o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento, o a detenerlo stabilmente.

Il rifiuto, la limitazione, o il differimento dell'accesso dovranno essere motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa e all'individuazione della categoria esclusa dall'accesso e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

Il decreto in esame disciplina anche il ricorso, che è possibile presentare alla Commissione per l'accesso, da parte dell'interessato avverso il diniego espresso, o tacito dell'accesso, ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, oltre al ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso.

Il ricorso dovrà essere trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla presidenza del Consiglio dei ministri-Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

Il ricorso dovrà essere notificato agli eventuali controinteressati i quali potranno, entro il termine di quindici giorni, presentare alla commissione le loro controdeduzioni.

Il ricorso dovrà contenere: le generalità del ricorrente; la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso; la sommaria esposizione dei fatti; l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della commissione.

Ove la commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, sarà sua cura notificare ad essi il ricorso.

La commissione si pronuncia entro trenta giorni. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto.

Qualora la commissione accolga il ricorso, dovrà comunicare la decisione all'amministrazione competente. Quest'ultima rimane libera di scegliere di confermare la decisione di diniego all'accesso precedentemente adottata, ma dovrà espressamente adottare un provvedimento confermativo di diniego. In caso l'amministrazione non emani alcun provvedimento, l'accesso è consentito.

La disciplina di cui alla tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso, di cui all'art. 12, si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico.

Il decreto è entrato in vigore il 2 giugno 2006.



Legale

Pubblicità dei dispositivi medici Dm 23.2.2006

Sulla Gu n. 93, del 21.4.2006, è stato pubblicato il decreto del ministero della Salute relativo all'argomento in oggetto. Con l'art. 1 vengono individuate le tipologie di dispositivi medici che non possono essere oggetto di pubblicità e che si riportano qui di seguito:

- a) i dispositivi su misura appositamente fabbricati sulla base della prescrizione scritta di un medico e destinati ad essere utilizzati solo per un determinato paziente;
- b) i dispositivi medici la cui vendita al pubblico sia subordinata alla prescrizione di un medico;
- c) i dispositivi medici per il cui impiego sia prevista, come obbligatoria, l'assistenza di un medico,
- d) i dispositivi medici che, secondo la destinazione d'uso del fabbricante, debbano essere prescritti da un medico, o debbano essere utilizzati con l'assistenza di un medico.

Non rientrano nel divieto di cui sopra i dispositivi che, pur

essendo acquistati su indicazione o certificazione del medico, lasciano impregiudicata la possibilità per il paziente di operare una scelta fra più opzioni.

L'art. 2 prevede che l'autorizzazione di messaggi pubblicitari di un dispositivo medico può essere rifiutata se, a giudizio della commissione di esperti per la pubblicità sanitaria, il dispositivo debba essere prescritto o scelto da un medico, o essere utilizzato con l'assistenza del medesimo.

L'art. 3 prescrive che non è sottoposta ad autorizzazione la pubblicità di accessori di dispositivi, quali le montature per occhiali, la cui scelta tiene conto di considerazioni di rilevanza non sanitaria.

Non è, inoltre sottoposta ad autorizzazione la pubblicità che richiama la denominazione, o il campo di attività di un'azienda produttrice o distributrice, a condizione che non vanti specifiche proprietà dei dispositivi.

Non ricadono nell'ambito della disciplina della pubblicità sanitaria le forme di promozione, realizzate attraverso la messa in vendita di confezioni multiple al prezzo della confezione unitaria.



Formazione

L'Informatore

luglio/agosto 2006

Primo piano

Indice

PRIMO PIANO

► Piani formativi per dirigenti - Avviso Fondir **Pag. 77**

euro e il contributo massimo per singolo dirigente in formazione non potrà superare 3.500,00 euro. ▼

FORMAZIONE

**IN
PRIMO
PIANO**

Piani formativi per dirigenti Avviso Fondir

Fondir, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione dei dirigenti del settore del terziario, ha pubblicato sul sito www.fondir.it l'avviso 1/06 e la relativa modulistica per la presentazione dei piani formativi rivolti ai dirigenti.

Con il nuovo avviso vengono stanziati 5.000.000,00 di euro per il finanziamento dei piani formativi finalizzati all'aggiornamento dei dirigenti.

Potranno essere finanziati piani aziendali, individuali e settoriali/territoriali.

Il contributo concesso per singolo piano aziendale/settoriale/territoriale è di 60.000,00 euro e il costo ora/allievo massimo è fissato in 80,00 euro; mentre per i piani individuali il costo ora/allievo massimo è pari a 100,00

I piani formativi possono essere presentati dall'impresa, la quale potrà affidare la realizzazione dell'attività formativa ad un organismo di formazione accreditato o certificato oppure quest'ultimo può direttamente presentare ed attuare il piano su delega dell'impresa.

I piani settoriali/territoriali possono essere presentati anche dalle associazioni di categoria aderenti alle organizzazioni costituenti il fondo nonché dagli organismi bilaterali partecipati dalle associazioni costituenti il fondo e/o dalle organizzazioni alle stesse aderenti/affiliate.

L'impresa interessata a presentare uno o più piani individuali dovrà riportare sul formulario i contenuti formativi relativi al/ai corsi scelti sulla base di cataloghi predisposti da università o da organismi di formazione accreditati o certificati ed indicare la struttura presso la quale si svolgerà il corso.

I piani, predisposti compilando le apposite sezioni riprodotte nel sito, vengono inoltrati on line a Fondir, mentre la documentazione in originale, corredata dell'accordo sottoscritto dalle parti sociali, dovrà pervenire al Fondo - Fondir Piazza G. G. Belli, 2 00153 Roma - a partire dal 12 giugno fino al 20 settembre 2006.

Requisito per accedere a questa opportunità di finanziamento è l'adesione dell'impresa a Fondir attraverso la compilazione del Modello Inps DM10/02 con l'indicazione esplicita "Adesione Fondo Fodi" (Fodi è l'acronimo di Fondir) seguita dal numero dei dirigenti presenti in azienda.

L'adesione è gratuita e non comporta alcun onere da parte dell'impresa interessata. Il datore di lavoro che non avesse ad oggi aderito al fondo potrà farlo entro il 20 di giugno o comunque contestualmente alla presentazione del piano formativo al quale dovrà essere allegata copia del Mod. DM 10/02 da cui si evince l'adesione.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Studi dell'Unione telefonando al numero 02.76.39.28.17.

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 166 luglio/agosto 2006
anno L

**Organo d'informazione
e documentazione
dell'Unione del commercio
del turismo, dei servizi
e delle professioni
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 49
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)
Edicom Srl
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ
**Unione del commercio del turismo
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE
Promo Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA
Amilcare Pizzi Spa
Via Amilcare Pizzi, 14
20092 Cinisello Balsamo
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano
Una copia euro 0,568



Promo.Ter
Unione
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DI COMMERCIO TURISMO E SERVIZI



Unione

del Commercio
del Turismo
dei Servizi
e delle Professioni
della Provincia
di Milano

INNANZITUTTO... LA SICUREZZA!

CONTATTANDO I NOSTRI UFFICI AVRETE A VOSTRA DISPOSIZIONE SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA SU...

CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE
SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**
(D.Lgs. 626/94)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE
IGIENE DEGLI ALIMENTI**
(H.A.C.C.P. D.Lgs 155/97)
Tel. 02-76.00.63.96
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE
PRIVACY**
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.privacy@unione.milano.it

CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE
QUALITA'**
(Sistemi gestione qualità aziendali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE
ENERGIA & AMBIENTE**
(Risparmio Energetico-
Servizi Ambientali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER
BASILEA 2**
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.basilea2@unione.milano.it



CLUB della SICUREZZA: Via Serbelloni, 7 - 20122 Milano - Fax 02-76.01.76.77



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

luglio/agosto 2006

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Aperti i bandi 488 Industria, Commercio, Turismo e Artigianato. **Pag. 79**
- ▶ Bandi e-commerce e quick response **Pag. 81**
- ▶ Bando della Regione Lombardia per il Sistema fieristico **Pag. 81**

FINANZIAMENTI

- ▶ Link utili. **Pag. 82**

IN PRIMO PIANO

Aperti i bandi 488 Industria, Commercio, Turismo e Artigianato

È stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 134 alla Gazzetta ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006 il decreto con il quale il ministero dello Sviluppo economico ha approvato le proposte regionali contenenti le priorità relative alle graduatorie speciali e ordinarie

Dal 1° giugno al 31 luglio 2006 è quindi possibile per le imprese presentare le domande di agevolazione per tutti i settori interessati; il modulo di domanda è reperibile presso tutte le Banche concessionarie e gli Istituti collaboratori; il ministero dello Sviluppo economico avvisa inoltre che la scheda tecnica potrà essere presentata solo successivamente alla messa a disposizione del relativo software di compilazione da parte dello stesso ministero sul proprio sito web. ▼

Aree geografiche interessate

Le aree geografiche interessate per la provincia di Milano sono le seguenti (cd. Aree sottoutilizzate):

Albate 87.3.c, Arconate ob.2-87.3.c, Arese (19) S.T., Barlassina 87.3.c, Besana in Brianza 87.3.c, Biassono 87.3.c,

Bovisio-Masciago 87.3.c, Briosco 87.3.c, Buscate ob.2-87.3.c, Busto Garolfo ob.2-87.3.c, Canegrate ob.2-87.3.c, Carate Brianza 87.3.c, Casorezzo ob.2-87.3.c, Castano Primo ob.2-87.3.c, Ceriano Laghetto 87.3.c, Cerro Maggiore ob.2-87.3.c, Cesano Maderno 87.3.c, Cogliate 87.3.c, Cuggiono ob.2-87.3.c, Dairago ob.2-87.3.c, Desio 87.3.c, Garbagnate Milanese (20) S.T., Giussano 87.3.c, Inveruno ob.2-87.3.c, Lainate (21) S.T., Lazzate 87.3.c, Legnano (22) ob.2-87.3.c, Legnano (23) S.T., Lentate sul Seveso 87.3.c, Limbiate 87.3.c, Lissone 87.3.c, Macherio 87.3.c, Magnago ob.2-87.3.c, Meda 87.3.c, Misinto 87.3.c, Muggiò 87.3.c, Nerviano S.T., Nosate ob.2-87.3.c, Nova Milanese 87.3.c, Parabiago S.T., Renate 87.3.c, Rescaldina ob.2-87.3.c, Robecchetto con Induno ob.2-87.3.c, San Giorgio su Legnano ob.2-87.3.c, San Vittore Olona S.T., Seregno 87.3.c, Seveso 87.3.c, Solaro 87.3.c, Sovico 87.3.c, Triuggio 87.3.c, Turbigo ob.2-87.3.c, Vanzaghella ob.2-87.3.c, Varedo 87.3.c, Veduggio al Lambro 87.3.c, Veduggio con Colzano 87.3.c, Verano Brianza 87.3.c, Villa Cortese ob.2-87.3.c

Soggetti beneficiari imprese del commercio

Per quanto riguarda le imprese del Commercio:

§ sono soggetti beneficiari sia le piccole che le medie e grandi imprese commerciali costituite ed iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per le imprese individuali per le quali è sufficiente essere titolari di partita Iva; in quest'ultimo caso l'iscrizione nel Registro delle imprese deve comunque essere effettuata e comprovata dall'impresa all'atto della trasmissione della documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento;

Agevolazioni ammissibili

§ sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento organici e funzionali riferiti alle seguenti attività:

- esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato;
- esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura e grande struttura;
- esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione, sia di singole imprese commerciali che di strutture operative dell'associazionismo economico, con superficie dell'unità produttiva pari almeno a 1000 mq.;
- attività commerciali che esercitano la vendita per corrispondenza e/o il commercio elettronico;
- attività di "servizi complementari" alla distribuzione (attività svolte dai centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; attività di gestione di centri commerciali; attività degli intermediari del commercio; solo se effettuate da strutture operative dell'associazionismo economico tra le imprese commerciali, attività di informatica ed attività connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e alla innovazione tecnologica in campo informatico e telematico; contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale, ivi incluse le problematiche del personale; - studi di mercato, ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export; consulenza



Bandi e finanziamenti

amministrativo-gestionale, ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti; pubblicità.);

- attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate da esercizi aperti al pubblico (cd "pubblici esercizi"), di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, esclusivamente per la realizzazione di programmi di investimento aventi una delle seguenti caratteristiche: diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi; promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forme di franchising; promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni o province.

§ sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento non inferiori a 1 milione di euro con queste caratteristiche:

- per i "pubblici esercizi": nuovo impianto, ampliamento, ammodernamento e trasferimento;
- per gli esercizi di vendita al dettaglio classificati media struttura o grande struttura, gli esercizi commerciali di vendita all'ingrosso o centri di distribuzione, attività di vendita per corrispondenza o di commercio elettronico: nuovo impianto, ampliamento, trasferimento;
- per le attività di fornitura di servizi complementari: nuovo impianto, ampliamento, ammodernamento, riconversione, riattivazione, trasferimento.

§ le spese ammissibili riguardano:

- progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, quote iniziali di franchising, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti, spese per l'istruttoria del finanziamento bancario e la valutazione delle garanzie da parte della banca finanziatrice e spese per la stipula del contratto di finanziamento;
- suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
- opere murarie e assimilate;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
- programmi informatici.

Soggetti beneficiari imprese del turismo

§ sono soggetti beneficiari sia le piccole che le medie e grandi imprese commerciali costituite ed iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per le imprese individuali per le quali

L'Informatore

luglio/agosto 2006

In primo piano

è sufficiente essere titolari di partita Iva; in quest'ultimo caso l'iscrizione nel Registro delle imprese deve comunque essere effettuata e comprovata dall'impresa all'atto della trasmissione della documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento.

Agevolazioni ammissibili

§ sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento organici e funzionali riferiti alle seguenti attività:

- _ gestione di strutture ricettive, quali gli alberghi, i motel, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini;
- attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo diretta, congiuntamente o disgiuntamente, alla produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti;
- centri per il benessere della persona inseriti in strutture ricettive;
- gestione di stabilimenti balneari, marittimi, fluviali e lacuali;
- gestione di strutture congressuali;
- gestione di orti botanici, di parchi naturali e del patrimonio naturale;
- gestione di porti turistici;
- gestione di impianti di risalita (sciovie, slittovie, seggiovie, funivie).

§ sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento non inferiori a 1 milione di euro con queste caratteristiche: realizzazione di nuovo impianto produttivo; ampliamento, ammodernamento, riconversione, riattivazione, trasferimento di unità produttive esistenti

§ le spese ammissibili riguardano:

- progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, quote iniziali di franchising, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti, spese per l'istruttoria del finanziamento bancario e la valutazione delle garanzie da parte della banca finanziatrice e spese per la stipula del contratto di finanziamento;
- suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
- opere murarie e assimilate;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
- programmi informatici.
- spese relative ai "servizi annessi" alle strutture ricettive così come definite dal punto 3.9 della circolare ministeriale n. 980902 del 23 marzo 2006.



Bandi e finanziamenti

Si suggerisce la consultazione della Guida 2006 alla legge 488/92 curata dall'Ipi per il ministero per lo Sviluppo economico al link:http://www.ipi.it/inside.asp?id=58&id_modu=1321

Bandi e-commerce e quick response

A partire dal 14 luglio e fino al 14 agosto 2006 è possibile presentare domanda di agevolazione per progetti di e-commerce e quick response.

Beneficiari

Le imprese titolari di partita Iva, individuali o societarie, anche aventi forma di cooperative, consorzi e società consortili, società consortili miste tra imprese industriali, commerciali e di servizi, consorzi di sviluppo industriale, centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale, con la sola eccezione di quelle operanti nei settori per i quali non è applicabile la disciplina 'de minimis'.

Cosa finanzia il bando e-commerce (commercio elettronico)

Il bando finanzia, con incentivi di natura fiscale, progetti di sviluppo per via elettronica delle transazioni che le imprese richiedenti effettuano tra di loro ovvero nei confronti di altre imprese, nonché dei consumatori finali, nei mercati interni o esteri.

Cosa finanzia il bando quick-response

Il bando finanzia, con contributi in conto capitale e finanziamento agevolato, la realizzazione di progetti di collegamento telematico nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero. Il progetto dovrà essere orientato allo sviluppo di collegamenti telematici nelle filiere del settore tessile dell'abbigliamento e calzaturiero, nonché potrà interessare le attività di produzione dei beni di investimento e le attività di servizio o ausiliaria purché di supporto a detti settori. Il progetto deve essere volto a velocizzare i flussi logistici, a favorire lo scambio e l'acquisizione automatica di informazioni, a creare una piattaforma per lo sviluppo di sistemi standardizzati a consentire il monitoraggio delle varie fasi di produzione e di commercializzazione all'interno della stessa filiera tramite tecnologie informatiche e telematiche, combinate alla diffusione di internet.

Le domande devono essere presentate utilizzando la procedura informatica disponibile, a partire dal 26 giugno 2006, sul sito web del Mcc - Capitalia (<http://www.mcc.it>)

Si consiglia la consultazione delle aree del sito web Mcc - Capitalia relative al bando e-commerce e quick response (<http://www.incentivi.mcc.it/index.html>)

L'Informatore

luglio/agosto 2006

In primo piano

Bando della Regione Lombardia per il Sistema fieristico

A seguito dell'approvazione della Dgr n. 2475 dell'11 maggio 2006, sono stati aperti i bandi a favore degli organizzatori di manifestazioni fieristiche :

- con qualifica regionale e locale, in considerazione del ruolo di primaria importanza nella promozione delle aziende e del prodotto tipico lombardo; ruolo che appare ancor più significativo rispetto alle piccole e medie imprese, ampiamente diffuse in Lombardia, che trovano maggiori difficoltà e minor convenienza a sostenere i costi economici ed organizzativi per la partecipazione alle grandi esposizioni; il contributo sarà pari al 10% delle spese sostenute, fino ad un massimo di euro 20.000,00, che verrà concesso in base alla graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse stanziare che sono pari a euro 500.000,00;

- di livello internazionale e nazionale, per favorire l'innalzamento del livello di qualità dei servizi, l'innovazione e l'internazionalizzazione delle manifestazioni; l'entità del contributo sarà pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di euro 40.000,00, che verrà concesso in base alla graduatoria fino ad esaurimento delle risorse stanziare che sono pari a euro 300.000,00.

Il periodo per la presentazione delle domande, per entrambi i bandi, è dal 1° giugno al 30 giugno 2006.

Per ulteriori informazioni, consultate il Burl n 21 S.O. del 22 maggio 2006 all'indirizzo internet seguente: <http://www.infopoint.it/pdf/2006/01210.pdf>

Con la delibera n° VIII/2597 del 24 maggio 2006, vengono invece destinati 1.500.000 euro agli enti locali proprietari, comproprietari e/o gestori di spazi espositivi, permanenti e non, che ospitano manifestazioni fieristiche inserite almeno una volta nel periodo 2003-2006 nel calendario fieristico regionale.

I contributi, finalizzati alla realizzazione di interventi per la qualificazione e l'infrastrutturazione dei centri fieristici, non potranno superare il 70% delle spese fino ad un massimo di euro 100.000,00 per spazi espositivi qualificati internazionali o nazionali e di euro 50.000,00 per spazi espositivi qualificati regionali o non permanenti; verranno concessi in base alla graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse stanziare. Il periodo per la presentazione delle domande va dal 1° giugno al 14 luglio 2006.

Per ulteriori informazioni consultate il Burl n° 22 - 4° SS del 1° giugno 2006 all'indirizzo

Internet <http://www.infopoint.it/pdf/2006/03224.pdf>



Bandi e finanziamenti

Link utili

Per ulteriori opportunità aperte si suggerisce la consultazione delle seguenti pagine web

Newsletter dell'Unione Ctsp Milano "Sviluppo Impresa News" all'indirizzo:

<http://www.unionemilano.it/areetematiche/legale/documenti/primopiano/SviluppoImpresaNews.htm>

Unione Europea, bandi a gestione diretta della Commissione Europea:

<http://europa.eu.int/italia/finanziamenti/bandi/>

Unione Europea e Regione Lombardia, bandi aperti a valere sulle azioni previste:

dall'Obiettivo 2

<http://www.obiettivo2.regione.lombardia.it/inside.php?page>

L'Informatore

luglio/agosto 2006

Finanziamenti

=bandi&asse=Asse%20I)

dall'Obiettivo 3 - Fondo sociale europeo (<http://formalavoro.regione.lombardia.it/fse/fsehome.nsf/HTML/PDEI-5E5JS2.htm?opendocument>)

dal Piano di sviluppo rurale


(http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?Sezioneld=2010000000&action=Sezione)

e dallo Sfop (Strumento comunitario specifico per l'area ittica)

(http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?Documentold=2561&Sezioneld=2500000000&action=Documento)

Il sito dell'Eurosportello della Camera di commercio di Milano per tutte le opportunità regionali e nazionali aperte a questo indirizzo:

<http://www.obiettivofinanziamenti.it/allvarious.asp?page=scheda&cod=0>



Commercio estero

L'Informatore

luglio/agosto 2006

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

- Invio in Paesi terzi di beni in lavorazione. **Pag. 83**

LEGISLAZIONE NAZIONALE

- Sistema delle preferenze generalizzate. Modifiche al formulario Form A. **Pag. 84**

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- Regolamento (Ce) n. 402/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (Cee) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (Cee) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario. Modifiche all'allegato 11 sulle regole di origine non preferenziale. **Pag. 84**
- Cooperazione amministrativa in materia di accise. Scambio di informazioni. Nuovi formulari Mvs e Ewse. **Pag. 88**

IN PRIMO PIANO

Invio in Paesi terzi di beni in lavorazione

L'operatore nazionale che invia in Paesi terzi beni in lavorazione ricorre generalmente al regime del perfezionamento passivo (temporanea esportazione per lavorazione), procedura soggetta a preventiva autorizzazione, che comporta, come beneficio, la tassazione differenziata sui prodotti compensatori reimportati.

Per questo tipo di operazione l'impresa italiana richiede l'autorizzazione ed invia con il Dau-Exp i beni all'estero per la lavorazione. All'atto del rientro dei prodotti finiti, "prodotti compensatori"), presenta il Dau-Imp ed assolve i diritti doganali e l'Iva sulla differenza tra il valore doganale dei beni all'atto dell'uscita e quello al momento della reintroduzione.

Il ricorso a tale regime non è obbligatorio, tant'è che il contribuente, rinunciando ai vantaggi che esso comporta, può decidere di inviare i beni, da sottoporre a lavorazione e destinati ad essere reintrodotti in Italia, in esportazione definitiva senza che ne sia trasferita la proprietà.

Sotto il profilo dell'Iva, all'atto dell'esportazione dei beni, il contribuente nazionale non è tenuto a presentare una fattura di vendita nei confronti del trasformatore estero, così com'è obbligatorio nell'ipotesi di vera e propria cessione all'esportazione, dal momento che nella specie l'operazione non determina un trasferimento di proprietà nè viene soddisfatto il requisito dell'onerosità, richiesto dall'art. 1, perchè l'operazione possa configurare una "cessione" ai fini dell'imposta.

Non può essere emessa una fattura pro-forma, in quanto tale documento è sconosciuto dal regime Iva; può essere invece utilizzato, per vincere la presunzione dell'art. 53, un documento contabile o una lista valorizzata su carta intestata (in alternativa può utilizzare il documento di trasporto o di consegna), con obbligo di annotazione in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39.

In tal contesto, l'operazione non può definirsi "cessione all'esportazione" ai sensi dell'art. 1 (nè può dar luogo alla costituzione del plafond (codice doganale comunitario artt. da 145 a 160 e degli artt. da 748 a 789 delle disposizioni di applicazione, Regolamento 2454/93/Ce).

All'atto dell'importazione dei prodotti compensatori, l'operazione doganale si configura come un'immissione in libera pratica di merce terza soggetta ai diritti doganali loro propri. Il valore imponibile ai fini dell'Iva è costituito non solo dal compenso della lavorazione fatturato, ma anche dal valore delle merci precedentemente esportate e tutti gli elementi da prendere in considerazione in base alla normativa doganale in materia di valore in dogana.

Le transazioni effettuate, per qualsiasi motivo, nel periodo in cui i beni si trovano all'estero, risultano ininfluenti ai fini dell'imposta, ai sensi dell'art. 7 secondo comma (mancanza del requisito della territorialità).

COMMERCIO ESTERO



Commercio estero

'Informatore

luglio/agosto 2006

Legislazione nazionale

Sistema delle preferenze generalizzate Modifiche al formulario Form A

► CIRCOLARE Agenzia delle Dogane dell'8 maggio 2006. **Sistema delle Preferenze Generalizzate - modifiche al formulario Form A**

Il Sistema delle preferenze generalizzate (Spg) è stato ideato, negli anni sessanta, in seno all'Unctad (United nation conference on trade and development), Organizzazione operante nell'ambito Onu, al fine di consentire ai Paesi in via di sviluppo di beneficiare di un accesso più agevole sui mercati dei Paesi industrializzati.

Come noto, il titolo per consentire ai "prodotti originari" dei Paesi beneficiari di ottenere la preferenza daziaria nei Paesi industrializzati è in taluni casi specifici la dichiarazione su fattura ed il certificato Form A.

Nel 2004, a seguito di una richiesta dell'Ue dovuta all'allargamento l'Unctad ha approvato dei cambiamenti al retro del for-

mulario Form A medesimo, le cui specifiche sono contenute nell'Allegato 17 al Reg. (Cee) n. 2454/93 (nella versione 1996). Nel luglio 2005, il predetto Unctad ha approvato ulteriori cambiamenti al retro del formulario Form A in ragione delle richieste della Turchia, che ha voluto aderire al Sistema delle preferenze generalizzate nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, stabilendo anche che le precedenti versioni dei predetti formulari (versione 1996 e versione 2004) possano essere accettate fino al 31 maggio 2006.

I servizi della Commissione europea, attualmente, non ritengono di emendare la legislazione comunitaria, modificando il predetto Allegato 17 del Reg. (Cee) n. 2454/93, in quanto intendono aspettare il gennaio 2007, quando la Romania e la Bulgaria entreranno nell'Ue, ed anche in ragione delle discussioni in corso per poter modificare le regole di origine.

Pertanto, i predetti servizi hanno invitato gli Stati membri, in attesa delle modifiche di cui sopra, a continuare ad accettare i certificati Form A, anche oltre il 31 maggio p.v., nella versione del retro 1996, in quella 2004 e nella nuova versione 2005, qui di seguito allegata in copia.

Si pregano codeste direzioni regionali medesime di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti uffici e degli operatori.

Codice doganale comunitario Modifiche all'allegato 11 sulle regole di origine non preferenziale

► CIRCOLARE Agenzia Dogane dell'8 marzo 2006. **Regolamento (Cee) 402/2006 della Commissione dell'8 marzo 2006 recante modifica del Reg. (Cee) n. 2454/93 che fissa talune Disposizioni di applicazione del Reg. (Cee) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario. Modifiche all'allegato 11 sulle regole di origine non preferenziale.**

Si richiama l'attenzione di codeste direzioni regionali sulla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L70 del 9 marzo 2006, del regolamento n. 402/2006.

L'allegato I di detto regolamento, richiamato dall'art. 1, punto 6), emenda l'allegato 11 del Reg. (Cee) n. 2454/93, introducendo alcune voci per le quali, conformemente all'art. 39 di quest'ultimo, si applica, al fine di stabilire le lavorazioni o trasformazioni sostanziali che conferiscono il carattere di prodotto originario ai sensi dell'art. 24 del Reg. (Cee) n. 2913/92, la specifica regola contenuta nella colonna 3 del predetto allegato 11.

Pertanto, a partire dallo scorso 9 marzo 2006, la regola comunitaria di origine non preferenziale per le voci doganali in questione, non sarà più basata sull'interpretazione dell'art. 24 del Codice doganale comunitario, così come indicato nella


Legislazione comunitaria

Circolare n. 20/D del 13 maggio 2005, bensì sulle sopra menzionate norme contenute nell'allegato 11 di che trattasi. Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti uffici e degli operatori.

► REGOLAMENTO (Ce) n. 402/2006 della Commissione dell'8 marzo 2006. **Modifica al regolamento (Cee) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (Cee) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del See).**

1. Tenuto conto dell'esperienza acquisita dopo l'entrata in vigore del regolamento (Ce) n. 89/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, recante modifica del regolamento (Cee) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (Cee) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, è necessario precisare i metodi per la determinazione del peso netto delle banane fresche. Questi metodi dovrebbero includere la pesatura delle banane fresche, al fine di determinarne il peso netto, e l'emissione di note di pesatura delle banane attestanti tale peso da parte di operatori economici autorizzati dalle autorità doganali. Il peso netto delle banane fresche dovrebbe essere determinato per ogni partita di banane fresche, quale che sia il mezzo di trasporto con cui è stata inoltrata.

2. Affinché gli Stati membri e gli operatori economici dispongano del tempo sufficiente per predisporre l'autorizzazione di pesatori, è opportuno che le misure relative alla pesatura delle banane fresche e all'emissione delle note di pesatura delle



Commercio estero

L'Informatore

luglio/agosto 2006

Legislazione comunitaria

banane si applichino dal 1° giugno 2006.

3. Per quanto concerne le importazioni di alcuni circuiti elettronici che rientrano nei capitoli 84 e 85 della nomenclatura combinata, sono stati istituiti dazi compensativi a norma del regolamento (Ce) n. 1480/2003 del Consiglio, dell'11 agosto 2003, che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti Dram (Dynamic random access memories - Memorie dinamiche ad accesso casuale), originarie della Repubblica di Corea. Al fine di garantire l'applicazione uniforme di tali dazi compensativi, è necessaria una norma di origine specifica per i prodotti contemplati da detto regolamento.

4. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (Cee) n. 2454/93 della Commissione.

5. Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.

Articolo 1

Il regolamento (Cee) n. 2454/93 è modificato come segue:

1) Dopo l'articolo 290 è inserito il testo seguente:

"Capitolo 1 bis

Disposizioni relative alle banane"

2. L'articolo 290 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 290 bis

Ai fini del presente capitolo e degli allegati 38 ter e 38 quater, si applicano le seguenti definizioni:

a) "pesatore autorizzato": qualsiasi operatore economico autorizzato da un ufficio doganale ad effettuare la pesatura di banane fresche;

b) "documentazione del richiedente": qualsiasi documento inerente la pesatura di banane fresche;

c) "peso netto delle banane fresche": peso delle banane senza materiale d'imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;

d) "partita di banane fresche": partita costituita dal quantitativo totale di banane fresche inoltrate tramite uno stesso mezzo di trasporto e spedite da uno stesso operatore a uno o più destinatari;

e) "luogo di scarico": ogni luogo in cui una partita di banane fresche può essere scaricata o inoltrata in base a un regime doganale, oppure, in caso di traffico containerizzato, ogni luogo in cui il contenitore è estratto dalla nave, dall'aereo o da altro mezzo di trasporto principale, o in cui le banane sono prelevate dal contenitore."

3. È inserito il seguente articolo 290 ter:

"Articolo 290 ter

1. Ogni ufficio doganale conferisce su richiesta lo status di pesatore autorizzato agli operatori economici coinvolti nell'importazione, nel trasporto, nello stoccaggio o nella movimentazione di banane fresche, purché siano rispettati i requisiti seguenti:

a) il richiedente offra tutte le garanzie necessarie per garantire il regolare svolgimento della pesatura;

b) il richiedente disponga di un impianto di pesatura adeguato;

c) la documentazione fornita dal richiedente consenta alle

autorità doganali di svolgere controlli efficaci.

L'ufficio doganale nega lo status di pesatore autorizzato al richiedente che abbia violato la normativa doganale in modo grave o ripetuto.

L'autorizzazione è limitata alla pesatura di banane fresche effettuata nel luogo controllato dall'ufficio doganale che ha autorizzato l'operatore.

2. Lo status di pesatore autorizzato va revocato dall'ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione qualora il titolare non soddisfi più i requisiti di cui al paragrafo 1."

4. È inserito il seguente articolo 290 quater:

"Articolo 290 quater

1. Per controllare il peso netto delle banane fresche di cui al codice NC 0803 00 19 importate nella Comunità, le dichiarazioni di immissione in libera pratica sono accompagnate da una nota di pesatura delle banane attestante il peso netto della partita di banane fresche in causa per tipo di imballaggio e origine.

La nota di pesatura delle banane è emessa secondo la procedura di cui all'allegato 38 ter e redatta in conformità del modello figurante all'allegato 38 quater da un pesatore autorizzato.

La nota può essere trasmessa alle autorità doganali in forma elettronica alle condizioni previste da tali autorità.

2. Il pesatore autorizzato comunica preventivamente alle autorità doganali la pesatura di una partita di banane fresche ai fini dell'emissione di una nota di pesatura delle banane, precisando tipo di imballaggio e origine, nonché data e luogo della pesatura.

3. L'ufficio doganale verifica, in base a un'analisi del rischio e su almeno il 5% del numero totale di note di pesatura delle banane presentate ogni anno, il peso netto delle banane fresche indicato in tali note assistendo alla pesatura di un campione rappresentativo delle banane effettuate dal pesatore autorizzato o procedendo esso stesso a tale pesatura secondo la procedura di cui all'allegato 38 ter, punti 1, 2 e 3.

5. È inserito il seguente articolo 290 quinquies:

"Articolo 290 quinquies

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei pesatori autorizzati e ogni sua eventuale modifica.

La Commissione trasmette tali informazioni agli Stati membri."

6. L'allegato 11 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

7. L'allegato 38 ter è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.

8. È inserito l'allegato 38 quater conformemente all'allegato III del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia i punti 4), 7) e 8) dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

COMMERCIO ESTERO



Commercio estero

'Informatore

luglio/agosto 2006

Legislazione comunitaria

Allegato I

L'allegato 11 è modificato come segue:

a) tra le voci relative ai prodotti di cui ai codici NC "ex 7117" ed "ex 8482" è inserito il testo seguente:

"ex 8473 30 10 ed ex 8473 50 10	Circuiti elettronici integrati noti come memorie dinamiche ad accesso casuale (Dynamic random access memories - Dram)	Fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione, nonché eventualmente all'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione, rappresenti almeno il 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto. Se non è raggiunta la percentuale del 45% le Dram sono considerate originarie del paese in cui ha origine la maggior parte in valore dei materiali usati."
------------------------------------	---	--

b) tra le voci relative ai prodotti di cui ai codici NC "ex 8542" ed "ex 9009" è inserito il testo seguente:

"ex 8548 90 10	Circuiti elettronici integrati noti come memorie dinamiche ad accesso casuale (Dynamic random access memories - Dram)	Fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione, nonché eventualmente all'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione, rappresenti almeno il 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto. Se non è raggiunta la percentuale del 45% le Dram sono considerate originarie del paese in cui ha origine la maggior parte in valore dei materiali usati."
----------------	---	--

Allegato II

"Allegato 38 ter

Procedura di cui all'articolo 290 quater, paragrafo 1

Ai fini dell'articolo 290 quater, il peso netto di ciascuna partita di banane fresche è determinato dal pesatore autorizzato in qualsiasi luogo di scarico conformemente alla procedura seguente:

1) Per ciascun tipo di imballaggio e per ciascuna origine è selezionato un campione di unità di imballaggio di banane. Il campione delle unità di imballaggio di banane da pesare dev'essere rappresentativo della partita di banane fresche e rispettare i quantitativi minimi indicati nella tabella seguente:


Numero di unità di imballaggio di banane (per tipo di imballaggio e origine)	Numero di unità di imballaggio di banane da esaminare
- fino a 400	5
- da 401 a 700	7
- da 701 a 1000	10
- da 1001 a 2000	13
- da 2001 a 4000	15
- da 4001 a 6000	18
oltre 6000	21

2) il peso netto è determinato nel modo seguente:

a) pesando ogni unità di imballaggio di banane da esaminare (peso lordo);

b) aprendo almeno un'unità di imballaggio di banane, per determinare il peso dell'imballaggio;

c) il peso dell'imballaggio sarà ritenuto valido per tutti gli imballaggi di tipo e origine identici e verrà detratto da tutte le unità di imballaggio di banane pesate;



Commercio estero

'Informatore

luglio/agosto 2006

Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO

d) il peso netto medio così determinato per unità di imballaggio di banane per ciascun tipo e origine, in funzione del peso del campione controllato, sarà ammesso come base per determinare il peso netto della partita di banane fresche.
 3) Ove non provvedano a controllare contestualmente le note di pesatura delle banane, le autorità doganali saranno tenute ad accettare il peso netto dichiarato nelle note, purché la differenza tra il peso netto dichiarato e il peso netto medio determinato dalle autorità doganali non sia superiore o inferiore all'1%;
 4) la nota di pesatura delle banane è presentata all'ufficio doganale presso il quale è depositata la dichiarazione di immissione in libera pratica. Le autorità doganali applicano i risultati del campionamento indicato nella nota di pesatura delle banane all'intera partita di banane fresche cui la nota di riferisce."

Allegato III

È inserito il seguente allegato 38 quater:
 "Allegato 38 quater

Modello di cui all'articolo 290 quater, paragrafo 1

Nota di pesatura delle banane

1. Nome del pesatore autorizzato	2. Data e numero di emissione della nota di pesatura	
	3. Riferimento all'operatore	
4. Identità del mezzo di trasporto all'arrivo	5. Paese di origine	
6. Numero e tipo di imballaggi	7. Peso netto totale stabilito	
8. Marca (marche)		
9. Unità di imballaggio di banane esaminate (indicare il peso lordo di ciascuna unità pesata)		
1	8	15
2	9	16
3	10	17
4	11	18
5	12	19
6	13	20
7	14	21
10. Peso lordo totale delle unità di imballaggio di banane esaminate:		
11. Numero di unità di imballaggio di banane esaminate:		
12. Peso lordo medio		
13. Tara:		
14. Peso netto medio per unità di imballaggio di banane:		
15. Firma e timbro del pesatore autorizzato		
16. Luogo e data:		



Commercio estero

Cooperazione amministrativa in materia di accise Scambio di informazioni Nuovi formulari Mvs e Ewse

► CIRCOLARE 19/D Agenzia Dogane del 17 maggio 2006.
Cooperazione amministrativa in materia di accise - Scambio di informazioni - Nuovi formulari Mvs e Ewse

Premessa

Il 1° luglio 2005 è entrato in vigore il regolamento (Ce) n. 2073/2004 del 16 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 359 del 4.12.2004, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise, che disciplina, tra l'altro, le norme e le procedure per lo scambio di informazioni in via elettronica relative alle transazioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa.

Tra le finalità del regolamento in parola, vi è quella di rafforzare gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione europea, allo scopo di assicurare un adeguato contrasto ai fenomeni fraudolenti.

Tale regolamento, inoltre, riunisce le disposizioni sulla cooperazione amministrativa nello specifico settore, precedentemente disciplinate dalla:

- Direttiva del Consiglio 77/799/Cee del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi;
- Direttiva del Consiglio 92/12/Cee del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

Pertanto, in conformità a quanto stabilito dai servizi della

L'Informatore

luglio/agosto 2006

Legislazione comunitaria

Commissione europea nell'ambito del progetto Emcs (Excise Movements Control System) - Ewse-Mvs Step 2.2, sono stati adottati dagli Stati membri nuovi formulari da utilizzare nello scambio elettronico standardizzato di informazioni in materia di movimenti di merci soggette ad accisa.

I nuovi modelli, così come i precedenti, devono essere utilizzati:

1. per formulare richieste di Cooperazione amministrativa ad uno Stato membro tramite l'area centrale verifiche e controlli tributi doganali (Mvs);
2. per rispondere a richieste di cooperazione amministrativa formulare da uno Stato membro tramite l'area centrale verifiche e controlli tributi doganali accise (Mvs);
3. per inviare e ricevere informazioni con i Paesi membri tramite l'area centrale verifiche e controlli tributi doganali (Ewse).

Disposizioni operative


In relazione a quanto sopra, gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Dogane, nell'ambito della loro attività istituzionale di controllo in materia di accise, dovranno utilizzare - a far data dal 1° giugno 2006 - i nuovi formulari, che saranno disponibili sul sito Intranet dell'Agenzia, sezione accise - modelli.

Detti formulari dovranno essere trasmessi, debitamente compilati, alle seguenti caselle di posta elettronica all'area centrale verifiche e controlli tributi doganali accise:

- dogane.cooperazione.MVS@agenziadogane.it per le richieste/risposte di verifica movimento merci (modello Mvs);
- dogane.cooperazione.EWSE@agenziadogane.it per gli scambi di informazioni (modello Ewse).

Con l'occasione si richiama l'attenzione sul puntuale rispetto dei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del citato Regolamento.

Le strutture in indirizzo assicureranno la massima diffusione e la tempestiva attuazione alla presente circolare, avendo cura di segnalare alla scrivente area centrale eventuali difficoltà che si dovessero verificare nella concreta applicazione della stessa.



Economico

Indice

ECONOMIA

► Osservatorio della Distribuzione intermedia 2006 - Focus beni strumentali e intermedi **Pag. 89**

INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. **Pag. 95**
► Indice delle vendite al dettaglio **Pag. 96**

IN PRIMO PIANO

Osservatorio della Distribuzione intermedia 2006 Focus beni strumentali e beni intermedi

(macchine utensili, articoli tecnici per l'industria, prodotti chimici, metalli acciai)

In questo numero dell'Informatore si conclude l'analisi dei risultati della rilevazione di gennaio 2006 dell'Osservatorio della Distribuzione intermedia, che riguarda il commercio di beni strumentali e dei beni destinati ad essere utilizzati come input di ulteriori processi di trasformazione industriale.

L'attenzione è rivolta, quindi, alla domanda del sistema produttivo, caratterizzata da una maggiore alternanza di fase positive e negative rispetto ai consumi delle famiglie. La concorrenza della grande industria, soprattutto, di origine straniera tende a limitare in misura crescente gli spazi di mercato delle micro imprese e spinge le aziende commerciali più strutturate a percorrere strade nuove nel tentativo di aumentare i volumi di vendita.

I segmenti di prodotto presi in esame sono:

- Macchine utensili
- Articoli tecnici per l'industria
- Prodotti chimici

• Metalli e acciai

L'analisi per ambito di prodotto è condizionata dal numero di interviste disponibili e, quindi, la mancanza di un approfondimento specifico sui singoli mercati è determinata dalla scarsità di risposte ai questionari inviati o dall'esiguo numero di imprese associate in alcuni segmenti dell'offerta di servizi commerciali.

In particolare questo evento si è verificato nel segmento di rotami e negli articoli cartotecnici, rendendo impossibile un resoconto affidabile della dinamica delle variabili microeconomiche.

Ascomut

Questo mercato presenta il carattere ciclico tipico degli investimenti in macchinari e negli ultimi anni ha risentito negativamente dell'affanno di tutto il nostro sistema produttivo.

La delocalizzazione degli impianti industriali nei Paesi dell'Est europeo e la concorrenza dell'industria straniera hanno peggiorato la situazione, contribuendo a rafforzare la tendenza dei produttori dell'Unione europea a gestire direttamente la funzione commerciale e a "tagliare fuori" i distributori specializzati italiani.

Quest'intermediari hanno dovuto far fronte ad una grave contrazione degli ordinativi, che si è verificata sia per la debolezza della congiuntura, sia per la concorrenza dei Paesi a basso costo del lavoro.

L'acuirsi della concorrenza verticale dell'industria ha orientato alcune aziende a modificare l'organizzazione della propria attività, prestando maggiore attenzione alla consulenza tecnica sul prodotto e, in certi casi, intervenendo direttamente nella produzione di utensili.

Nel sistema continuano a convivere diverse forme di relazione con il fornitore, accordi di esclusiva monomarca, plurimarca e distribuzione indipendente; la prima formula interessa il 14% degli operatori, la seconda il 48%, la terza il 38%.

La funzione principale di distribuzione all'ingrosso è spesso associata all'attività complementare di agenzia e rappresentanza, che ricorre nella misura del 32%, il 16% trasforma i prodotti per adattarli alle esigenze della clientela.


Andamento dei prezzi

Ascomut

	Prezzi di acquisto		
	↑	↓	=
Ultimi 12 mesi	64%	0%	36%
Prossimi 6 mesi	68%	2%	30%

Ascomut

	Prezzi di vendita		
	↑	↓	=
Ultimi 12 mesi	38%	18%	44%
Prossimi 6 mesi	46%	8%	46%




Economico

I produttori delocalizzano per ridurre i costi di produzione, ma i prezzi delle loro macchine e dei loro utensili continuano a crescere di semestre in semestre.

Il 64% degli intervistati ha, infatti, espresso un giudizio di aumento dei prezzi di acquisto e nessuna azienda ha potuto prospettare a consuntivo una riduzione del costo d'acquisto di questi beni di investimento.

Anche nelle proiezioni a sei mesi si prefigura una crescita delle quotazioni delle macchine e degli utensili, accompagnata da una quota percentuale molto più bassa di imprese che riescono a trasferire sui prezzi di vendita l'aumento subito nella fase di acquisto.

SALDO TRA QUOTA % INCREMENTO PREZZI DI ACQUISTO E QUOTA % INCREMENTO PREZZI DI VENDITA



Negli ultimi due semestri si è fortunatamente ridotto lo scarto tra quota percentuale di imprese che indicano incremento dei prezzi di acquisto e quota percentuale di imprese che indicano aumento dei prezzi di vendita ed è auspicabile che questo fenomeno prelude ad un recupero di redditività nel medio periodo.

Andamento dei volumi

Ascomut

	Quantità vendute		=
	↑	↓	
Ultimi 12 mesi	32%	40%	28%
Prossimi 6 mesi	52%	6%	42%

Ascomut

	Quantità vendute		=
	↑	↓	
Ultimi 12 mesi	16%	12%	72%
Prossimi 6 mesi	8%	6%	86%

Nel tempo intercorso tra gennaio 2005 e gennaio 2006 hanno venduto meno macchine e meno utensili 40 imprese su 100, una quota sensibilmente più alta della media, ma sono state 32 su 100 le imprese in grado di vendere di più, così è


L'Informatore

luglio/agosto 2006

Economia

inferiore rispetto alla media la percentuale di aziende caratterizzate da stabilità dei volumi di vendita.

DINAMICA DELLE QUANTITÀ VENDUTE (quota % di imprese)



Nel mercato delle macchine utensili e degli utensili si è passati dalla stabilità di luglio 2004 alla contrazione di luglio 2005 per arrivare ad una situazione, nel mese di luglio 2006, in cui continua a prevalere il trend decrescente, ma affiora un notevole recupero della quota di imprese che sono riusciti ad accrescere gli ordini.

Particolarmente incoraggiante la previsione a sei mesi, perché sono ben 52 su 100 le aziende propense a credere in una crescita delle vendite e solo 6 su 100 quelle che prospettano una riduzione.

La dinamica dell'occupazione appare molto stabile con un valore dell'82% di operatori, che, a consuntivo, hanno dichiarato lo stesso numero di addetti dell'anno scorso.

Anche nelle previsioni questo aspetto si rafforza e poco spazio è riservato sia alla ipotesi di potenziamento dell'organico, sia all'ipotesi di una sua riduzione.

Articoli tecnici per l'industria


La Distribuzione intermedia di articoli tecnici per l'industria identifica gli operatori specializzati nella vendita di beni che entrano nel processo di trasformazione produttiva delle piccole e medie imprese.

L'internazionalizzazione degli acquisti è il tratto distintivo di questo sistema, che nel 2005 ha espresso una quota del 51% delle importazioni sul totale del fabbisogno di acquisto, 22% dai fornitori dei paesi extra Ue.

I modelli di distribuzione sono alquanto diversificati e contemplano l'assenza di vincoli di esclusiva per il 38% dei casi, l'assetto di filiale del produttore per il 29% dei casi e, infine, gli accordi di esclusiva, prevalentemente plurimarca, nel 24% dei casi.

Nel periodo gennaio 2005-gennaio 2006 i prezzi di acquisto hanno manifestato un trend crescente, che si riassume nel 62% di indicazioni di aumento da parte degli operatori intervistati. Assolutamente basso il numero di aziende che registra una diminuzione del costo di acquisto dei prodotti, mentre sul fronte dei prezzi di vendita la stabilità è indicata dal 50% delle risposte e la flessione dal 29%.

Continua ad essere ampia la differenza tra numero di aziende che hanno subito incrementi delle quotazioni dei prodotti acquistati e numero di aziende che hanno potuto aumentare i



Economico

Andamento dei prezzi

Articoli tecnici per l'industria


	Prezzi di vendita		
	↑	↓	=
Ultimi 12 mesi	62%	3%	35%
Prossimi 6 mesi	65%	3%	32%

Articoli tecnici per l'industria

	Prezzi di vendita		
	↑	↓	=
Ultimi 12 mesi	21%	29%	50%
Prossimi 6 mesi	44%	18%	38%

prezzi di vendita, un segnale negativo per la gestione del marketing del prodotto.

SALDO TRA QUOTA % INCREMENTO PREZZI DI ACQUISTO E QUOTA % INCREMENTO PREZZI DI VENDITA



La tendenza alla revisione in aumento del listino dei prezzi dei produttori è destinata a ripetersi nei prossimi sei mesi, mentre dovrebbe ridursi la forbice tra prezzi di acquisto e prezzi di vendita.

L'intermediazione di articoli tecnici per l'Industria resta un segmento di mercato, dove è particolarmente diffuso il fenomeno di assorbimento dell'inflazione da parte dei distributori.

Il periodo oggetto di valutazione si distingue da tutti i precedenti per la positiva performance delle vendite, che sono state indicate in aumento dal 47% degli operatori contro una soglia massima del 38% di questa tendenza nel complesso del commercio intermedio.

È un risultato ancora più favorevole, se si considera che anche nella prospettiva di breve periodo le aziende indicano un'espansione dei ricavi: il 44% prevede un'ulteriore crescita dei volumi commercializzati nel prossimo semestre e solo il 12% prefigura una flessione di questa variabile.


Uno sguardo retrospettivo all'andamento delle vendite mostra la loro considerevole variabilità nel corso del tempo; se, infatti, nei primi due semestri prevale il trend della stabilità, nel terzo semestre di osservazione si registra una crisi abbastan-

'Informatore

luglio/agosto 2006


Economia

DINAMICA DELLE QUANTITA' VENDUTE (quota % di imprese)



za acuta delle vendite cui corrisponde infine un ribaltamento dei risultati e un'accelerazione del trend positivo.

DINAMICA DELL'OCCUPAZIONE (quota % di imprese)



Anche la situazione della domanda di lavoro è soggetta a cambiamenti importanti, soprattutto, in rapporto a quanto accade per l'insieme del sistema commerciale.

Sono sempre più numerose le imprese che non modificano le dimensioni dell'organico, ma è più elevata la quota di aziende che o lo potenzia, o lo riduce.

Nei primi due periodi di registrazione della congiuntura è aumentata la quota percentuale di operatori che hanno segnalato una flessione della forza lavoro e, parallelamente, è diminuita la quota percentuale di imprese che hanno indicato un aumento di questa variabile.


A luglio 2005 la tendenza negativa si ridimensiona, quella positiva aumenta e, infine, a gennaio 2006 si osserva un sostanziale allineamento tra i due trend opposti.

Assicc

La domanda mondiale di prodotti chimici cresce al ritmo del prodotto interno lordo globale, trainata dallo sviluppo dei Paesi emergenti, ma il forte rincaro dei prezzi del greggio comprime la redditività delle imprese industriali e commerciali del settore.

Tale fenomeno investe, soprattutto, le aziende dei Paesi avanzati, che possono contare su un ritmo di crescita dei consumi interni molto più contenuto di quello globale.

La necessità di soddisfare le eterogenee esigenze della



Economico

domanda impone una gamma di assortimento piuttosto ampia e, quindi, induce gli operatori a svolgere l'attività di agenti e rappresentanti quale funzione complementare a quella di distributori.

Il 59% degli intervistati esercita, infatti, questa funzione complementare e il 37% interviene nella trasformazione del prodotto.

Gli accordi di esclusiva monomarca o plurimarca riguardano il 48% del campione, mentre il 52% opera secondo un modello di distribuzione indipendente.

In Italia la produzione chimica non ha registrato nel 2006 una performance negativa come l'anno scorso, ma è aumentata di poco e, a fronte di questa debolezza dei consumi, le imprese commerciali hanno registrato serie difficoltà a trasferire i maggiori costi di acquisto sui prezzi di vendita.

Andamento dei prezzi

Assicc

Prezzi di acquisto
↑ ↓ =

Ultimi 12 mesi	82%	7%	11%
Prossimi 6 mesi	58%	0%	42%

Assicc


Prezzi di vendita
↑ ↓ =

Ultimi 12 mesi	33%	22%	45%
Prossimi 6 mesi	35%	19%	46%

Nel periodo gennaio 2005-gennaio 2006 la quota percentuale di imprese che ha subito un aumento delle quotazioni di acquisto è risultata pari a 82%, quasi tre volte il valore riferito alle imprese che hanno potuto adeguare in aumento i prezzi di vendita.

Il commercio intermedio di semestre in semestre deve farsi carico di un margine sempre più alto di inflazione generata

SALDO TRA QUOTA % INCREMENTO PREZZI DI ACQUISTO E QUOTA % INCREMENTO PREZZI DI VENDITA



L'Informatore

luglio/agosto 2006

Economia

alla fonte, nella fase di estrazione della materia prima e di successiva lavorazione.

Questa drastica riduzione del margine commerciale unitario richiederebbe un sensibile aumento dei volumi di vendita per difendere la redditività della gestione, ma la domanda rimane, purtroppo, debole anche nell'ultimo semestre di rilevazione e, quindi, si comprime il livello generale dei profitti.

Andamento dei volumi

Assicc

Quantità vendute
↑ ↓ =

Ultimi 12 mesi	33%	22%	45%
Prossimi 6 mesi	31%	11%	58%

Assicc

Occupazione
↑ ↓ =


Ultimi 12 mesi	4%	11%	85%
Prossimi 6 mesi	4%	0%	96%

Il 45% degli operatori ha registrato una sostanziale stabilità delle vendite, il 22% ha subito una flessione di questa variabile e solo il 33% ha sperimentato un incremento dei volumi.


Nel breve arco di due anni il mercato interno è passato da una situazione favorevole, quota percentuale di imprese con crescita dei volumi superiore al 50%, ad una situazione decisamente critica con un trend negativo delle vendite.

Nell'ultimo semestre si è per fortuna ridimensionato questo fenomeno, ma è ancora presto per dire se il sistema ha imboccato una fase espansiva della domanda oppure no.

DINAMICA DELLE QUANTITA' VENDUTE (quota % di imprese)




In termini di occupazione il quadro è simile a quello generale, poiché l'organico si attesta sui livelli dell'anno precedente per l'85% degli intervistati.



Economico

Merita di essere sottolineato lo sforzo di recupero dei distributori, la sensibile riduzione della quota percentuale di imprese che hanno ridotto la forza lavoro dipendente. Nelle proiezioni a sei mesi, tuttavia, il carattere della stabilità si corrobora e sembrano modeste le possibilità di sviluppo.



Assofermet metalli e acciai

Nell'ambito associativo di Assofermet sono contemplate almeno tre diverse tipologie di prodotto: metalli e acciai, rottami, ferramenta.

Le prime due sono riconducibili all'offerta di beni intermedi, l'ultima ad un mercato misto che comprende l'utente professionale e le famiglie, due destinazioni diverse, i beni intermedi da un lato, i beni di consumo dall'altro.

Nella distribuzione specializzata di ferramenta solitamente prevale la componente di domanda relativa alle famiglie e, quindi, tale ambito del commercio intermedio deve essere classificato nell'area dei beni di consumo non alimentari.

Andamento dei prezzi			
Assofermet metalli acciai			
	Prezzi di acquisto		
	↑	↓	=
Ultimi 12 mesi	64%	22%	14%
Prossimi 6 mesi	59%	6%	35%
Assofermet metalli acciai			
	Prezzi di vendita		
	↑	↓	=
Ultimi 12 mesi	64%	22%	14%
Prossimi 6 mesi	50%	9%	41%

'Informatore

luglio/agosto 2006


Economia

Il numero di questionari raccolti consente di sviluppare un'analisi di tipo quantitativo solo per il segmento metalli e acciai, caratterizzato da un modello di distribuzione senza accordi di esclusiva, che ricorre nell'86% dei casi.

L'assortimento dei distributori contempla una pluralità di famiglie di prodotto, i cui prezzi variano in misura diversa e a volte con tendenze opposte nel segno, ma il 64% degli intervistati è riuscito ad indicare un trend di aumento del costo medio di acquisto.

La forbice tra prezzi di acquisto e prezzi di vendita, così diffusa nella Distribuzione intermedia, non caratterizza questo specifico segmento di mercato, le cui imprese hanno la possibilità di trasferire i maggiori costi di approvvigionamento sui prezzi praticati alla clientela.

Nella rilevazione di gennaio lo scarto tra la quota percentuale di imprese che hanno subito aumenti e la quota percentuale di imprese che hanno praticato aumenti dei prezzi è solo di 11 punti percentuali, che si riducono a 8 nel luglio 2005 e infine a 0 a gennaio 2006.




Decisamente meno favorevole la realtà delle vendite, che nel periodo in esame sono rimaste stabili per il 58% delle imprese e diminuite per il 20%.

Solo 12 aziende su 100 sono state in grado di aumentare quest'anno i volumi commercializzati.

Nei tre semestri di osservazione della dinamica delle vendite si evidenzia una notevole variabilità di risultati: a gennaio 2005 il trend si gioca in parti quasi uguali tra aumento e stabilità, a luglio 2005 prevale un profilo negativo, infine è orientata alla stabilità la situazione di gennaio 2006.

Questa recente stasi della domanda si ripercuote negativamente sulla creazione di nuovi posti di lavoro.

Si accentua di semestre in semestre la stabilità dell'organico a scapito di entrambe le altre due alternative e, purtroppo, anche nelle previsioni a sei mesi solo il 3% degli intervistati dichiara la sua intenzione di potenziare l'organico.



Economico

'Informatore


luglio/agosto 2006
Indicatori statistici

Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 2000 = 100 da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile
NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 2000 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Gennaio 2003	117,3	128,0	122,5	127,2	116,2	119,9	119,4	94,8	115,4	123,3	126,3	121,9	119,6	2,5	1,88
Febbraio	117,4	128,1	122,7	127,7	116,7	118,7	120,3	94,7	115,5	123,5	126,6	122,3	119,8	2,5	1,88
Marzo	117,7	128,3	123,1	128,1	116,8	119,0	120,9	94,7	115,6	123,4	127,3	122,5	120,2	2,6	1,95
Aprile	118,1	135,7	123,5	128,9	116,9	119,1	120,5	94,5	115,5	123,5	127,7	122,6	120,4	2,5	1,88
Maggio	118,7	135,8	123,7	128,7	117,4	119,3	120,4	94,5	115,6	123,5	128,2	122,8	120,5	2,4	1,80
Giugno	119,1	135,9	123,8	128,6	117,5	119,4	120,0	92,7	115,8	123,5	128,7	122,9	120,6	2,3	1,73
Luglio	119,2	136,1	123,8	128,8	117,5	119,4	120,5	93,9	115,9	123,5	129,3	122,9	120,9	2,5	1,88
Agosto	119,4	136,1	123,8	128,9	117,7	119,6	121,4	93,8	116,0	123,7	130,0	123,2	121,1	2,5	1,88
Settembre	120,2	136,2	124,2	129,1	117,8	119,7	121,6	93,6	116,3	125,0	129,7	123,4	121,4	2,5	1,88
Ottobre	120,9	136,3	125,1	129,2	117,9	119,9	120,7	91,2	116,7	125,4	130,0	123,7	121,5	2,4	1,80
Novembre	121,1	137,0	125,4	129,3	118,4	120,0	121,2	90,7	116,9	125,5	130,1	124,0	121,8	2,5	1,88
Dicembre	121,3	138,2	125,7	129,4	118,5	120,2	121,2	90,2	116,9	125,6	130,2	124,0	121,8	2,5	1,88
Media anno	119,2	134,3	114,8	128,7	117,4	119,5	120,7	93,3	116,0	124,1	128,7	123,0	120,8	2,4	1,80
Gennaio 2004	121,8	138,2	125,7	129,9	118,5	120,6	121,1	90,3	117,5	125,7	130,5	124,6	122,0	2,0	1,50
Febbraio	121,9	138,3	125,8	129,9	119,2	121,0	122,0	89,9	117,4	125,9	130,9	124,9	122,4	2,2	1,65
Marzo	121,9	145,1	126,1	129,9	119,2	121,3	122,7	88,4	117,6	125,9	131,2	125,1	122,5	1,9	1,43
Aprile	122,0	145,5	126,2	130,3	119,3	121,4	123,5	87,7	117,8	125,9	131,8	125,2	122,8	2,0	1,50
Maggio	122,3	145,8	126,6	130,4	119,8	121,8	124,1	87,2	117,7	126,0	132,3	125,4	123,0	2,1	1,58
Giugno	122,3	145,8	126,6	130,8	119,9	121,8	124,7	86,7	117,8	126,0	132,5	126,1	123,3	2,2	1,65
Luglio	121,9	145,9	126,7	131,2	119,9	121,9	124,8	86,5	118,7	126,0	133,3	126,1	123,4	2,1	1,58
Agosto	121,5	145,9	126,7	131,3	120,3	121,8	126,0	86,0	118,9	126,0	134,0	126,4	123,6	2,1	1,58
Settembre	121,4	146,1	127,0	131,6	120,3	121,8	125,7	86,1	118,9	127,2	134,4	126,5	123,6	1,8	1,35
Ottobre	121,2	146,5	127,7	132,6	120,3	120,6	125,7	85,5	118,3	129,7	133,8	126,6	123,6	1,7	1,28
Novembre	120,9	146,5	127,8	132,9	121,0	120,0	126,4	85,1	118,3	130,1	133,8	127,2	123,9	1,7	1,28
Dicembre	121,1	153,7	128,0	133,0	121,0	120,1	127,0	84,8	118,1	130,1	133,6	127,2	123,9	1,7	1,28
Media anno	121,7	145,3	126,7	131,2	119,9	121,2	124,5	87,0	118,1	127,0	132,7	125,9	123,2	2,0	1,80
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50

ECONOMICO



Economico

'Informatore

luglio/agosto 2006
Indicatori statistici

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
2003						
Gennaio	84,1	88,7	103,0	95,6	103,7	94,0
Febbraio	84,2	88,4	92,5	94,4	110,5	94,4
Marzo	92,0	97,7	103,7	100,0	114,0	101,6
Aprile	103,4	103,2	108,6	109,2	113,8	107,5
Maggio	113,5	113,2	107,3	106,4	109,4	110,8
Giugno	93,3	100,1	106,6	105,2	118,1	104,4
Luglio	104,2	101,0	106,3	110,6	106,9	105,3
Agosto	79,9	74,9	77,9	94,3	101,4	86,2
Settembre	101,7	101,1	97,6	104,6	110,9	104,0
Ottobre	106,2	111,9	115,7	108,9	128,5	114,9
Novembre	111,5	114,1	109,1	103,6	114,0	111,5
Dicembre	150,0	147,3	137,9	150,6	168,6	153,2
2004						
Gennaio	84,4	89,0	111,5	99,0	110,7	97,4
Febbraio	82,6	86,6	93,5	93,0	113,8	94,5
Marzo	90,8	96,3	107,3	98,9	116,2	101,8
Aprile	101,2	102,6	109,8	109,9	119,1	108,4
Maggio	110,1	108,6	102,4	101,1	107,9	107,3
Giugno	93,2	102,6	106,8	105,7	123,7	106,6
Luglio	100,9	100,5	106,5	110,8	110,0	105,1
Agosto	78,2	74,3	75,4	89,9	100,7	84,6
Settembre	98,4	98,7	94,2	102,3	111,0	101,9
Ottobre	102,0	108,0	110,7	106,8	127,4	111,8
Novembre	108,7	115,4	109,5	101,8	114,5	111,0
Dicembre	146,7	146,0	137,0	150,0	171,1	152,5
2005						
Gennaio	6,7	7,1	9,2	7,9	9,3	7,9
Febbraio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Marzo	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Aprile	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Maggio	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Giugno	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Luglio	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Agosto	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Settembre	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Ottobre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Novembre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Dicembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
2006						
Gennaio	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1